Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento ex D.M. 270/2004*)
in Lingue e istituzioni economiche e giuridiche dell'Asia e dell'Africa mediterranea

Tesi di Laurea

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

L'arabo giuridico nei Codici delle obbligazioni e dei contratti: analisi e confronto tra paesi.

Relatore
Ch. Prof. Francesco Grande

Correlatrice
Ch.ma Prof.ssa Antonella Ghersetti

Laureando
Laura Cassata
Matricola 849586

Anno Accademico
2014 / 2015

Ai miei genitori

INDICE

مقدمة 5

TABELLA DI TRASLITTERAZIONE DALL'ARABO 7

INTRODUZIONE 9

CAPITOLO I

I. DALLE ORIGINI ALLE CODIFICAZIONI MODERNE

I.1 Il diritto musulmano 12

I.2 La codificazione nell'Impero ottomano 14

I.3 Le codificazioni dei paesi arabi dopo l'Impero ottomano 17

I.3.1 I tre modelli di codificazione 19

I.4 Il successo del *civil law* 20

I.5 I codici oggi 23

CAPITOLO II

II. BREVI CENNI SULLE OBBLIGAZIONI

II.1 Definizione di obbligazione 25

II.2 I vari tipi di obbligazione 28

II.3 I modi di estinzione dell'obbligazione 29

CAPITOLO III

III. IL *CORPUS* DEI TESTI

III.1 Le fonti del *corpus* 35

III.2 Estratto del C.O.C marocchino 37

III.2.1 Il testo marocchino nella versione ufficiale francese 42

III.2.2 Traduzione in italiano del testo marocchino 48

III.3 Estratto del C.O.C tunisino 54

III.3.1 Il testo tunisino nella versione ufficiale francese 59

III.3.2 Traduzione in italiano del testo tunisino 65
III.4 Estratto del C.O.C libanese 71
III.4.1 Traduzione in francese del testo libanese 76
III.4.2 Traduzione in italiano del testo libanese 82

CAPITOLO IV
IV. L'ANALISI LESSICALE 88
IV.1 Caratteristiche generali del linguaggio giuridico 89
IV.2 Nuove esigenze linguistiche 94
IV.3 Tecnicismi: uguaglianze e differenze tra paesi 96
IV.3.1 Lessico specialistico comune ai tre paesi 97
IV.3.2 Differenze lessicali tra i paesi 101
IV.4 Considerazioni finali 110

CAPITOLO V
V. CARATTERISTICHE SALIENTI DELL'ARABO GIURIDICO
V.1 Brevi cenni sull'influenza delle lingue europee sul Modern Standard Arabic 112
V.2 Altre peculiarità dell'arabo giuridico 114
V.2.1 Il passivo 114
V.2.2 Esprimere "potere" e "dovere" 118
V.2.3 Punteggiatura e congiunzioni 124

CONCLUSIONI 127

BIBLIOGRAFIA 129

مقدمة[1]

تنشأ فكرة تأليف هذه الأطروحة من قراءة بحث الأستاذة روبيرتا الوفي (Roberta Aluffi) عن العلاقات بين اللغة والقانون.

ترمي هذه الرسالة إلى تحليل خصائص اللغة العربية القانونية وإلى إلقاء الضوء على الاختلافات اللغوية بين ثلاثة بلاد عربية: المغرب وتونس واللبنان. أُستخلصت النصوص، التي يقوم عليها التحليل، من قوانين الالتزامات والعقود، وعلى وجه الخصوص تتناول المواد المختارة الالتزامات التضامنية والتخييرية والالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام. القوانين المعنية لديها خصائص مشتركة، مثلا: تاريخ التحرير واحتذاء بقانون نابوليون.

يلعب الجزء الأول للأطروحة، الذي يشمل الفصل الأول والفصل الثاني، دورا تمهيديا. فيتناول الفصل الأول تقدم القانون في العالم العربي من الأصول إلى أيامنا هذه، حيث تتأثر القوانين المعاصرة من القانون الغربي.

وفي الفصل الثاني شرحت الالتزامات بوجه عام وطرائق انقضائها: هذا الفصل مهم جدا لفهم المفاهيم في القانون.

وبعد ذلك، في الفصل الثالث يتم طرح النصوص باللغة العربية وبالفرنسية وبالإيطالية. النصوص بالعربية وبالفرنسية هي نصوص رسمية، في حين أن المواد بالإيطالية هي ثمرة ترجمتنا. تتطرق هذه المواد إلى موضوعات مماثلة من أجل المقارنة بينها.

فيما يتعلق بالفصل الرابع، أجريت تحليلا عن خصائص معجم المصطلاحات العربية القانونية وعن طرائق تشكيل الكلمات الجديدة في المجال القانوني. هذا الفصل هو محوري في الأطروحة لأنه يصف المظاهر اللغوية المشتركة والمختلفة بين البلاد الثلاثة.

أخيرا، في الفصل الخامس استعرضنا ميزات العربية القانونية البارزة، مثلا استخدام المجهول والحرف والترقيم و بنية النص، يتأسس التحليل على درس المواد مباشرة ففي هذا الفصل عرضنا أيضا تأثير اللغة الفرنسية على العربية.

الجزء النهائي هو الأهم لأنه يتضمن اعتبارات أساسية عن اللغة العربية بصفة عامة وعن اللغة العربية القانونية بوجه خاص.

[1] Si ringrazia il Professore Massimo Khairallah per la revisione del testo.

حسب البيانات التي تظهر من التحليل لا يمكن أن تُعتبر العربية كلغة واحدة وخالية من اختلافات من بلد إلى آخر. ولكن في الغرب لم يتم التعمق في هذا الموضوع وليس هناك مصادر كثيرة، ولهذا السبب يتأسس التحليل على دراسة النصوص المذكورة فقط.

إذا في الختام، تتميز اللغة العربية القانونية بنزعتين:

- اختلاف المعجم التخصصي بين البلاد؛
- تأثير اللغات الغربية واللغة الفرنسية بالخصوص.

نأمل أن تعمل هذه الدراسة كدافع لأبحاث أخرى في المستقبل وتسفر عن تحرير قاموس قانوني يوجد فيه المفردات مع الاختلافات بين البلاد. قد يكون هذا القاموس أداة مفيدة إما من ناحية الدراسات اللغوية وإما لدراسات القانون المقارن.

TABELLA DI TRASLITTERAZIONE DALL'ARABO

LETTERA ARABA	TRASLITTERAZIONE
ا	ā
ب	b
ت	t
ث	ṯ
ج	ǧ
ح	ḥ
خ	ḫ
د	d
ذ	ḏ
ر	r
ز	z
س	s
ش	š
ص	ṣ
ض	ḍ
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	ʿ
غ	ġ
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
ه	h
و	w/ū
ي	y/ī
ء	ʾ
َ	a

◌ِ	i
◌ُ	u

INTRODUZIONE

Il presente lavoro mira ad analizzare le peculiarità dell'arabo giuridico, il quale trova espressione nel nostro elaborato in un *corpus* estratto da tre testi normativi.

Come anticipato dal titolo, si è deciso di adottare una prospettiva che metta in luce non solo le caratteristiche riferibili a tale linguaggio, ma anche le differenze riscontrabili tra tre diversi paesi arabo-musulmani: il Marocco, la Tunisia e il Libano. La scelta è ricaduta su di essi e sui relativi Codici delle obbligazioni e dei contratti per motivi puramente funzionali ai fini dell'analisi. I testi in questione presentano infatti delle caratteristiche comuni, quali il periodo di redazione, la presa a modello del *Code Napoléon* e, infine, una prima stesura in lingua francese con una successiva traduzione in arabo (entrambe ufficiali).

In un secondo momento, si è cercato di rintracciare all'interno dei Codici dei passaggi che regolamentassero la medesima materia, portandoci così a scegliere, nel caso specifico, diverse tipologie di obbligazioni: quelle alternative, quelle solidali, quelle divisibili e indivisibili. È stato necessario scegliere degli articoli che trattassero lo stesso soggetto al fine di evidenziare, specialmente dal punto di vista lessicale, le differenze tra i paesi. Per tale ragione dall'analisi è stato escluso, ad esempio, il Codice iracheno. Esso era stato preso in considerazione in un primo momento, ma poiché differiva nei contenuti dagli altri testi, impediva di sviluppare l'analisi secondo le modalità prefissatesi.

La bibliografia in merito a tale argomento è abbastanza scarna e spesso il linguaggio giuridico è analizzato attraverso un approccio traduttologico. Abbiamo, dunque, utilizzato tali fonti prendendo però in considerazione le sole informazioni utili al nostro discorso e modellandole sulla base di un'analisi linguistica. Per tali ragioni, la maggior parte del lavoro è svolto esaminando direttamente i testi e analizzandoli in un'ottica comparativa sia tra i tre paesi, sia confrontando la lingua araba con la lingua francese. Ad ogni modo, sono risultati fondamentali alcuni testi: quello di El-Farahaty, che è stato adottato come una linea guida per sviluppare riflessioni e analisi linguistiche e le opere del Santillana e del D'Emilia[2], le quali affrontano il tema delle obbligazioni nel diritto islamico con particolare attenzione rispetto al livello giuridico, ma riportano allo stesso tempo i termini relativi ai diversi istituti giuridici presenti nella tradizione del diritto islamico.

[2] Le informazioni relative ai testi consultati sono presenti in Bibliografia.

L'analisi del *corpus* presente all'interno di tale lavoro ha portato in luce alcune caratteristiche del linguaggio giuridico che possono essere riscontrate anche in altri testi appartenenti allo stesso genere.

L'elaborato si articola in cinque capitoli: i primi due hanno una funzione introduttiva; nel terzo viene presentato il *corpus* dei testi nella loro versione araba, seguita da quella ufficiale francese e dalla nostra traduzione in italiano; nel quarto è preso in esame il solo aspetto lessicale e infine il quinto è incentrato su altri tratti linguistici rinvenibili all'interno dei testi.

Più in particolare, nel primo capitolo viene tracciato un breve *excursus* storico che spiega secondo quali modalità e dinamiche si sia giunti alla redazione di testi normativi come quelli in esame ed è illustrato il ruolo giocato dal diritto occidentale di *civil law*. Maggiore attenzione è dedicata, infatti, alle codificazioni sotto l'Impero ottomano e durante il successivo periodo della colonizzazione da parte delle nazioni europee.

Il secondo capitolo ha una natura principalmente giuridica: in esso sono presentati i diversi tipi di obbligazioni e i modi di estinzione di quest'ultime. Nonostante esso non costituisca la parte centrale del lavoro, risulta comunque necessario poiché chiarisce alcuni concetti fondamentali, utili per una più corretta interpretazione e comprensione dei testi. L'aspetto prettamente giuridico è dunque trattato nella misura in cui esso risulta funzionale per la successiva analisi: qualsiasi approfondimento che esula dal nostro interesse è stato tralasciato, poiché non necessario allo sviluppo di un discorso di tipo linguistico.

Nel terzo capitolo è presentato il *corpus* dei testi. La versione in arabo di quest'ultimi è seguita dalla traduzione ufficiale in francese per quanto riguarda il Marocco e la Tunisia; mentre la versione francese del testo libanese e quelle italiane sono ad opera di chi scrive. Si è scelto di inserire il testo il francese, poiché in alcuni casi esso sarà confrontato con quelli in arabo; mentre la funzione della traduzione italiana è quella di rendere il testo più immediatamente comprensibile al lettore, considerata anche l'alta occorrenza di termini tecnici.

Il quarto capitolo, insieme al quinto, costituisce il fulcro del lavoro. Il primo di essi è incentrato su un tipo di analisi prettamente lessicale che sottolinea le uguaglianze e le differenze tra i paesi. Quest'ultimo aspetto, a nostro avviso, è di notevole importanza, poiché rari sono i casi in cui l'arabo standard e, più nel particolare, l'arabo giuridico vengono analizzati tenendo presenti le differenze che si producono a livello nazionale.

Il quinto e ultimo capitolo, invece, prende in esame altri tratti salienti dell'arabo giuridico che erano rimasti al di fuori dall'analisi svolta fino a quel momento: l'uso del passivo e dei

modali, la struttura del testo e l'influenza che la lingua francese ha esercitato sul testo in arabo.

In ultimo, vorremmo ricordare che al linguaggio giuridico appartiene un'ampia gamma di testi; proprio per tale ragione le caratteristiche che emergeranno dall'analisi e le conclusioni a cui si giungerà sono applicabili alla maggior parte dei testi appartenenti a tale genere, ma operando di volta in volta le giuste distinzioni e tenendo presenti possibili eccezioni.

CAPITOLO I

I. DALLE ORIGINI ALLE CODIFICAZIONI MODERNE

I.1. Il diritto musulmano[3]

Al mondo esistono tre grandi sistemi giuridici che hanno avuto espansione al di là del loro luogo d'origine. Il diritto islamico, insieme al *common law* e al diritto codificato, è uno di questi[4].

Prima di approfondire l'argomento relativo al diritto musulmano o islamico, è necessario precisare che tale espressione può assumere diverse accezioni. Potrebbe essere considerato come una traduzione, in mancanza di un vocabolo più specifico nella nostra lingua, della parola araba *fiqh* che indica la scienza giuridica, ovvero la scienza della *šarīʿa*[5]. A questo punto ci sembra doveroso operare una distinzione: i termini *fiqh* e *šarīʿa* non devono essere confusi come spesso avviene. *Fiqh* denota un'attività intellettuale umana, una scienza il cui campo di studi è proprio la *šarīʿa*, termine, quest'ultimo, che si riferisce invece alla sola rivelazione divina[6]. Il significato del termine *fiqh* è "conoscenza", e da ciò possiamo facilmente dedurre come sin dalle origini la conoscenza della Legge sacra fosse considerata come la conoscenza per eccellenza.

Il *fiqh* non corrisponde esattamente a quello che noi intendiamo comunemente con il termine "diritto", ma rappresenta allo stesso tempo qualcosa in più e qualcosa in meno, poiché comprende regole morali e religiose, non contemplate dal nostro diritto, e allo stesso tempo esclude dal proprio campo la dottrina dello Stato e l'amministrazione della cosa pubblica[7]. Per meglio comprendere, risulta necessario fare un breve accenno ai cosiddetti *furūʿ al-fiqh*, ossia

[3] Esiste un'immensa bibliografia sul diritto islamico che possiamo classificare in due generi: quella degli studiosi musulmani, il cui interesse è principalmente la fedeltà alla dottrina religiosa, e quella di produzione occidentale, ben lontana da tale preoccupazione, che si ispira principalmente a opere laiche.

[4] Gamal Badr Moursi, "Islamic Law: Its Relations to Other Legal System", *The American Journal of Comparative Law*, vol. 26, n. 2. Atti di una Conferenza internazionale di diritto comparato, Salt Lake City, Utah, 1977, 187.

[5] Maecellus Okenwa Udugbor, *Il diritto musulmano* (Roma: Lateran University Press, 2010), 11.

[6] Massimo Papa e Lorenzo Ascanio, *Sharīʿa* (Bologna: Il Mulino, 2014), 23-24.

[7] Mario Losano, "Il diritto islamico", in *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei* (Bari: Editori Laterza, 2000), 346.

le *ʿibādāt* e le *muʿamalāt*. Con il primo termine si indicano tutte quelle pratiche religiose e atti di culto che regolano il rapporto tra uomo e Dio e che evidentemente restano al di fuori da qualsiasi codificazione nel diritto occidentale, mentre le *muʿamalāt* disciplinano le questioni civili e regolamentano i rapporti giuridici tra gli uomini.

In alcuni casi, però, gli studiosi europei e americani indicano con il termine *fiqh* solo le parti prettamente giuridiche, escludendo così quelle che riguardano i precetti morali, con l'aggiunta del diritto pubblico, che in realtà non fa parte del *fiqh* vero e proprio e che viene designato dagli studiosi arabi con l'espressione *siyāsa šarīʿa*[8].

La caratteristica principale del *fiqh* è la sacralità[9], dalla quale derivano altri elementi caratterizzanti quali: la confessionalità[10], la personalità, l'eticità (presente anche nei campi economico e politico, che risultano fortemente impregnati da questo principio), l'extrastatualità, l'imperatività e l'immutabilità. Quest'ultima caratteristica scaturisce dal fatto che per i musulmani la rivelazione è un continuo, interrotto solo dall'avvento dell'*islām*, e il profeta *Muḥammad* rappresenta il sigillo finale della profezia, che dal quel momento è divenuta immodificabile. In realtà tale immutabilità nell'atto pratico è stata solo parziale[11]: infatti, ciò non ha impedito alle diverse autorità di avviare una vera e propria produzione giuridica, necessaria per l'amministrazione della cosa pubblica e che ha trovato realizzazione nei cosiddetti *qānūn*. Ancora da un punto di vista teorico, il *qānūn* dovrebbe rispettare quanto previsto dalla *šarīʿa*, e per tale ragione si colloca ad un rango inferiore rispetto a quest'ultima. In effetti, come sottolinea il Castro, la dialettica tra *šarīʿa* e *siyāsa šarīʿa*[12] è una problematica che attraversa tutta la storia giuridica dell'*islām*. Sin dagli albori, la scienza elaborata dai *fuqahāʾ* ha dovuto subire interferenze da parte del potere costituito, con la consequenziale applicazione di norme di *siyāsa* (perdendo di volta in volta parte del suo carattere extrastatuale, il quale per l'appunto non prevede ingerenze da parte di organi statuali).

---

[8] Francesco Castro, *Il modello islamico*, a cura di Gian Maria Piccinelli (Torino: Giappichelli Editore, 2007), 3.
La *siyāsa šarīʿa*, il cui compito è quello di curare e preservare gli interessi degli uomini e mantenere l'ordine nella società, nasce proprio per rispondere alle esigenze della comunità nel pieno rispetto della *šarīʿa*, opponendosi così alla *siyāsa ẓālima* che rappresenta un atto di governo ingiusto. Cfr. Gambaro Antonio e Rodolfo Sacco, "Il diritto dei paesi islamici", in *Sistemi giuridici comparati* (Torino: UTET, 3ª ed., 2008), 353.

[9] Le fonti del diritto o i cosiddetti *usūl al-fiqh* sono: il Corano, la *sunna*, *l'iǧmāʿ* e il *qiyās*. Le prime due fonti menzionate sono direttamente collegate alla rivelazione divina, da qui il carattere sacro e immutabile del *fiqh*.

[10] Da distinguere però dal diritto canonico, così come inteso nella tradizione giuridica occidentale. Cfr. René David, "Altre concezioni dell'ordine sociale e del diritto – Il diritto islamico", in *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, trad. Rodolfo Sacco (Padova: CEDAM, 2004), 389.

[11] Basti pensare al periodo dell'*iǧtihād* durante il quale lo sforzo interpretativo ha in realtà portato a una vera e propria creazione del diritto. Questo, inoltre, è stato un periodo di rapida evoluzione del *fiqh*, al quale venne richiesta un'ampia capacità di adattamento alle nuove esigenze della società in espansione.

[12] Questa dialettica si affianca a quella tra *dawla* e *umma*, dove con il primo termine si indica lo Stato, mentre con *umma* si intende la comunità islamica nel suo insieme senza alcun riferimento ad un preciso luogo geografico.

Già a partire dal I secolo dell'égira, il diritto islamico si era mostrato permeabile a influssi provenienti dall'esterno, che a quell'epoca erano ad opera soprattutto dei non-arabi convertiti all'*islām*, sebbene sia da supporre che i giuristi musulmani siano stati influenzati in modo non del tutto consapevole[13].

Ad ogni modo, non è nostra intenzione dilungarci sulle vicende storiche che hanno caratterizzato la nascita e l'evoluzione della scienza giuridica nei primi secoli. Tale digressione sarebbe fuori dal nostro interesse[14] e ci allontanerebbe da questioni di maggiore importanza; preferiamo piuttosto concentrarci su avvenimenti più recenti, partendo dal XIX secolo con l'Impero ottomano.

I.2 La codificazione nell'Impero ottomano

Nella storia del diritto musulmano, l'islamizzazione dell'Impero ottomano rappresenta un fattore di notevole importanza. La *šarīʿa* divenne fondamento dell'intero sistema su cui si basava l'amministrazione e il diritto musulmano nella sua versione hanafita[15] si diffuse su tutto il territorio. La *šarīʿa* non rimase però l'unica legge dell'Impero, giacchè i diversi sultani sentirono l'esigenza di emanare delle norme al fine di preservare la loro autorità. Essi si sentivano legittimati nello svolgere tale attività, poiché sostenevano che fosse la *šarīʿa* stessa a conferire loro il potere di redigere nuove norme[16]. L'azione legislativa intrapresa dai diversi sultani[17] si dispiegava attraverso i *qānūn-nāme*, ovvero raccolte di norme.

Il XV e il XVI secolo furono testimoni di un'intensa attività, portata avanti dai diversi sultani, i quali all'interno di questi codici fecero ampio uso del diritto musulmano: il diritto penale, il diritto di guerra, il diritto fondiario e molte altre questioni furono affrontate con estrema precisione. Col tempo non vennero a mancare motivi di scontro con la *šarīʿa*, la quale era

[13] Agostino Cilardo, *Teorie sulle origini del Diritto islamico* (Roma: Istituto per l'Oriente, 1990), 196.

[14] Per un approfondimento su tale tematica cfr. Joseph Schacht, *Introduzione al diritto musulmano* (Torino: Edizioni della fondazione Giovanni Agnelli, 1995), 9-117.

[15] La scuola hanafita fu la scuola ufficiale dell'Impero, ed è considerata la più liberale tra tutte le scuole teologico-giuridiche musulmane.

[16] Albert Hourani, *Storia dei popoli arabi*, trad. Vermondo Brugnatelli (Milano: Oscar Mondatori, 1992), 226-227.

[17] A Süleymān I venne attribuito il nome di *Qānūnī* (ovvero il legislatore), in virtù dello zelo profuso nell'attività legislativa.

gelosamente custodita dagli *ʿulamāʾ* e dai *quḍā* che non accettavano le norme previste nei *qānūn-nāme* e attesero l'indebolimento del potere centrale per riaffermare la supremazia della legge sacra. Nel XVII secolo assistiamo così alla decadenza della *siyāsa* ottomana, poiché molte delle norme precedentemente emanate vennero disapplicate o addirittura abolite e anche perché l'applicazione delle norme di *siyāsa* restava al di fuori di quella che era la giurisdizione ordinaria del *qāḍi*[18].

Tra l'Ottocento e il Novecento la *siyāsa* ottomana tornò ad avere un nuovo vigore grazie alla volontà dei governanti di riaffermare la loro autorità attraverso un potere accentrato; inoltre essi intendevano organizzare il governo dell'Impero in modo nuovo ed espressero tale aspirazione nell'Editto di Gülhane del 1839[19].

È proprio in questo contesto che si inserisce la legislazione delle *Tanẓīmāt* (1828-1876), che porta verso la risoluzione dell'annoso "conflitto" tra *šarīʿa* e *siyāsa šarīʿa*, con il prevalere di quest'ultima.

Le *Tanẓīmāt,* o riforme benefiche, hanno dato avvio a un inesorabile processo in cui la norma statale prende il sopravvento su quella sciaraitica[20]. Le intenzioni dell'Impero erano quelle di seguire una strada che conciliasse due opposte tendenze: da un lato la fedeltà alla tradizione giuridica musulmana, dall'altro un tentativo di acculturazione attraverso un processo che comportava la recezione di modelli giuridici provenienti dalla tradizione occidentale, e in particolar modo da quella francese. Inoltre possiamo far risalire a questo periodo un'altra vera novità, ovvero quella della formazione di tribunali *niẓāmiyya* (civili).

In questo fondamentale, seppur relativamente breve, periodo venne "*istituzionalizzato un esteso dualismo con l'aperta attività legislativa non islamica*"[21]. In realtà, i testi occidentali non vennero presi semplicemente come modello ma furono, in alcune occasioni, tradotti fedelmente: il Codice di commercio (*qānūn i-tiğaret*) del 1850 risulta una vera e propria traduzione di quello francese del 1807, al punto tale che era previsto anche il pagamento di interessi, severamente vietati nel diritto islamico[22]. Già questo primo esempio risulta essere

---

[18] Francesco Castro, *Lineamenti di storia del diritto musulmano. Vol. II. Dall'Impero ottomano alla Repubblica di Turchia* (Venezia: Coop. Libraria Editr. Cafoscarina, Università di Ca' Foscari, 1979), 24.

[19] "*Ma negli ultimi centocinquant'anni, a causa di un susseguirsi di cause difficili e diverse, non si ottemperò alla sacra šarīʿa né vennero seguite regole benefiche; conseguentemente, la sua forza e prosperità di un tempo si sono trasformate in debolezza e povertà. […] Ripieni di fiducia nell'aiuto dell'Altissimo, e sicuri del sostegno del nostro Profeta, riteniamo necessario ed importante d'ora in avanti introdurre una nuova legislazione allo scopo di conseguire un'efficace amministrazione del governo ottomano e delle sue province*". (Hourani, *Storia,* 272).

[20] Castro, *Il modello*, 90.

[21] Castro, *Lineamenti*, 92.

[22] Francesca Mariani, "L'incontro con i Paesi islamici", in *La tradizione giuridica occidentale*. *Testo e materiali per un confronto civil law common law*, ed. Vincenzo Varano e Vittoria Barsotti (Torino: Giappichelli Editore, 5ª ed., 2014), 542.

un'importante manifestazione della volontà dei sovrani ottomani, i quali, procedendo con le loro codificazioni, sottraevano la materia giuridica dal campo d'azione del diritto islamico. Il Codice di commercio recepì solo il primo e il terzo dei libri del Codice di commercio francese, tralasciando la materia trattata nel secondo e nel quarto, che saranno successivamente codificati in due distinti codici: uno del commercio marittimo e l'altro sulla procedura commerciale.

Tra i più importanti testi legislativi di questo periodo infatti ritroviamo il Codice di commercio marittimo del 1863 e la *Mağalla*[23] (1870-1877). Proprio il Codice di commercio marittimo ottomano ebbe grande successo e diffusione nel mondo arabo, poichè fu il solo testo ottomano ad essere recepito, sebbene non in versione integrale, anche in Egitto[24], dove rimase in vigore fino al 1990, e ancora oggi è possibile ritrovarlo in Iraq. Oltre a presentarsi come un codice eclettico, poiché condensava in un unico testo norme derivanti dal codice francese e da quelli spagnolo, belga, prussiano, del Regno delle Due Sicilie e del Regno di Sardegna, portava con sé un'importante novità: prevedeva l'esistenza di assicurazioni marittime ovvero ammetteva la possibilità di stipulare contratti aleatori[25].

La *Mağalla*, in modo erroneo chiamata anche Codice civile ottomano, che condensava norme di scuola hanafita in materia di diritto privato[26], seguiva una strutturazione di tipo prettamente occidentale, ovvero la suddivisione in articoli e regolava la materia che trattava di obbligazioni e contratti, parte di cui era stato privato il Codice di commercio. Il nuovo testo si proponeva come un codice laico non pensato per i tribunali dei *quḍā*, i quali infatti si opposero fortemente alla messa in atto di tali norme, ostacolandone l'applicazione. Nonostante ciò, la *Mağalla* rimase in vigore e continuò ad esistere anche dopo la caduta dell'Impero ottomano, costituendo il codice civile, fino alla Seconda Guerra Mondiale, in Siria e Libano, e ancora oggi continua ad essere alla base del diritto civile a Cipro e in Giordania[27].

Infine, nel 1917 venne promulgata la legge ottomana della famiglia, che costituì un ulteriore passo verso la laicizzazione del diritto musulmano. Possiamo affermare che da sempre lo

---

[23] *Mecelle* secondo l'attuale grafia turca. I codici tunisini sono ancora oggi chiamati *Mağalla*.

[24] L'Egitto faceva parte dell'Impero ottomano, ma realizzava le riforme secondo modelli differenti che spesso costituivano uno stimolo per quelle realizzate dalla Sublime Porta.

[25] L'alea, in arabo غرر, indica il pericolo, il rischio. Il divieto per il contratti aleatori nasce da un versetto coranico (5:90), che vieta il gioco d'azzardo: "*O voi che credete! In verità il vino, il maysir, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie sono sozzure, opere di Satana; evitatele a che per avventura possiate prosperare*". Cfr. Alessandro Bausani (a cura di), *Il Corano* (Bergamo: BUR, 2008), 84-85.

[26] La *Mağalla* tralascia il diritto di famiglia e quello delle successioni. David, "Altre concezioni", 400.

[27] Bernard Botiveau, *Loi islamique et droit dans les sociétés arabes. Mutations des systèmes juridiques du Moyen-Orient* (Paris: Karthala, 1993), 144.

statuto personale costituisce una vera e propria *roccaforte della šarīʿa*[28]. Infatti, fino a quel momento, tutti i tentativi di codificazione in tale ambito si erano conclusi con un fallimento. Questo codice si presentava fortemente innovativo rispetto al passato per alcuni aspetti quali ad esempio: l'uso di norme provenienti da altre scuole giuridiche oltre a quella hanafita[29] e il superamento dei principi di personalità e confessionalità, in quanto non venivano operate differenze in base al culto[30]. Il codice però non ebbe lunga vita e già nel 1919 venne abrogato, ad esclusione di alcuni paesi come Siria, Libano e Palestina, dove rimase in vigore fino a qualche anno dopo la caduta dell'Impero ottomano[31].
Castro considerò le *Tanẓīmāt* come un primo importante passo verso la laicizzazione del diritto musulmano, un processo che, a suo avviso, potrebbe portare all'applicazione della *šarīʿa* nel solo ramo delle *ʿibādāt*[32].

I.3 Le codificazioni dei paesi arabi dopo l'Impero ottomano

Nel 1918, con la caduta dell'Impero ottomano, i territori che ne facevano parte assursero a stati nazionali, ma attraverso un mandato della Società delle Nazioni, Gran Bretagna e Francia eserciteranno un controllo di tipo amministrativo che limiterà la loro piena sovranità. La spartizione dei territori che avevano fatto parte dell'Impero ottomano avvenne nel 1920 durante la Conferenza di Sanremo, organizzata dall'allora capo del governo italiano, Francesco Saverio Nitti[33]. L'intero mondo arabo, con rarissime eccezioni, venne così spartito tra le potenze europee.

---

[28] Questa parte del diritto è quella che oppone una maggiore resistenza al processo di acculturazione, che con modalità differenti ha invece toccato altri campi del diritto nei paesi arabi. L'espressione "*roccaforte della šarīʿa*" è tratta dal libro *Shariʿa* (vedi nota 6).
[29] Ciò è reso possibile grazie all'uso del *talfīq*, che permettere di fondere insieme norme provenienti da diverse scuole giuridiche.
[30] *Ces réformes eurent un grand retentissement dans le monde arabe et un impact certain dans deux domaines. D'un côté, en proclamant l'égalité de tous les sujets de l'empire, quelle fût leur appartenance communautaire,* […] *de l'autre la rationalisation de l'ordre judiciaire et l'adoption de législations européennes* […]. (Botiveau, *Loi islamique*, 104).
[31] Castro, *Il modello*, 101.
[32] Castro, *Lineamenti*, 92.
[33] Roberto Barbieri (a cura di), *Uomini e tempo contemporaneo* (Milano: Editore Jaca Book, 1986), 242.

Questa situazione storica è sicuramente complice dell'accelerazione delle riforme che portarono ad un'ulteriore laicizzazione del diritto, proseguendo sul cammino già tracciato dalla Sublime Porta. Un avvenimento degno di nota è che questi paesi iniziano a dotarsi di una propria Costituzione[34] (*dustūr*), anche a causa dell'imposizione dei governi occidentali, restringendo così ancora di più il campo d'azione del diritto musulmano e privandolo in parte di alcune di quelle caratteristiche peculiari sopra descritte, come l'extrastatualità (i nuovi codici erano infatti promananti da entità statuali).

All'indomani dello sgretolamento dell'Impero ottomano alcuni paesi compieranno un importante percorso riformista; accenniamo brevemente ad alcuni di essi.

L'Egitto, che già ai tempi dell'Impero costituiva una sorta di provincia autonoma, sarà protagonista di riforme nel campo del diritto di famiglia e di quello penale. Le nuove norme promulgate, presentavano un carattere eclettico attraverso l'uso del *talfīq*. Inoltre, nel 1937, vennero aboliti i Tribunali misti grazie alla Convenzione di Montreux, che rappresentò un ulteriore passo in quel processo che abbiamo definito come laicizzazione del diritto. Spostandoci più ad Oriente, i paesi maggiormente degni di nota sono l'Iraq e il Libano, in cui rilevante fu l'apporto dei sistemi giuridici delle potenze mandatarie. Nel primo di questi paesi venne emanato il cosiddetto Codice penale di Baghdad del 1918, che però non possedeva un'impronta marcatamente britannica, sebbene fosse di stampo eurocontinentale. La *Mağalla* e il Codice di commercio ottomani rimasero invece in vigore. Alla luce di queste brevi informazioni, possiamo però affermare che il sistema britannico ebbe una scarsa influenza in Iraq, così come in Transgiordania. Diverso invece è il caso della Palestina, dove vennero applicate leggi di *common law* già presenti in altre colonie britanniche e i Tribunali furono retti da giudici britannici.

Il Libano, invece, vide un maggior fervore nella produzione giuridica di quel periodo. Al famoso comparatista Josserand[35] verrà affidato il compito di redigere un nuovo Codice delle obbligazioni e dei contratti di stampo occidentale. Il nuovo codice entrato in vigore nel 1934 sarà integrato con norme sciaraitiche e sostituirà la *Mağalla*, decretando la fine del sistema

[34] La Tunisia sarà la prima tra i paesi arabi a dotarsi di una Costituzione già nel 1861, quando faceva ancora parte dell'Impero ottomano. Anche in questo testo è possibile rinvenire forti influenze provenienti dal sistema francese. Per un approfondimento sul tema cfr. Maurizio Oliviero, *Le Costituzioni del Maghreb* (Milano: Giuffré, 2003).

[35] Josserand aveva preso parte al progetto per la redazione di un codice delle obbligazioni e dei contratti italo-francese. Tale codice non vide mai la luce, ma fu sicuramente un importante spunto per la redazione del nuovo testo libanese.

ottomano. In tal modo il Libano si avvicinava al sistema tunisino il quale proponeva una duplice codificazione per i diritti reali e le proprietà immobiliari[36].

I.3.1 I tre modelli di codificazione

Come abbiamo potuto appena constatare, il diritto sciaraitico si mostra particolarmente debole in alcuni campi, lasciando sempre più spazio a una codificazione di tipo statuale. Il processo di acculturazione giuridica[37] e recezione di nuovi modelli, che si intensifica in questo periodo, trova espressione in tre diversi modelli di codificazione: il modello ottomano, il modello egiziano e il modello maghrebino.

1. Il modello ottomano è il più antico tra i tre. È caratterizzato da una fedele imitazione del diritto francese nel campo del diritto commerciale e marittimo e da una condensazione di norme della scuola hanafita in materia di contratti e obbligazioni. Il modello ottomano ebbe ampia diffusione e continuò ad esistere anche all'indomani della caduta dell'Impero. I paesi che adottarono tale tipo di modello vennero indicati con l'espressione di *bilād al-Mağalla* e successivamente presero il nome di *bilād al-taqnīn al-madanī al-ḥadīṯ*, ovvero paesi di legislazione moderna. Esso si diffuse non solo nei territori facenti parte dell'Impero ma anche in Marocco, che mai ne fece parte; dobbiamo invece escludere dal campo di influenza del modello ottomano l'Algeria, che nel 1830 venne colonizzata dai Francesi e ricevette un diretto influsso dalla potenza europea piuttosto che dall'Impero[38].
2. Il modello egiziano, a differenza di quello ottomano, riproduce anche la duplicazione dei codici proposta dal sistema francese[39] e godrà di un enorme successo nel mondo arabo, anche grazie all'importante attività svolta dal celebre giurista egiziano ʿAbd Al-Razzāq Al-Sanhūrī. I paesi che recepiranno il modello egiziano nel corso del Novecento dopo

[36] Castro, *Il modello*, 105.
[37] Per acculturazione giuridica intendiamo un processo che porta alla trasformazione della società attraverso l'inserimento di nuove norme giuridiche. Francesca Mariani precisa come tale termine sia portatore di una sorta di "giudizio negativo", poiché prevede il passaggio da un diritto primitivo a uno civilizzato, cfr. Mariani, "L'incontro", 539.
[38] Nel caso dell'Algeria è possibile parlare di un vero e proprio diritto franco-musulmano.
[39] Il modello francese, sviluppatosi con Napoleone, prevede un Codice civile e un Codice del commercio espressione di due contrapposte parti della società della Francia di allora: la nuova classe imprenditoriale e capitalista e la vecchia classe fondiaria.

l'ottenimento dell'indipendenza saranno: la Libia, l'Algeria, l'Iraq, la Giordania e alcuni paesi della Penisola araba, con la sola eccezione dell'Arabia Saudita[40].

3. Il modello maghrebino è invece il più giovane tra i tre e nasce in Tunisia. La particolarità di tale modello che lo contrappone ai due sopracitati è che si tratta di un sistema monocodice, basato su un codice delle obbligazioni e dei contratti, che subisce però diverse modifiche in Marocco, dove si presenta sotto tre distinti codici in quella che possiamo definire la "variante marocchina"[41]. Altra caratteristica del codice tunisino è la denominazione araba di *Mağalla* e non *qānūn* (come in Marocco). Questa particolare scelta è stata dettata dalla volontà di voler dare l'impressione che il nuovo codice, come quello ottomano precedente, fosse una condensazione di norme di diritto musulmano, ma di scuola malikita (maggiormente presente e seguita in Tunisia). Alla realizzazione del codice tunisino collaborò David Santillana, il famoso giurista italo-tunisino con il suo *Avant-projet*, dal quale è possibile evincere lo sforzo compiuto nel cercare di armonizzare tra loro norme di derivazione francese con quelle tipiche del diritto musulmano, sia di scuola malichita che hanafita. La destrezza con cui maneggia tali fonti lascia intuire la sua profonda conoscenza del diritto.

   La variante marocchina, come è stato anticipato, differirà da quella tunisina per l'adozione di tre distinti codici: uno delle obbligazioni e dei contratti, uno del commercio e infine un ultimo del commercio marittimo.

I.4 Il successo del *civil law*

Joseph Schacht fa risalire le prime influenze del diritto occidentale su quello musulmano ai primi secoli dell'*islām*. Émile Tyan, grande giurista libanese, dal canto suo, tiene a precisare che il fenomeno avvenuto nei primi secoli di sviluppo del diritto islamico è ben diverso da quello che ha preso forma in tempi più recenti[42]. Infatti, mentre nel primo caso si trattava di

[40] L'Arabia Saudita ha in parte adottato dei codici moderni, come la legge sulle società commerciali e dei titoli di credito. Tutto ciò è avvenuto con lentezza e cautela, e adottando una terminologia altrettanto attenta, come possiamo evincere dall'uso costante del termine *niẓām* piuttosto che il più comune *qānūn*.

[41] Castro, *Il modello*, 126-128.

[42] Émile Tyan, *Les rapports entre droit musulman et droit européen occidental en matière de droit civil*. Al-Andalus 26 (1961): 326.

organizzare *ex novo* un sistema giuridico, in base alle esigenze della neonata comunità, nel secondo caso invece era già presente un *corpus* giuridico, tra l'altro esistente da secoli, che è stato modificato introducendo elementi del tutto nuovi provenienti da differenti culture giuridiche[43].

Nel periodo che segue la Seconda Guerra Mondiale, prende avvio un'intensa attività di codificazione che coinvolge sia il settore regolato da norme statuali, sia quelli da sempre disciplinati dal diritto musulmano (il diritto di famiglia e successorio). Con l'indipendenza, nei diversi paesi arabi si dà avvio a due processi che si sviluppano parallelamente: da un lato quello che porta verso un'ulteriore occidentalizzazione dei codici, dall'altro un movimento del tutto opposto spingeva verso una riaffermazione dei principi della *šarīʿa*[44].
Questo è anche il periodo in cui si diffonde in tutto il mondo arabo il codice civile egiziano del 1948, alla realizzazione del quale parteciparono i più importanti giuristi del tempo: egiziani, francesi, ungheresi e belgi, i quali resero tale testo (che diventerà un vero e proprio modello di codificazione per numerosi paesi, al punto tale da poter essere definito come un codice pan-arabo) il frutto di un'interessante attività comparatistica[45].
Con modalità fortemente differenti tra loro, la maggior parte dei paesi arabi si è dotata di un sistema giuridico ispirato alla tradizione occidentale. Ovviamente non è possibile generalizzare e ci sembra opportuno operare una giusta distinzione che può essere fatta in base al grado di 'allineamento' al sistema occidentale: l'Arabia Saudita e il Sultanato dell'Oman hanno preferito restare maggiormente fedeli al diritto musulmano classico; Egitto, Siria e Marocco hanno optato per un sistema più apertamente ispirato a quello occidentale di *civil law*
È necessario precisare inoltre che la codificazione è un'idea completamente estranea all'*islām* e tale processo ha operato "*une véritable révolution culturelle dans le monde arabo-musulman*"[46].

---

[43] La codificazione stessa è un elemento estraneo alla cultura giuridica musulmana. Nella concezione islamica non viene riconosciuto all'autorità il potere di legiferare, considerata l'origine divina della legge.
[44] Gianmaria Ajani e Barbara Pasa, "La tradizione giuridica islamica", in *Diritto comparato. Casi e materiali* (Torino: Giappichelli Editore, 2013), 528. Mariani, "L'incontro", 540.
Ancora oggi è possibile distinguere tra tre diverse tendenze in contrasto tra loro: i modernisti propongono un'occidentalizzazione del diritto; i tradizionalisti propendono per un rinnovo della tradizione giuridica senza però rinnegare le origini, e infine i fondamentalisti che rifiutano qualsiasi aspetto che appartenga alla tradizione occidentale e auspicano la costruzione di uno Stato teocratico che applichi rigorosamente la Legge coranica. Cfr. Losano, "Il diritto", 364.
[45] Castro, *Il modello*, 107.
[46] Al-Dabbagh, Harith «Quelques aspects de l'imprégnation du droit des obligations des pays arabes par la culture juridique civiliste», *Revue de l'ERSUMA: Droit des affaires - Pratique Professionnelle*, N° Spécial IDEF - Mars 2014, *Les systèmes de droit civil des pays du Sud*.

Il *Code Napoléon*, grazie alla sua modernità, riscosse un enorme successo in tutta Europa ed ebbe una grande diffusione anche nel mondo arabo dal quale venne ampiamente recepito. Al-Dabbagh ci ricorda che la recezione giuridica non è il semplice trasferimento di norme, bensì il trasferimento delle idee che sottostanno a tali norme. Si tratta di dare un *colore nazionale* alle norme prese in prestito, adottando una sorta di sintesi e perfezionamento, aggiungendo, modificando o completando sulla base del contesto socio-economico. Inoltre possiamo spiegare il maggior successo del sistema di *civil law* piuttosto che di quello di *common law*, anche in paesi che rientravano sotto la sfera d'influenza della Gran Bretagna, prendendo in considerazione la caratteristica che più distingue questi due sistemi. Il *common law* è un diritto non scritto, al quale è impossibile avere accesso se si ignora la giurisprudenza nel quale è radicato, e inoltre bisogna tenere in considerazione il prestigio di cui godeva il *Code civil français*. A tal proposito, il caso dell'Iraq risulta esemplificativo. Sin dal loro arrivo a Bassora nel 1914, gli Inglesi avrebbero voluto sostituire il diritto ottomano, imponendo le leggi e la struttura giudiziaria già messa in atto nelle Indie. Introdussero riforme in materia successoria, commerciale e marittima, ma l'impresa si tradusse in un fallimento. Infatti, il diritto ottomano era già ben radicato sul territorio iracheno e anche i giudici possedevano una formazione mista di diritto islamico e diritto della tradizione di *civil law*, con una scarsa familiarità al sistema di *common law*. Considerati gli scarsi risultati ottenuti, già nel 1921 la potenza occupante decise di restaurare il sistema vigente in precedenza. Per le stesse ragioni, l'Egitto rimase legato al sistema giuridico francese, nonostante fosse sotto il controllo inglese. L'unico paese in cui il sistema di *common law* attecchì con successo fu il Sudan.

Ad ogni modo, la semplice recezione giuridica non è di per sé sufficiente a instaurare e mantenere un diritto. È necessario un sentimento di appartenenza e di appropriazione. In questo processo, un ruolo fondamentale è dunque giocato dai giuristi. Già a partire dalle grandi riforme ottomane del XIX secolo, vi sono dei cambiamenti che hanno operato su diversi livelli: i *quḍā* sono stati sostituiti da dei giudici di stato, sono nati i primi avvocati e sono state modificate le pratiche.

I.5 I codici oggi[47]

Secondo la classificazione proposta da Al-Dabbagh, possiamo distinguere i codici dei paesi arabi secondo il grado d'influenza del diritto occidentale in codici d'ispirazione romanista (a loro volta suddivisi in codici redatti durante l'epoca coloniale e codici risalenti al periodo post-coloniale), codici ibridi e codici islamici.

I codici che si ispirano alla tradizione romanista del periodo coloniale furono per la maggior parte compilati sotto la pressione delle potenza occidentali. Ad esempio il Codice delle obbligazioni e dei contratti (C.O.C.) tunisino fu il frutto della volontà francese. Dopo il Trattato di La Marsa del 1883 fu disposta, infatti, la redazione di codici seguendo il modello francese. La commissione fu presieduta dal già ben noto David Santillana, che con una sapiente opera da comparatista utilizzò nel codice norme provenienti dal diritto francese, tedesco, italiano e belga; scegliendo ogni volta la norma che a suo parere meglio si adattava alla realtà socio-culturale della Tunisia. Il risultato finale sarà un'opera di fattura europea, francese principalmente, conforme al diritto musulmano di scuola malikita. Il C.O.C tunisino, come precedentemente detto, sarà modello per quello marocchino del 1913. Entrambi i codici sono ancor oggi in vigore nei due paesi.

Un'esperienza simile è stata vissuta dal Libano, che all'indomani della caduta dell'Impero ottomano sarà posto sotto il controllo francese.

Tra i codici che furono redatti all'indomani dell'indipendenza citiamo il Codice civile egiziano del 1948, vero modello in tutto il mondo arabo. In questo caso non fu imposta la volontà coloniale, ma la redazione di queste nuove norme scaturiva da un sentimento nazionalista. Anche stavolta il testo finale nacque da un'intensa attività comparatista tra le varie norme europee e a volte anche da norme giurisprudenziali derivanti dalla pratica dei tribunali misti. Il primo tra i paesi arabi a recepire il codice egiziano fu la Siria già nel 1949, seguirono l'Iraq (1951), la Libia (1953), il Sudan (1971), l'Algeria (1975), il Kuwait (1980) e per il finire il Bahrein e il Qatar rispettivamente nel 2001 e nel 2004, a testimonianza dell'importanza che il codice ormai sessagenario riveste.

Per quanto riguarda i codici che invece hanno prettamente uno stampo islamico, ritroviamo i testi della Giordania, degli Emirati Arabi Uniti e dello Yemen. I redattori di tali opere, senza

[47] Le informazioni di questo paragrafo sono tratte da Al-Dabbagh, *Quelques aspects* (vedi nota 46).

rigettare *in toto* alcune norme occidentali, si sono rifatti alla materia elaborata dai *fuqahā'*, riprendendo così alcuni istituti tipici del diritto musulmano. In questo caso l'opera del legislatore viene riconosciuta come un adattamento della Legge divina immutabile. Nonostante l'impronta chiaramente islamica, questi testi lasciano trasparire sia nella forma che in alcuni contenuti l'influenza occidentale. La struttura ricalca infatti quella dei testi della nostra tradizione e inoltre vengono riprese alcune disposizioni che meglio si adattano alla società contemporanea, rimanendo però sempre conformi ai dettati sciaraitici.

CAPITOLO II

II. BREVI CENNI SULLE OBBLIGAZIONI

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [...]"

"O voi che credete, adempite ai patti. […]"[48] (Corano 5:1)

Il capitolo che segue fornisce una breve panoramica sulla materia delle obbligazioni. Esso non vuole essere esaustivo, ma semplicemente funzionale alle nostre esigenze: introdurre alcuni concetti base sulla teoria delle obbligazioni, poiché esse saranno l'argomento del *corpus* dei testi del Capitolo III.
Il presente capitolo è prettamente descrittivo e per tale ragione saranno volontariamente tralasciati dibattiti e problemi giurisprudenziali, i quali esulano dal nostro interesse.

II.1 Definizione di obbligazione

Nel nostro codice civile non è presente alcuna definizione di obbligazione. Il legislatore si è limitato a descriverla come segue[49]:

Art. 1173 c.c. – *Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico*.

A ben guardare possiamo ritrovare una definizione molto simile nei Codici delle obbligazioni e dei contratti del Marocco e della Tunisia, differisce invece quella del Codice libanese.

[48] Bausani, *Il Corano*, 74.
[49] Giuseppe Amadio e Francesco Macario (a cura di), *Diritto civile. Norme, questioni, concetti.* Vol. I (Bologna: Il Mulino, 2014), 320. L'obbligazione è definita anche come "rapporto obbligatorio", "diritto di credito" e "diritto di debito".

الفصل 1 – تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن اشباه العقود وعن جرائم وعن اشباه الجرائم. (Marocco)

Articolo 1 – Le obbligazioni derivano da accordi o altre dichiarazioni di volontà, dai quasi contratti, dai delitti e dai quasi delitti.

الفصل الأول – تعمير الذمة يترتب على الاتفاقات وغيرها من التصريحات الإرادة وعن شبه العقود والجنح وشبهها. (Tunisia)

Articolo 1 – La formazione dell'obbligazione deriva da accordi, da altre dichiarazioni di volontà, dai quasi contratti, dai delitti e dai quasi delitti.

المادة 1 – الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين. (Libano)

Articolo 1 – L'obbligazione è un vincolo giuridico che si instaura tra una o più persone fisiche o giuridiche nella qualità di debitori e una o più persone qualificate come creditori[50].

Ad ogni modo, possiamo definire l'obbligazione come quel rapporto o vincolo giuridico tra due o più soggetti, che identifichiamo nelle persone del debitore e del creditore, i quali sono portatori di interessi contrapposti. Nella tradizione dei paesi arabi non è presente una vera e propria teoria delle obbligazioni e non esiste neanche una definizione precisa delle stesse, come abbiamo appena potuto constatare[51]. L'elemento centrale, attorno al quale ruota l'intera teoria delle obbligazioni, è il concetto di *dayn*, ossia un rapporto tra due persone capaci di obbligarsi.

Il *dayn* costituisce un diritto patrimoniale, che sia di credito o di debito, il quale vincola la cosiddetta *ḏimma* (la custodia: nel senso che il debitore tiene la prestazione a cui è obbligato, in custodia per il creditore)[52].

A proposito dei diritti patrimoniali, occorre specificare che anche i diritti reali rientrano tra questi, e dunque nel concetto generale di patrimonio (*māl*). Nonostante ciò, i giuristi arabi hanno elaborato due teorie differenti, come è avvenuto in altri sistemi giuridici[53]: i diritti reali sono il diritto immediato di una persona verso una cosa (*ḥaqq mutaʿalliq bi al-ʿayn*), mentre le obbligazioni sono dei diritti personali, quindi il diritto di un uomo verso un altro *(ḥaqq mutaʿalliq bi l-ḏimma*)[54].

[50] Traduzioni in italiano di chi scrive.

[51] Alba Negri, "Diritto islamico", in *Sistemi giuridici nel mondo*, ed. Alba Negri et al. (Torino: Giappichelli Editore, 2010), 282.

[52] David Santillana, *Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita.* Vol. II (Roma: Istituto per l'Oriente, 1938), 2.

[53] Francesco Galgano, *Istituzioni di diritto privato* (Padova: CEDAM, 2000), 135.

[54] Santillana, *Istituzioni*, 1.

Perché vi sia un'obbligazione, sono necessari alcuni elementi costitutivi che possiamo identificare con il creditore (il soggetto attivo dell'obbligazione, il quale ha diritto all'esecuzione della prestazione), il debitore (soggetto passivo, tenuto ad eseguire l'obbligazione) e l'oggetto dell'obbligazione, ovvero la prestazione dovuta[55]. I soggetti devono possedere la capacità giuridica[56] di obbligarsi, atto che si realizza attraverso una dichiarazione di volontà.
Nel diritto musulmano, anche le obbligazioni, allo stesso modo di molti altri istituti, sono rette dai principi dettati dal Corano: il rispetto degli impegni assunti e della parola data, il divieto di un ingiusto arricchimento e la precisa determinazione delle parti e dell'oggetto dell'obbligazione.

È possibile distinguere diversi tipi di obbligazione: naturali, pecuniarie, solidali, alternative, divisibili e indivisibili. In questa sede verranno prese in esame esclusivamente quelle solidali, alternative, divisibili e indivisibili. Le prime presentano delle particolarità relativamente ai soggetti dell'obbligazione; le obbligazioni alternative, divisibili e indivisibili, invece, si caratterizzano per il diverso modo di essere dell'oggetto[57].
I diversi tipi di obbligazione appena menzionati verranno qui presentati esaminando alcune delle loro caratteristiche costitutive peculiari; in seguito, invece, le norme che li regolano verranno analizzate da un punto di vista linguistico.
La presentazione che ne sarà proposta in quanto segue è volutamente sintetica, poiché l'aspetto prettamente giuridico non è di nostro interesse, ma risulta necessario per meglio comprendere la materia trattata nei capitoli successivi.

[55] Galgano, *Istituzioni*, 138-139.
[56] La capacità giuridica è regolata dalla medesima legge dello statuto personale.
[57] D'Emilia, "Le varie specie di obbligazioni nel codice libanese". In *Oriente Moderno*, Anno XXVII, n. 10-12, 1947, 227-228.

II.2 I vari tipi di obbligazione

In questo paragrafo si procederà con una breve descrizione di alcune tipologie di obbligazioni: in particolare tratteremo delle obbligazioni alternative, solidali, divisibili e indivisibili. Le informazioni fornite sono tratte direttamente dai testi normativi che le regolano[58].

Si parla di **obbligazioni alternative**[59] nel caso in cui vi sia una pluralità dell'oggetto ma unicità nell'adempimento. Siamo in presenza, infatti, di un tipo di obbligazione il cui oggetto è costituito da due o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone soltanto una tra esse. In tal modo, l'obbligazione alternativa si distingue da quella semplice, il cui oggetto è un'unica prestazione. Di norma, la scelta (in arabo *iḫtiyār*) appartiene al creditore, ma esistono casi in cui questa è un diritto del debitore. Essa viene operata attraverso una semplice dichiarazione all'altra parte e per tale ragione la sua natura è semplicemente recettizia[60].
Il debitore è obbligato all'esecuzione di una sola delle due prestazioni nella sua interezza e non può obbligare il creditore ad accettare parte di una e parte dell'altra; allo stesso modo il creditore può esigere una sola prestazione, senza costringere il debitore ad eseguirne parte di una e parte dell'altra.

Come precedentemente osservato, perché vi sia un'obbligazione è necessario che siano presenti due soggetti: il creditore e il debitore. Le **obbligazioni solidali**[61], invece, sono caratterizzate da una pluralità di soggetti, che siano essi debitori e/o creditori. Nel caso in cui siano presenti più creditori, si parlerà di solidarietà attiva, mentre in presenza di più condebitori si avrà una solidarietà di tipo passivo.
La particolarità di questo tipo di obbligazione è che il creditore può esigere l'intera prestazione da uno solo dei debitori, poiché ognuno di essi risponde in solido; allo stesso modo il debitore può liberarsi verso tutti i creditori eseguendo la prestazione concordata, o il pagamento, nei confronti di uno solo di essi. I Codici, inoltre, prevedono il principio di non comunicabilità degli elementi pregiudizievoli (ad esempio, la costituzione in mora di uno dei creditori non può essere opposta anche agli altri) sia nei rapporti tra i debitori che in quelli tra

[58] Il Codice delle obbligazioni e dei contratti (C.O.C.) della Tunisia del 1907; il C.O.C del Marocco del 1913 e il C.O.C. libanese del 1934.
[59] Cfr. artt. 141 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 151 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 57 e sgg. C.O.C. Libano.
[60] Angelo Riccio, "Le obbligazioni alternative", in Massimo Franzoni (a cura di), *Le obbligazioni* (Torino: UTET, 2004), 1189.
[61] Cfr. artt. 153 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 163 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 11 e sgg. C.O.C. Libano.

creditori; allo stesso tempo è accettato il principio di estensività degli atti vantaggiosi (come potrebbe essere l'interruzione della prescrizione a favore di un creditore solidale, la quale viene estesa anche agli altri concreditori).
In entrambi i casi, la solidarietà tra creditori o debitori non può essere semplicemente presunta, bensì deve risultare dal titolo costitutivo dell'obbligazione o dalla natura stessa dell'affare. In tal senso è stata seguita la norma prevista dal *Code Napoléon*, il quale prevede quel *favor debitoris*, in virtù del quale la parziarietà è considerata la norma, mentre la solidarietà è l'eccezione[62].

Le obbligazioni indivisibili[63] sono considerate come una sorta di obbligazione solidale. Si è in presenza di un'obbligazione indivisibile nel caso in cui anche l'oggetto risulti tale, poiché non divisibile materialmente o moralmente, o se tale è il volere delle parti contraenti. In tal caso, come avviene anche per le obbligazioni solidali, ogni debitore può essere obbligato all'adempimento dell'intero debito. Ciò non avviene invece nel caso delle **obbligazioni divisibili**[64], dove ogni debitore, come si evince dal nome stesso dell'istituto giuridico, è obbligato solo per la propria quota. Costituisce un'eccezione il caso in cui siano presenti un creditore e un solo debitore: in questa particolare situazione, l'obbligazione non può che essere indivisibile, considerata la singolarità del soggetto passivo.

II.3 I modi di estinzione dell'obbligazione

L'estinzione dell'obbligazione può avvenire attraverso l'adempimento o il pagamento di quanto previsto dalla stessa, oppure attraverso altre modalità, come la dazione in pagamento, la compensazione ovvero la novazione[65]. Esse, in egual modo all'adempimento, hanno come effetto quello di porre fine al vincolo e di liberare il debitore.

[62] D'Emilia, "Le varie specie", 227.
[63] Cfr. artt. 181 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 191 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 70 e sgg. C.O.C. Libano.
[64] Cfr. artt. 186 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 196 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 76 e sgg. C.O.C. Libano.
[65] I corrispettivi arabi, di questi e altri termini, verranno indicati al Capitolo IV, poiché sussistono delle differenze lessicali tra i vari paesi che saranno oggetto del nostro interesse in separata sede.

Le diverse modalità di estinzione dell'obbligazione vengono elencate agli artt. 339, 319 e 290 rispettivamente dei Codici tunisino, marocchino e libanese, mentre nei successivi articoli, esse vengono descritte singolarmente e regolamentate in modo dettagliato.
Le informazioni che seguono sono, ancora una volta, tratte direttamente dai Codici in esame e in alcuni casi sono riportati dei riferimenti al diritto musulmano classico, in particolare relativamente alla scuola malichita secondo l'analisi del Santillana.

Il **pagamento**[66] o l'**adempimento**[67] avvengono quando il debitore esegue la prestazione stabilita, esattamente come concordato con l'altra parte contraente sin dall'origine dell'obbligazione. In tal modo, il debitore si libera dal vincolo, che viene considerato sciolto. Il pagamento o l'adempimento sono il modo di estinzione per eccellenza, poiché risolvono l'obbligazione in ogni suo effetto.
Il Codice marocchino e quello tunisino, all'interno del capitolo relativo al pagamento come modalità di estinzione, menzionano anche la **dazione in pagamento**[68]. Il Libano, invece, la inserisce in un capitolo separato, ossia come uno dei modi che estinguono l'obbligazione e da cui il creditore trae beneficio, ma che egli non ha diritto a richiedere. La dazione in pagamento può avvenire, però, solo nel caso in cui il creditore sia disposto e acconsente ad accettare una prestazione differente da quella che gli era dovuta in principio.
Secondo il Santillana, la dazione in pagamento, o la *datio in solutum*, non è assimilabile al pagamento, poiché tale soluzione non è contemplata al momento della formazione dell'obbligazione. Essa viene considerata dai giuristi come una vendita di credito, poiché si configura come lo scambio di un valore patrimoniale[69].

È altresì possibile estinguere un'obbligazione mediante la **compensazione**[70], la quale è applicabile quando le due parti contraenti sono allo stesso tempo debitore e creditore l'una dell'altra[71].

---

[66] Cfr. artt. 320 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 340 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 292 e sgg. C.O.C. Libano.
[67] La regola principale dell'adempimento è la buona fede, valore alla base di ogni rapporto tra Musulmani. Valga da esempio quanto prescritto all' art. 231 del C.O.C del Marocco, qui riportato nella versione ufficiale francese: "*Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature*".
[68] Cfr. artt. 318 e sgg. C.O.C. Libano.
[69] Santillana, *Istituzioni*, 86 e 103.
[70] Cfr. artt. 357 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 369 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 328 e sgg. C.O.C. Libano.
[71] I Codici tunisino e marocchino specificano inoltre che tale modalità non può aver luogo tra Musulmani se costituisce una violazione della legge religiosa.

La compensazione è però soggetta ad alcune condizioni: essa può avvenire solo tra debiti omogenei (ossia della stessa tipologia, ad esempio tra due crediti di denaro) ed entrambi devono essere liquidi ed esigibili. Non è invece necessario che i debiti siano della stessa quantità.
Nel diritto musulmano malichita, la compensazione è intesa come un contratto di tipo commutativo (*ʿaqd al-muʿāwaḍa*).

L'istituto della **confusione**[72] tra il creditore e il debitore causa la cessazione del vincolo giuridico dell'obbligazione. In questo caso, la persona del creditore e del debitore si fondono in una sola e ciò che ne consegue è la fine del rapporto. La confusione può avvenire sia *inter vivos*[73] sia *mortis causa* e può essere totale o parziale. È totale nel caso in cui l'obbligazione si estingue nella sua interezza, parziale quando ha luogo solo per una parte di essa. Quest'ultima possibilità potrebbe avvenire in caso di obbligazioni solidali attive: infatti, in presenza di più creditori e di un unico debitore, la confusione che si opera tra quest'ultimo e uno dei concreditori, estingue l'obbligazione solo nella misura della quota di quell'unico creditore, mentre il vincolo continua a sussistere nei confronti degli altri.

Anche la **novazione**[74] rientra tra i metodi per l'estinzione dell'obbligazione. Essa ha luogo nel momento della costituzione di una nuova obbligazione che sostituisce la precedente, la quale viene considerata estinta. Essa non può essere presunta, ma deve essere espressamente risultante dalla volontà delle parti. La novazione può essere operata in due modi:

1. quando entrambe le parti decidono di modificare l'obbligazione, anche solo relativamente alle modalità di esecuzione o rispetto a uno solo degli elementi costitutivi;
2. quando o il debitore o il creditore vengono sostituiti da uno nuovo.

L'ultimo caso menzionato costituisce l'istituto della **delegazione**[75], attraverso il quale il debitore, denominato in tal caso delegante, incarica un altro soggetto, ovvero il delegato, per assolvere il proprio debito nei confronti del creditore, detto delegatario. Nel caso in cui tutte

[72] Cfr. artt. 369 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 382 e sgg. C.O.C. Tunisia; art. 337 C.O.C. Libano.
[73] Ad esempio: l'affittuario di un immobile compra tale immobile dal proprietario mentre è ancora in corso il contratto di locazione. In tal caso, l'obbligazione derivante dalla locazione si estingue per confusione tra il creditore (il proprietario) e il debitore (l'affittuario), i quali si trovano uniti nella stessa persona in seguito all'acquisto dell'immobile.
[74] Cfr. artt. 347 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 357 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 320 e sgg. C.O.C. Libano.
[75] Cfr. artt. 217 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 229 e sgg. C.O.C. Tunisia.

le parti in causa accettino queste nuove condizioni, una nuova obbligazione ha origine e il creditore rinuncia ad ogni tipo di azione nei confronti del vecchio debitore, che è ormai libero dal vincolo anche nel caso in cui il debitore delegato dovesse risultare insolvente.
Nel diritto musulmano classico, secondo i Malichiti, la novazione non può essere considerata come un mezzo di estinzione dell'obbligazione, poiché troppo elevato sarebbe il rischio di usura (*ribā*), contraria ai principi islamici. Difatti, la modifica di una delle parti costituenti dell'obbligazione potrebbe essere un buon metodo per aggirare il divieto di ingiustificato arricchimento. Ancora secondo i Malichiti, la delegazione, invece, andrebbe considerata non tanto sotto l'aspetto che permette l'estinzione dell'obbligazione, ma piuttosto come un trasferimento di credito, e in quanto tale assimilabile a un contratto di vendita[76].

La stessa **remissione**[77] del debito, da parte del creditore verso il suo debitore, ha l'effetto di estinguere l'obbligazione ed essa ha valore solo nel caso in cui venga accettata dal debitore. Qualora la remissione sia stata fatta durante l'ultimo periodo di malattia del creditore, essa risulta valida e ha la sua piena efficacia solo se ratificata anche dagli eredi.
Nel caso di solidarietà attiva, la remissione compiuta da uno dei concreditori risulta valida solo per la quota di quel creditore, senza che possa essere opposta agli altri.
Tale istituto è considerato come una liberalità, ed è dunque sottoposto alle stesse condizioni degli atti di donazione.

L'obbligazione si considera estinta anche nel caso in cui sopravvenga **l'impossibilità della sua esecuzione**[78], per cause non imputabili al debitore e prima della sua costituzione in mora. Se l'obbligazione diviene ineseguibile solo in parte, il creditore può esigere la parte ancora possibile o richiedere la rescissione del contratto nel caso in cui la prima opzione pregiudichi il beneficio che ne trarrebbe.

Infine, ultimo dei modi di estinzione è la **prescrizione**[79]. Essa, secondo i tempi fissati dalla legge[80], estingue l'azione derivante dall'obbligazione, ma non l'obbligazione stessa. La prescrizione non è applicabile se l'obbligazione è garantita da un'ipoteca.

---

[76] È proprio tra i contratti di vendita che i manuali malichiti collocano la delegazione. Cfr. Santillana, *Istituzioni*, 106-107.
[77] Cfr. artt. 340 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 350 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 338 e sgg. C.O.C. Libano.
[78] Cfr. artt. 335 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 345 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 341 e sgg. C.O.C. Libano.
[79] Cfr. artt. 371 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 384 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 374 e sgg. C.O.C. Libano.
[80] La prescrizione generalmente opera dopo i quindici anni, tranne in alcuni casi espressamente previsti dalla legge, in cui è fissata dopo un anno di trecentosessantacinque giorni.

È altresì possibile interrompere la prescrizione: ciò avviene nel momento in cui il debitore riconosce il diritto del creditore, ad esempio se egli inizia a pagare con un acconto un debito arretrato o se richiede una dilazione per il pagamento.
La prescrizione estintiva ha inizialmente incontrato una forte opposizione da parte dei giuristi musulmani a causa di un *ḥadiṯ* in cui il Profeta dice: "*il diritto di un Musulmano non si estingue per decorso di tempo*"[81]. Col passare dei secoli, però, le esigenze commerciali hanno reso possibile il superamento di questo ostacolo e la prescrizione fa ormai parte delle legislazioni di tutti i paesi islamici ed è riconosciuta da tutte le scuole giuridiche, le quali hanno fissato un periodo di quindici anni per le obbligazioni, così come era indicato già nella *Mağalla*.

Due ulteriori concetti legati, come la prescrizione, al passare del tempo sono il **termine**[82] e la **costituzione in mora**[83]. Col primo ci si riferisce alla durata dell'obbligazione e alla sua efficacia nel tempo. Qualora l'obbligazione non dovesse avere una scadenza determinata, essa dovrà essere eseguita nell'immediato, eccetto il caso in cui il termine non risulti dalla natura stessa dell'obbligazione. Non tutti i contratti però hanno un termine, come illustrato dal contratto di matrimonio, la cui stessa essenza risiede nell'essere un vincolo permanente[84].
Quando il debitore lascia trascorrere il termine fissato per l'adempimento dell'obbligazione, senza aver assolto il proprio obbligo, egli risulta essere in mora. La costituzione in mora ha avvio nel momento in cui scade il periodo stabilito per l'esecuzione della prestazione: in tal momento il creditore può obbligare il debitore ad adempiere l'obbligazione, se ancora possibile, o in alternativa potrà richiedere la rescissione del contratto e i danni risultanti dall'inadempimento dell'obbligo. Il pagamento dei danni è dovuto sia in caso di mancata esecuzione, sia in caso di ritardo. Relativamente a ciò, la dottrina malichita classica non ammetterebbe invece un aggravarsi dell'obbligazione a causa del ritardo, in quanto il debitore inadempiente non deve nient'altro che la prestazione promessa[85].
Il debitore non è il solo a poter essere costituito in mora, anche il creditore può esserlo, nel caso in cui rifiuti, in assenza una valida causa, il pagamento o l'esecuzione della prestazione da parte del debitore. Dal momento in cui il creditore è costituito in mora, il deterioramento,

[81] Santillana, *Istituzioni*, 110
[82] Cfr. artt. 127 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 136 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 100 e sgg. C.O.C. Libano.
[83] Cfr. artt. 254 e sgg. C.O.C. Marocco; artt. 268 e sgg. C.O.C. Tunisia; artt. 253 e sgg. C.O.C. Libano.
[84] Santillana, *Istituzioni*, 36-37.
[85] Santillana, *Istituzioni*, 96.

la perdita o qualsiasi altro tipo di svalutazione della cosa dovuta, non sono più imputabili al debitore.

In ogni caso, l'istituto giuridico della mora non deve essere considerato con lo stesso rigore da cui è caratterizzato nel diritto romano. Il Corano consiglia di essere sempre indulgenti nei confronti di un debitore che si trova in ristrettezze e non può dunque adempiere all'impegno preso:

"وَإِنْ كَانَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"

"Se il vostro debitore si trova in difficoltà, gli sia accordata una dilazione fino a che una facilità gli si presenti; ma se rimetterete il debito, sarà meglio per voi, se sapeste!"[86] (Corano 2:280)

Il debitore, da parte sua, deve essere in buona fede (concetto fulcro della teoria delle obbligazioni): se ha la possibilità di saldare il proprio debito, è obbligato a farlo, altrimenti il suo mancato adempimento è assimilabile a un ingiusto arricchimento ai danni del creditore, fatto che potrebbe essere paragonabile alla rapina[87].

[86] Bausani, *Il Corano*, 34.
[87] Santillana, *Istituzioni*, 95.

CAPITOLO III

III. IL *CORPUS* DEI TESTI

III.1 Le fonti del *corpus*

Nel presente capitolo sono raccolti i testi su cui si basa l'analisi linguistica che seguirà. Si tratta di un estratto dei testi legislativi, selezionato da chi scrive, che ha come oggetto la materia descritta nel precedente capitolo. Le norme sotto riportate sono tratte dai Codici delle obbligazioni e dei contratti del Marocco, della Tunisia e del Libano. Come constatato in precedenza, i testi normativi risalgono rispettivamente al 1913, 1907 e 1934, anni della loro entrata in vigore. Alcune parti di tali Codici sono state poi modificate nel tempo attraverso dei decreti, ma la sostanza dei testi in questione è rimasta essenzialmente invariata, difatti queste sono le norme che ancor oggi regolano la materia delle obbligazioni e dei contratti.

Il Codice tunisino è opera del prestigioso giurista David Santillana (1855-1931), che nel 1896 accettò l'incarico di redigere un progetto per il Codice civile e commerciale. Solo un anno dopo presentò una bozza preliminare suddivisa in due libri, di cui il primo dedicato alle obbligazioni e il secondo alle diverse tipologie di contratto. In questa prima stesura, ogni articolo era corredato dalla sua fonte, attraverso un articolato sistema di note, che venne in seguito ampliato e perfezionato, e che trovò la sua più completa espressione nel cosiddetto *Avant-Projet* del 1899. Tale testo venne sottoposto e approvato da una commissione mista, formata dai più importanti giuristi dell'epoca. Così con un decreto del *Bey* del 30 Giugno 1906 venne stabilito che la nuova *Mağallat al-iltizāmāt wa l-ʿuqūd* sarebbe entrata in vigore l'anno successivo[88].

Nel 2005, con la legge n°87 del 15 Agosto, viene approvata una riorganizzazione del suddetto codice. Questa modifica, che non altera nella sostanza il testo promulgato quasi un secolo

[88] Castro, *Il modello*, 92 e 177-179.

prima, intende migliorare e rinnovare la terminologia, adattandola al contesto più moderno in cui tale normativa opera[89].

Identico è il percorso seguito dal Codice marocchino: entrato in vigore con uno *ẓahīr* del 12 Agosto 1913, esso è stato recentemente aggiornato il 19 Marzo 2015.

Il Codice libanese, invece, fu promulgato nel 1932 a Beirut, sotto la presidenza di Charles Debbās, ed entrò in vigore nel 1934 abrogando la *Mağalla* ottomana[90]. Al progetto lavorarono diversi giuristi: il francese Ropers, a cui venne affidata la redazione delle norme a partire dal 1925, e successivamente Louis Josserand. Quest'ultimo modificò gran parte del lavoro svolto dal suo predecessore, dando vita a un testo completamente nuovo, che venne in seguito approvato da una commissione libanese di cui faceva parte Choukri Cardahi, al quale dobbiamo l'inserimento di alcune norme sciaraitiche.

I testi che seguono sono presentati prima nella loro versione ufficiale araba e poi in quella ufficiale francese per il Marocco e la Tunisia. Per quanto concerne il Libano, la traduzione in lingua francese è ad opera di chi scrive, così come le traduzioni in italiano di tutti e tre i testi.

[89] Così è dichiarato nella Prefazione del Codice (vedi pp. 93-94), rinnovato nella forma per volere dell'allora Presidente *Zīn Al-ʿĀbidīn Bin ʿAlī*

[90] D'Emilia, "Le varie specie", 225. Restarono in vigore solo le norme che regolavano la capacità giuridica delle persone.

III.2 Estratto del C.O.C. marocchino

قانون الالتزامات والعقود

ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)

صيغة محينة بتاريخ 19 مارس 2015

الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام

القسم الأول: مصادر الالتزامات

الفصل 1 - تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن اشباه العقود وعن جرائم وعن اشباه الجرائم.

[...]

الباب الثالث: الالتزامات التخييرية

الفصل 141 - في الاتزام التخرييري، يسوغ لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين الأجل محدد. وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلا.

الفصل 142 - يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر. وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه.

الفصل 143 - ومع ذلك، ففي الأداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها، فإن الخيار الذي يتبع عند حلول أحد الآجال لا يمنع صاحب الحق من أن يغير اختياره عند حلول أجل آخر ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام.

الفصل 144 - إذا ماطل الدائن في الاختيار، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره. فإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين.

الفصل 145 - إذا مات ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، في حدود الوقت

الذي كان باقيا له، وإذا أشهر إفلاسه، ثبت الخيار لكتلة دائنيه.

وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من الاتفاق فيما بينهم ساغ للطرف الآخر أن يطلب تحديد أجل لهم، حتى إذا ما انقضى هذا الأجل ثبت الخيار له.

الفصل 146 - تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموعود بهما. ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن على أن يأخذ جزءا من احدهما وجزءا من الآخر

ليس للدائن إلا الحق في الأداء الكامل لأحد الشيئين الموعود بهما وليس له أن يجبر المدين على أن يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر.

الفصل 147 - إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى، أو أن يطلب فسخ العقد.

الفصل 148 - ينقضي الالتزام التخييري إذا أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطأ المدين، وقبل أن تثبت مماطلته.

الفصل 149 - إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد مماطلته، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما، وفق ما يختاره الدائن.

الفصل 150 - إذا كان الخيار ممنوحا للدائن، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ المدين، أو بعد مماطلته، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعويض عن استحالة أداء الأمر الآخر.

الفصل 151 - إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائن أنه اختاره، ولم يسغ له أن يطلب الشيء الباقي.

الفصل 152 - إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ الدائن، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد.

الباب الرابع: الالتزامات التضامنية

الفرع الأول: التضامن بين الدائنين

الفصل 153 - التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين، افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة.

الفصل 154 - يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولم يكن المدين ملتزما بدفع الدين إلا مرة واحدة لواحد منهم ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف حق أحدهم عن حق الآخر، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل، في حين أن حق الآخر باتّ منجز.

الفصل 155 - ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المُقاصة أو التجديد.

إذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين.

الفصل 156 - الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به على الآخرين، وهو لا يبرئ ذمة المدين من الدين إلا في حدود حصة من أبـرأه.

اتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين لا يترتب عليه انقضاء الالتزام إلا بالنسبة لهذا الدائن.

الفصل 157 - لا يترتب أي أثر لصالح الدائنين الآخرين أو ضدهم:

1- عن اليمين الموجهة من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛

2- عن قوة الأمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين.

و هذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة.

الفصل 158 - التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين. خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو مَطْلُه لا يضر بالآخرين.

الفصل 159 - الافعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين.

الفصل 160 - الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين. ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه.

الفصل 161 - الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين، لا يحتج به على الباقين، ما لم ينتج العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين.

الفصل 162 - ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين، كل على قدر حصته. وإذا أعطي لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة من أجل حصته كان من حق الدائنين الآخرين أن يشتركوا معه فيما يدفعه الكفيل أو المدين المُناب، وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة.

الفصل 163 - الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه، ملزم تجاههم في حدود أنصبتهم منها.

[...]

الباب الخامس: الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام

الفرع الأول: الالتزامات غير القابلة للانقسام

الفصل 181 - يكون الالتزام غير قابل للانقسام:

1 - بمقتضى طبيعة محله، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛

2 - بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا.

الفصل 182 - إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام، التزم كل منهم بالدين بتمامه ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى تركة من تعاقد على التزام من هذا النوع.

الفصل 183 - إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام، من غير أن يكون بينهم تضامن، لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين، ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ

الالتزام إلا باسم الجميع، وبشرط أن يأذنوا له في ذلك.

ومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب، لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق، أو تسليمه إلى أمين تعينه المحكمة، إذا كان غير صالح للإيداع.

الفصل 184 - إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين، ساغ له أن يطلب مهلة لإدخال المدينين الآخرين فيها، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين. إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين ألا يقع الوفاء به إلا من المدين الذي رفعت الدعوى عليه، ساغ أن يحكم عليه به وحده، مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي الورثة أو المدينين بقدر حصصهم وفقا للفصل 179 السابق.

الفصل 185 - قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين، أنتج أثره ضد الباقين.

الفرع الثاني: الالتزامات القابلة للانقسام

الفصل 186 - في العلاقات بين الدائن والمديون يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له.

ولا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم فيه.

ويطبق نفس الحكم على الورثه. فلا يحق لهم أن يطالبوا، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر مَناب كل واحد منهم في الدين الموروث.

الفصل 187 - لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل له:

1 - إذا كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين؛

2 - إذا كان أحد المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق.

وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ، مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل.

الفصل 188 - في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه.

III.2.1 Il testo marocchino nella versione ufficiale francese

CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS

LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

Article Premier - Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.

[…]

CHAPITRE TROISIÈME : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE (articles 141 à 152)

Article 141 - En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle, lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.

Article 142 - Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.

Article 143 - Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation.

Article 144 - Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur.

Article 145 - Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe en état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.

Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartient à cette partie.

Article 146 - Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.

Article 147 - Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat.

Article 148 - L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.

Article 149 - Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, il doit payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.

Article 150 - Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.

Article 151 - Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne peut plus demander celui qui reste.

Article 152 - Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est tenu d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles.

CHAPITRE QUATRIÈME : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES (articles 153 à 180)

SECTION PREMIÈRE : DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS (articles 153 à 163)

Article 153 - La solidarité entre créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte constitutif ou de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.

Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement, si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature de l'affaire.

Article 154 - L'obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la créance, et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple.

Article 155 - L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le payement, ou la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers.

Le débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.

Article 156 - La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier.

Article 157 - N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux :

1. Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ;

2. La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires.

Le tout, si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire.

Article 158 - La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres. La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres.

Article 159 - Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires profitent aux autres.

Article 160 - La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres, lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle ne peut leur être opposée, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé.

Article 161 - Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties.

Article 162 - Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de payement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourent pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux payements faits par la caution ou par le débiteur délégué : le tout, si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire.

Article 163 - Le créancier solidaire qui, après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion.

[…]

CHAPITRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES (articles 181 à 188)

SECTION PREMIÈRE : DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES (articles 181 à 185)

Article 181 - L'obligation est indivisible :

1. par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ;

2. en vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle.

Article 182 - Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation.

Article 183 - Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous, et s'il y est autorisé par eux.

Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal, lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation.

Article 184 - L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179 ci-dessus.

Article 185 - L'interruption de la prescription, opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible, profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres.

SECTION DEUXIÈME : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES (articles 186 à 188)

Article 186 - L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible.

On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés, qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.

La même règle supplique[91] aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.

Article 187 - La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu :

1. Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs ;
2. Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation.

Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution peut être poursuivi pour le tout sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu.

Article 188 - Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription, opérée contre le débiteur qui peu[92] être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres coobligés.

[91] Il refuso è contenuto nel testo originale.
[92] Il refuso è contenuto nel testo originale.

III.2.2 Traduzione in italiano del testo marocchino

CODICE DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI
Ẓahīr del 9 Ramaḍān 1331 (12 Agosto 1913)
Versione aggiornata al 19 Marzo 2015

LIBRO PRIMO: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

TITOLO PRIMO: FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Articolo 1 – Le obbligazioni derivano da accordi, da altre dichiarazioni di volontà, dai quasi contratti, dai delitti e dai quasi delitti.

[…]

CAPITOLO SECONDO: DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE

Articolo 141 – In caso di obbligazione alternativa, ciascuna delle parti contraenti può riservarsi la possibilità di scelta entro un periodo determinato. L'obbligazione che non indica la parte alla quale appartiene la scelta è nulla.

Articolo 142 – La scelta è operata attraverso una semplice dichiarazione all'altra parte. Una volta effettuata la scelta, l'obbligazione è considerata come avente per oggetto, sin dal principio, la cosa scelta.

Articolo 143 – Tuttavia, quando si tratta di prestazioni periodiche, che vertono su oggetti alternativi, la scelta operata per una scadenza non impedisce all'avente diritto di modificare la propria scelta per un'altra scadenza, a meno che non risulti il contrario dal titolo costitutivo dell'obbligazione.

Articolo 144 – Se il creditore ritarda a scegliere, l'altra parte può chiedere al Tribunale che gli venga concesso un lasso di tempo ragionevole durante il quale poter decidere. Scaduto

questo termine, senza che il creditore abbia effettuato la scelta, il diritto di scelta appartiene al debitore.

Articolo 145 – Se colui che ha diritto a scegliere decede prima di aver compiuto la sua scelta, tale diritto è trasmesso ai suoi eredi per il tempo restante. Se essi non lo esercitano, la scelta passa a tutti i creditori.

Nel caso in cui gli eredi o i creditori non trovino un accordo, l'altra parte può chiedere di fissare una scadenza entro la quale compiere la scelta. Se tale termine scade, la scelta passa all'altra parte.

Articolo 146 – Il debitore si libera eseguendo una delle prestazioni promesse. Egli non può però obbligare il creditore ad accettare parte di una e parte dell'altra.

Il creditore ha diritto all'esecuzione, nella sua interezza, di una sola delle due prestazioni promesse e non può obbligare il debitore ad eseguire parte di una e parte dell'altra.

Articolo 147 – Se uno dei modi di esecuzione dell'obbligazione diventa impossibile o illecito, o lo era sin dall'origine, il creditore può scegliere tra gli altri modi di esecuzione o chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 148 – L'obbligazione alternativa è estinta se le due prestazioni che la compongono diventano impossibili nello stesso momento per colpa non imputabile al debitore e prima della sua costituzione in mora.

Articolo 149 – Se le due prestazioni che formano l'obbligazione diventano impossibili nello stesso momento per causa imputabile al debitore, o dopo la sua costituzione in mora, egli dovrà pagare il valore di una di esse, secondo quanto scelto dal creditore.

Articolo 150 – Quando la scelta spetta al creditore e una delle due prestazioni formanti l'obbligazione diventa impossibile per causa imputabile al debitore, o dopo la sua costituzione in mora, il creditore può chiedere l'esecuzione della cosa ancora possibile ovvero un indennizzo per l'impossibilità dell'esecuzione dell'altra prestazione.

Articolo 151 – Se uno dei due oggetti che compongono l'obbligazione diventa impossibile per causa imputabile al creditore, egli deve considerare questo come la sua scelta e non può chiedere quello ancora possibile.

Articolo 152 – Se entrambi gli oggetti diventano impossibili per causa imputabile al creditore, egli deve indennizzare il debitore per quello diventato impossibile per ultimo, se

l'impossibilità sopravviene in due momenti differenti, ovvero per la metà del valore di ognuno di essi, se diventano impossibili nello stesso momento.

CAPITOLO QUARTO: DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

SEZIONE PRIMA: LA SOLIDARIETÀ TRA I CREDITORI

Articolo 153 – La solidarietà tra creditori non si presume, dovendo essa risultare da contratto, essere stabilita conformemente alla legge o essere la conseguenza inevitabile della natura dell'affare.

Tuttavia, se più persone si impegnano per una sola prestazione congiuntamente e con lo stesso contratto, si presume che essi abbiano stipulato in solido, se non è dichiarato il contrario o se ciò non risulta dalla natura dell'affare.

Articolo 154 – L'obbligazione è solidale tra i creditori se ognuno di essi ha diritto a riscuotere il debito nella sua totalità e il debitore è obbligato al pagamento del debito una sola volta a uno solo di essi. L'obbligazione è solidale tra i creditori anche se vi è differenza tra il diritto di uno e quello di un altro, relativamente alle condizioni o al termine, poiché il diritto dell'altro è puro e semplice.

Articolo 155 – L'obbligazione solidale si estingue verso tutti i creditori attraverso il pagamento, la dazione in pagamento, la consegna della cosa dovuta, la compensazione ovvero la novazione, operati verso uno solo di essi.

Se il debitore paga a un creditore solidale la sua quota, egli assolve il proprio debito verso gli altri creditori, nella misura di quella quota.

Articolo 156 – La remissione del debito ottenuta da uno dei creditori solidali non può essere opposta agli altri. Essa libera il debitore solo relativamente a quella quota.

La confusione tra uno dei creditori solidali e il debitore estingue l'obbligazione solo verso quel creditore.

Articolo 157 – Non hanno alcun effetto a favore degli altri creditori o contro essi:

1. il giuramento prestato da uno dei creditori solidali al debitore;

2. l'efficacia della cosa giudicata tra il debitore e uno dei creditori solidali.

   Il tutto, se non risulta il contrario dagli accordi tra le parti o dalla natura dell'affare.

Articolo 158 – La prescrizione del diritto di uno creditori solidali non può essere opposta agli altri. Allo stesso modo, l'errore o la costituzione in mora di uno dei creditori solidali non danneggia gli altri.

Articolo 159 – Gli atti che interrompono la prescrizione a favore di uno dei creditori solidali, giovano agli altri.

Articolo 160 – La transazione intervenuta tra uno dei creditori e il debitore giova agli altri se comprende il riconoscimento del diritto o del credito. Non è possibile opporla agli altri creditori se contiene la remissione del debito, o se peggiora la loro posizione, a meno che essi non acconsentano.

Articolo 161 – La dilazione concessa al debitore da uno dei creditori solidali non si oppone agli altri, a meno che non risulti il contrario dalla natura dell'affare ovvero dagli accordi tra le parti.

Articolo 162 – Ciò che ogni creditore solidale percepisce sia a titolo di pagamento, sia come transazione, diventa condiviso con gli altri creditori, ognuno secondo la propria quota. Se a uno dei creditori per la propria quota è assegnato un garante o una delegazione di pagamento, gli altri creditori hanno diritto a partecipare al pagamento del garante o del debitore delegato. Il tutto se non risulta il contrario dagli accordi delle parti ovvero dalla natura dell'affare.

Articolo 163 - Il creditore solidale che riceve la propria quota e non è in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento agli altri creditori, per causa a lui imputabile, è obbligato nei loro confronti nella misura delle loro quote.

[…]

CAPITOLO QUINTO: DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI

SEZIONE PRIMA: DELLE OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI

Articolo 181 – L'obbligazione è indivisibile:

1. per la natura dell'oggetto, se si tratta di una cosa o di un'attività non divisibile sia materialmente che intellettualmente;
2. in virtù del titolo costitutivo dell'obbligazione o della legge, se ne risulta che l'esecuzione dell'obbligazione non può essere divisibile.

Articolo 182 – Se più persone sono tenute all'esecuzione di un'obbligazione indivisibile, ognuna di esse è obbligata per l'intero debito. La stessa disposizione vale per gli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione.

Articolo 183 – Se più persone hanno diritto a un'obbligazione indivisibile, senza che vi sia solidarietà tra loro, il debitore non può che adempiere verso tutti i creditori congiuntamente. Ogni creditore può chiedere l'esecuzione dell'obbligazione a nome di tutti, se ne è autorizzato.

Tuttavia, ogni concreditore può esigere, per conto di tutti, la consegna della cosa dovuta, o la consegna a un custode, nominato dal Tribunale, se essa non può essere consegnata.

Articolo 184 – Nel caso in cui si agisca in giudizio contro l'erede o contro uno dei debitori congiunti, designati per l'intero debito, essi possono chiedere un periodo di tempo per chiamare in causa gli altri debitori, al fine di evitare che una condanna per il totale del debito sia pronunciata esclusivamente contro essi. Tuttavia, se la natura del debito consente il pagamento da parte del solo debitore convenuto in giudizio, egli sarà il solo condannato, nonostante sia confermato il suo diritto a rivalersi sugli altri eredi, o debitori, relativamente alle loro quote, secondo l'articolo 179.

Articolo 185 – L'interruzione della prescrizione a favore di uno dei creditori di un'obbligazione indivisibile giova agli altri. L'interruzione operata contro uno dei debitori produce i suoi effetti contro gli altri.

SEZIONE SECONDA: DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI

Articolo 186 – Nei rapporti tra il creditore e il debitore, l'obbligazione divisibile deve essere eseguita come se fosse indivisibile.

Si ricorre alla divisibilità solo in presenza di più debitori, che possono chiedere un debito divisibile e sono obbligati solo per la loro quota.

Tale norma si applica anche agli eredi. Essi non hanno diritto a esigere o pagare che la quota a loro spettante.

Articolo 187 - Non vi è divisibilità tra i debitori di un debito divisibile:

1. se il debito consiste nella consegna di una cosa determinata per la sua individualità e che è posseduta da un solo debitore;
2. se uno dei debitori è il solo incaricato per l'esecuzione dell'obbligazione, conformemente al titolo costitutivo ovvero al titolo posteriore.

In entrambi i casi, è possibile chiedere l'intero debito al debitore che possiede la cosa determinata o che è incaricato della sua esecuzione, confermato il suo diritto a rivalersi sugli altri coobbligati, se tale rivalsa può aver luogo.

Articolo 188 – Nei due casi citati dall'articolo precedente, l'interruzione della prescrizione contro il debitore che può essere obbligato per l'intero debito, produce i suoi effetti contro gli altri condebitori.

III.3 Estratto del C.O.C. tunisino

مجلّة الالتزامات والعقود

(تضمن أمر إصدار هذه المجلة المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 أساسا أن إجراء العمل بها يبدأ من غرة جوان 1907 دون مفعول رجعي)

الكتاب الأول: فيما تعمر به الذمة مطلقا

العنوان الأول: في أسباب تعمير الذمة

الفصل الأول - تعمير الذمة يترتب على الاتفاقات وغيرها من التصريحات الإرادية وعن شبه العقود والجنح وشبهها.

[...]

الباب الثالث: في خيار التعيين

الفصل 151 - خيار التعيين يكون لأحد الطرفين أو لهما معا في مدة معينة وإذا لم يعين من له الخيار بطل العقد.

الفصل 152 - يتم الخيار بالتصريح بالمختار للمعاقد وعند ذلك يعتبر العقد كأنه لم يكن مبنيا من أصله إلا على الأمر المختار.

الفصل 153 - إذا كان الخيار دوريا بأن يتكرر في آجال محدّدة فإن ما وقع عليه الاختيار مرة لا يمنع وقوعه على شيء آخر مرة أخرى ما لم ينص العقد على خلافه.

الفصل 154 - إذا كان من له الخيار مماطلا في التصريح بما اختاره فلمعاقده أن يطلب من المحكمة أن تعين له أجلا معقولا للتصريح بمراده فإذا انقضى الأجل ولم يعين صاحب الدين ما اختاره انتقل الخيار للمدين.

الفصل 155 - إذا مات العاقد المخير قبل أن يختار صار حقه في الخيار لورثته في المدة التي بقيت لمورثهم وإذا وقع في إفلاس صار الخيار لجملة دائنيه.

فإن لم يقع اتفاق بين ورثته أو دائنيه جاز لمعاقده أن يطلب تأجيلهم على بيان ما يختارونه فإذا انقضى الأجل ولم يختاروا انتقل الخيار إليه.

الفصل 156 - تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الأمرين الملتزم بهما لكن ليس له أن يلزم دائنه بقبول جزء من أحد الأمرين وجزء من الآخر وكذلك صاحب الدين ليس له حق إلا في أحد الأمرين في تمامه ولا يسوغ له أن يلزم المدين بأداء جزء من أحدهما وجزء من الآخر.

الفصل 157 - إذا صار إجراء إحدى الكيفيات المعينة لتنفيذ العقد غير ممكن أو غير جائز أو كان كذلك من أول الأمر فلصاحب الدين أن يختار إحدى الطرق الأخرى أو يطلب فسخ العقد.

الفصل 158 - ينقضي الالتزام بأحد الأمرين إذا صار إجراء كليهما غير ممكن بلا تقصير من المدين وقبل إنذاره بالوفاء.

الفصل 159 - إذا صار إجراء كلا الأمرين المذكورين في العقد غير ممكن بتقصير من المدين أو بعد إنذاره بالوفاء فعليه أداء قيمة أحدهما حسب اختيار صاحب الدين.

الفصل 160 - إذا كان الخيار لصاحب الدين وصار إجراء أحد الأمرين المعينين في العقد غير ممكن بتقصير من المدين أو بعد مماطلته فلصاحب الدين أن يطلب إما إجراء الأمر الآخر الذي بقي ممكنا وإما قيمة ما لم يمكن إجراؤه.

الفصل 161 - إذا صار أحد الأمرين الواقع بهما الالتزام غير ممكن بتقصير صاحب الدين اعتبر كأنه اختاره وليس له حينئذ أن يطلب الوفاء بالآخر.

الفصل 162 - إذا صار الأمران الملتزم بهما غير ممكنين لتقصير من صاحب الدين فعليه للمدين قيمة ما تعذر الوفاء به أخيرا فإذا صار الأمران غير ممكنين في آن واحد لزم الدائن نصف قيمة كل منهما.

الباب الرابع: في الالتزامات التضامنية

الفرع الأول: في التضامن بين الدائنين

الفصل 163 - الخيار بين الدائنين لا يحمل على الظن وإنما ينبني على نفس العقد أو القانون أو على مقتضى طبيعة القضية حتما.

لكن إذا اشترط عدة أشخاص معا أمرا واحدا في عقد واحد حملوا على الاشتراك بالخيار إلا إذا كان خلاف ذلك مصرحا به أو ناتجا من طبيعة القضية.

الفصل 164 - يحصل الخيار بين الدائنين فيما إذا كان لكل منهم أن يقبض جميع الدين ولم يكن على المدين أن يؤديه إلا مرة واحدة لدائن واحد وقد يحصل الخيار بين الدائنين ولو اختلفت ديونهم بأن كان بعضها مقيدا بشرط أو أجل والأخرى مجردة.

الفصل 165- الدين المشترك فيه بالخيار ينقضي في حق جميع الدائنين إذا حصل مع أحدهم أداء الدين أو التصيير به أو تأمينه أو المقاصة فيه أو تجديده.

وإذا دفع المدين لأحدهم حصته اعتبر خالصا مع الباقين بقدر تلك الحصة.

الفصل 166 - إسقاط الدين من أحد الدائنين المشتركين لا يحتج به على الباقين إلا بقدر مناب الدائن المسقط.

واختلاط ذمة أحد الدائنين المشتركين بالخيار بذمة المدين لا ينقضي به الالتزام إلا في حق صاحب الدين المذكور.

الفصل 167 - لا حجة لبقية الدائنين المشتركين بالخيار ولا عليهم فيما إذا وقع شيء مما يأتي مع أحدهم:

أولا - إذا وجه أحدهم اليمين على المدين.

ثانيا - إذا صدر حكم لا رجوع فيه بين أحدهم وبين المدين.

كل ذلك ما لم يكن في العقد أو في طبيعة القضية ما ينافيه.

الفصل 168 - سقوط حق قيام أحد الدائنين المشتركين بالخيار بمضي المدة المحددة لا يكون حجة على بقية الدائنين كما لا يضرهم تقصيره أو مطله.

الفصل 169 - إذا انتفع أحد الدائنين المشتركين بالخيار بالأعمال التي تقطع مدة سقوط حق القيام انتفع بذلك الباقون.

الفصل 170 - الصلح الواقع بين المدين وأحد الدائنين المشتركين بالخيار ينتفع به بقية الدائنين إذا تضمن الاعتراف بالدين أو بالحق ولا يحتج به عليهم إذا أفاد الإبراء من الدين أو التثقيل عليهم إلا إذا رضوا به.

الفصل 171 - إذا أجل أحد الدائنين المشتركين بالخيار المدين فلا يحتج بذلك الأجل على بقية الدائنين إلا إذا ظهر من القضية أو من شروط العقد ما يخالف ذلك.

الفصل 172 - ما قبضه كل من أصحاب الدين المشتركين على وجه الوفاء أو الصلح يشترك فيه مع الباقين كل بقدر حصته وإذا أخذ أحد الدائنين ضامنا أو حوالة في نصيبه من الدين كان لبقية الدائنين أن يشاركوه فيما يقبضه ما لم يكن في العقد أو في طبيعة القضية ما يخالف ذلك.

الفصل 173 - إذا قبض أحد الدائنين المشتركين بالخيار حصته من الدين وتلفت في يده بسبب تقصيره فإنه يضمن حصص بقية الدائنين مما قبضه وإن تلفت بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة بلا تعد منه فلا ضمان عليه.

[...]

الباب الخامس: في الالتزامات التي تقبل القسمة والتي لا تقبلها

الفرع الأول: في الالتزامات التي لا تقبل القسمة

الفصل 191 - الالتزام لا يقبل القسمة في الصورتين الآتيتين:

أولا: إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من طبيعة الملتزم به بان كان شيئا أو فعلا لا يقبل القسمة حسا أو معنى.

ثانيا: إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من العقد أو القانون بان اقتضى أحدهما أن الالتزام لا يجري في البعض دون الكل.

الفصل 192 - إذا التزم عدة أشخاص بشيء لا يقبل القسمة فعلى كل منهم الوفاء بجميعه وكذلك مخلف من التزم بشيء مثل ذلك.

الفصل 193 - إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام لا يقبل القسمة ولم يكن بينهم اشتراك فيه فليس للمدين أن يدفع شيئا إلا لجميعهم معا وليس لكل منهم أن يطلب الوفاء إلا بالنيابة عن الكل وبإذنهم. لكن له أن يطلب في حقهم تأمين الشيء الملتزم به إن أمكن وإلا حجزه تحت يد من تكلّفه المحكمة بذلك.

الفصل 194 - إذا طولب أحد الورثة أو أحد المدينين المشتركين بجميع الملتزم به فله أن يطلب أجلا لمطالبة من معه بالدخول في الدعوى حتى لا يصدر عليه وحده حكم بالوفاء بجميع الدين. لكن إذا كان من شأن الدين أن لا يدفعه إلا المطلوب ساغ حينئذ الحكم عليه وحده وهو يرجع على من معه كلّ فيما يخص منابه عملا بما تقرر بالفصل 189 أعلاه.

الفصل 195 - إذا وقع من أحد أصحاب الدين الذي لا يقبل القسمة قطع في مدة سقوط الدعوى انتفع بذلك من معه وكذلك إذا وقع إزاء أحد المدينين قطع في مدة سقوط القيام عليهم انسحب ذلك على جميعهم.

الفرع الثاني: في الالتزامات القابلة للقسمة

الفصل 196 - يوفى بالالتزام القابل للقسمة بين الدائن والمدين كما لو كان لا يقبل القسمة كما بالفصل 255.

ولا اعتبار لقابلية القسمة إلا بالنسبة إلى المشتركين في الالتزام الذين ليس لهم أن يطلبوا خلاص دين يقبل القسمة إلا بقدر منابهم.

وتجري هذه القاعدة على الورثة أي أنه ليس لهم أن يطلبوا ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر منابهم فيما على مورثهم.

الفصل 197 - إذا كان على أشخاص دين مشترك يقبل القسمة فان قابلية انقسامه لا تعتبر في الصور الآتية:

أولا: إذا كان موضوع الدين شيئا معينا موجودا بيد أحد المدينين.

ثانيا: إذا عين أحد المدينين برسم الدين أو بعقد بعده لإجراء الالتزام وحده.

ففي الصورتين يطالب المدين الذي بيده الشيء المعين أو المكلف بتنفيذ العقد كما يطالب كل مدين بالكل وله الرجوع على من معه من المدينين إذا اقتضى الحال ذلك.

الفصل 198 - إذا وقع قطع في مدة سقوط الدعوى على المدين الجائز مطالبته بجميع الدين على نحو ما ذكر بالفصل المتقدم انسحب أثر ذلك على بقية المدينين المشتركين.

III.3.1 Il testo tunisino nella versione ufficiale francese

CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
(Le décret portant promulgation du Code des Obligations et des Contrats en date du 15 décembre 1906 énonce essentiellement que son entrée en vigueur est fixée au 1er juin 1907 sans effet rétroactif)

LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GENERAL

TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS

Article Premier - Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.

[…]

CHAPITRE III : DE L'OBLIGATION ALTERNATIVE

Article 151 - Chacune des parties, ou les deux parties à la fois, peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.

Article 152 - Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.

Article 153 - Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation.

Article 154 - Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartiendra au débiteur.

Article 155 - Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe

en état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers. Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie pourra leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartiendra à cette partie.

Article 156 - Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.

Article 157 - Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier pourra faire son choix parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat.

Article 158 - L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.

Article 159 - Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur ou après sa mise en demeure, il devra payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.

Article 160 - Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier pourra exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.

Article 161 - Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il devra être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne pourra plus demander celui qui reste.

Article 162 - Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il sera tenu d'indemniser le débiteur de celle qui sera devenue impossible la dernière, ou si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles.

CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES
(PARAG. I : DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS)

Article 163 - La solidarité entre créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte constitutif ou de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.

Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement, si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature de l'affaire.

Article 164 - L'obligation est solidaire entre les créanciers lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la créance et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple.

Article 165 - L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le paiement, ou la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers. Le débiteur qui paie au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.

Article 166 - La remise de la dette consentie par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier.

Article 167 - N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux :

1. le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ;
2. la chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires.

Le tout si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire.

Article 168 - La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres. La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres.

Article 169 - Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires profitent aux autres.

Article 170 - La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres, lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle ne peut leur être opposée lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé.

Article 171 - Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties.

Article 172 - Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de paiement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourent pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué : le tout si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire.

Article 173 - Le créancier solidaire qui, après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion.

[…]

CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES

(PARAG. I : DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES)

Article 191 - L'obligation est indivisible :

1. par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division soit matérielle, soit intellectuelle ;
2. en vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle.

Article 192 - Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation.

Article 193 - Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous et s'il y est autorisé par eux.

Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation.

Article 194 - L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peu[93] demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 189 ci-dessus.

Article 195 - L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres.

(PARAG. II : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES)

Article 196 - L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible (article 255).

On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.

La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.

[93] Il refuso è presente nel testo originale.

Article 197 - La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu :

1. lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs ;
2. lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif, ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation.

Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution, peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu.

Article 198 - Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription opérée contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres coobligés.

III.3.2 Traduzione in italiano del testo tunisino

CODICE DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI
(Il decreto di promulgazione di questo Codice, del 15 Dicembre 1906, stabilisce che la sua entrata in vigore è fissata per l'1 Giugno 1907, senza effetto retroattivo)

LIBRO PRIMO: DELLA FORMAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE IN GENERALE

TITOLO PRIMO: DELLE CAUSE DI FORMAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE

Articolo 1 – La formazione dell'obbligazione deriva da accordi, da altre dichiarazioni di volontà, dai quasi contratti, dai delitti e dai quasi delitti.

[…]

CAPITOLO TERZO: DELL'OPZIONE DI DESIGNARE (DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE)

Articolo 151 – Ognuna delle parti contraenti, o entrambe, ha diritto di scelta in un lasso di tempo determinato. Il contratto è nullo se non è indicata la parte che ne ha diritto.

Articolo 152 - La scelta è compiuta attraverso una dichiarazione all'altra parte contraente. Il contratto è considerato come avente per oggetto, sin dall'origine, la cosa scelta.

Articolo 153 – Se si tratta di una scelta periodica, reiterata e con scadenze determinate, la scelta operata una volta, non impedisce di scegliere diversamente la volta successiva, se non è diversamente stabilito dal contratto.

Articolo 154 – Se colui che ha diritto di scelta ritarda nel compiere la dichiarazione, l'altra parte contraente può chiedere al Tribunale di fissare un lasso di tempo ragionevole per esprimere la dichiarazione di volontà. Se tale termine scade senza che il creditore abbia scelto, la scelta passa al debitore.

Articolo 155 – Se la parte che ha diritto a scegliere decede prima di aver compiuto la scelta, tale diritto passa agli eredi per il tempo che ne restava. Se essi non lo esercitano, la scelta diventa di tutti i creditori. Se non vi è accordo tra gli eredi o tra i creditori, l'altra parte può chiedere che venga assegnato loro un lasso di tempo per comunicare la scelta, se tale termine scade senza che essi abbiano scelto, la scelta passa all'altra parte.

Articolo 156 – Il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni a cui è obbligato, ma non può costringere il suo creditore ad accettare parte di una e parte dell'altra. Allo stesso modo, il creditore ha diritto a una sola delle due prestazioni nella sua interezza e non può obbligare il debitore ad eseguire parte di una e parte dell'altra.

Articolo 157 – Se l'esecuzione di una delle modalità stabilite per l'esecuzione del contratto diventa impossibile o illecita, o lo era sin dal principio, il creditore può scegliere l'altra modalità o chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 158 – L'obbligazione alternativa[94] è estinta se entrambe le prestazioni diventano impossibili per causa non imputabile al debitore e prima della sua costituzione in mora.

Articolo 159 – Se entrambe le prestazioni menzionate nel contratto diventano impossibili per inadeguatezza del debitore o dopo la sua costituzione in mora, egli dovrà pagare il valore di una di esse, secondo la scelta del creditore.

Articolo 160 – Se la scelta appartiene al creditore e l'esecuzione di una delle due prestazioni stabilite dal contratto diventa impossibile per inadeguatezza del debitore o dopo la sua costituzione in mora, il creditore può chiedere l'esecuzione dell'altra prestazione ancora possibile ovvero il valore di quella diventata impossibile.

Articolo 161 – Se una delle due prestazioni comprese nell'obbligazione diventa impossibile per inadeguatezza del creditore, occorre considerare come se egli avesse scelto questa e non potrà chiedere, in seguito, l'esecuzione dell'altra.

Articolo 162 – Se entrambe le prestazioni diventano impossibili per inadeguatezza del creditore, egli dovrà pagare al debitore il valore di quella divenuta impossibile per ultima. Se

[94] Nel testo in arabo ritroviamo l'espressione "التزام بأحد الأمرين", piuttosto che "خيار التعيين", la quale è abitualmente utilizzata negli altri articoli in riferimento all'obbligazione alternativa. Si è scelto di mantenere in traduzione l'espressione "obbligazione alternativa", poiché ancora a questa ci si riferisce.

entrambe le prestazioni sono diventate impossibili allo stesso momento, il creditore è obbligato per la metà del valore di ognuna di esse.

CAPITOLO QUARTO: DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

PARAGRAFO PRIMO: DELLA SOLIDARIETÀ TRA I CREDITORI

Articolo 163 – La solidarietà[95] tra i creditori non si presume, ma si basa sullo stesso contratto, sulla legge o è necessaria in virtù della natura dell'affare.

Tuttavia, se più persone stipulano congiuntamente una sola prestazione con lo stesso contratto, occorre considerare come se avessero stipulato in solido, eccetto se non è dichiarato il contrario o se il contrario non risulta dalla natura dell'affare.

Articolo 164 – Esiste solidarietà tra i creditori se ognuno di essi ha diritto a riscuotere la totalità del debito e il debitore ha diritto al suo pagamento una sola volta a un solo creditore. Vi è solidarietà tra i creditori anche se i loro crediti differiscono in quanto condizioni e termine, poiché il credito dell'altro è puro.

Articolo 165 – Il debito condiviso si estingue verso tutti creditori se uno di essi ne riceve il pagamento, la dazione in pagamento, la consegna, la compensazione ovvero la novazione.

Se il debitore paga a uno dei creditori la sua quota, egli è considerato libero nei confronti degli altri, nella misura di quella quota.

Articolo 166 - La remissione del debito da parte di uno dei concreditori non si oppone agli altri, se non nella misura della quota di quel creditore.

La confusione operata tra uno dei concreditori e il debitore estingue l'obbligazione esclusivamente verso il suddetto creditore.

Articolo 167 – Non costituisce una prova né a favore, né contro gli altri creditori solidali, il verificarsi, con uno solo di essi, di un caso tra quelli che seguono:

---

[95] Sebbene il paragrafo sia intitolato nel testo arabo "في التضامن بين الدائنين", quindi traducendo letteralmente "Della solidarietà tra i creditori", negli articoli successivi il termine تضامن non è più utilizzato. Nel testo in arabo sono rinvenibili le seguenti espressioni: "خيار" per riferirsi alla solidarietà e "دائنين المشتركين بالخيار" in riferimento ai creditori solidali. In traduzione si è preferito sempre il termine solidale o, in alcuni casi, concreditore.

1. se uno di essi presta giuramento al debitore.
2. Se la sentenza, tra uno di essi e il debitore, è irrevocabile.

Tutto ciò se è il contrario non risulta dal contratto o dalla natura dell'affare.

Articolo 168 – La prescrizione del diritto di uno dei creditori solidali, che avviene con lo scadere del tempo determinato, non può essere opposta agli altri creditori, così come essi non sono danneggiati dalla sua negligenza o dalla sua costituzione in mora.

Articolo 169 – Se uno dei creditori solidali beneficia di un atto che interrompe il corso della prescrizione, ne beneficiano, allo stesso modo, gli altri creditori.

Articolo 170 – La transazione intervenuta tra il debitore e uno dei creditori solidali giova agli altri se comprende il riconoscimento del debito o del diritto. Essa non si oppone agli altri creditori se costituisce la remissione del debito o se grava su essi, a meno che essi non acconsentano.

Articolo 171 – Se uno dei creditori solidali concede una dilazione al debitore, questa non può essere opposta agli altri creditori, se non risulta differentemente dall'affare ovvero dalle condizioni del contratto.

Articolo 172 – Ciò che ogni creditore solidale percepisce a titolo di pagamento o transazione è condiviso con gli altri, ognuno nella misura della propria quota. Se uno dei creditori riceve una garanzia o una delegazione di pagamento per la propria quota del credito, ciò che percepisce è condiviso con gli altri, se non risulta differentemente dal contratto ovvero dalla natura dell'affare.

Articolo 173 – Se uno dei creditori solidali percepisce la propria parte del credito e questa viene meno per causa a lui imputabile, allora egli risponde delle quote dei rimanenti creditori a partire da quanto ha percepito; se invece essa viene meno in via del tutto eccezionale o per causa di forza maggiore senza alcuna colpa da parte sua, egli non ne è responsabile.

[…]

CAPITOLO QUINTO: DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI

PARAGRAFO PRIMO: DELLE OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI

Articolo 191 – L'obbligazione è indivisibile nei due seguenti casi:

1. se l'indivisibilità deriva dalla natura delle cosa obbligata, nel caso in cui si tratti di una cosa o di un atto non divisibile materialmente o intellettualmente.
2. Se l'indivisibilità risulta da contratto o dalla legge, che non ne ammettono l'esecuzione parziale.

Articolo 192 – Se più persone sono obbligate per una cosa non divisibile, ognuna di esse deve adempiere per il totale, lo stesso vale anche per gli eredi.

Articolo 193 – Se più persone hanno diritto a un'obbligazione indivisibile, senza che vi sia solidarietà tra essi, il debitore non può che adempiere verso tutti congiuntamente. Ognuno di essi può chiederne l'adempimento a nome di tutti, previa autorizzazione. Tuttavia, ogni creditore può chiedere la consegna della cosa dovuta o la sua messa in custodia da parte del Tribunale.

Articolo 194 – Se a uno degli eredi o a uno dei condebitori è richiesta la totalità dell'obbligazione, egli può chiedere un periodo di tempo per chiamare in causa gli altri, affinché non venga emessa una condanna esclusivamente contro di lui per l'adempimento dell'intero debito. Tuttavia, se la natura del debito permette l'adempimento solo da parte del convenuto in giudizio, egli sarà il solo ad essere condannato, ma potrà rivalersi sugli altri, relativamente alla loro quota, come stabilito dall'articolo 189.

Articolo 195 – Nel caso di interruzione del corso della prescrizione operata in favore di uno dei possessori del debito indivisibile, ne beneficiano anche gli altri. Allo stesso modo, l'interruzione della prescrizione operata contro uno dei debitori è applicata a tutti gli altri.

PARAGRAFO SECONDO: DELLE OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI

Articolo 196 – L'obbligazione divisibile è eseguita tra il creditore e il debitore come se fosse indivisibile, secondo l'articolo 255.

Vi è divisibilità solo in presenza di più coobbligati, secondo la quale ognuno di essi ha diritto a chiedere il pagamento del debito divisibile solo relativamente alla propria parte.

La stessa norma si applica agli eredi. Essi possono chiedere, e sono tenuti a pagare, solo la loro quota di ciò che hanno ereditato.

Articolo 197 – Nel caso di un debito divisibile condiviso tra più persone, non vi è divisibilità nei seguenti casi:

1. se l'oggetto del debito è una cosa determinata in possesso di uno solo dei debitori.
2. Se uno solo tra i debitori è designato per l'esecuzione dell'obbligazione secondo il contratto o il titolo posteriore.

   In entrambi i casi, al debitore che possiede la cosa designata o ne è l'incaricato, può essere richiesta l'esecuzione del contratto. Egli ha diritto a rivalersi sugli altri debitori, se il caso lo permette.

Articolo 198 – Secondo quanto menzionato nell'articolo precedente, l'interruzione del corso della prescrizione contro il debitore incaricato per l'intero debito, produce i suoi effetti sul resto dei condebitori.

III.4 Estratto del C.O.C. libanese

قانون الموجبات والعقود

قانون - صادر في 1932/3/9

القسم الاول: في الموجبات على وجه عام

المادة 1 - الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين.

[...]

الفصل الثاني: في موجبات التضامن

الجزء الأول: الموجبات المتضامنة بين الدائنين (تضامن الدائنين)

المادة 11 - يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان أو عدة أشخاص أصحابا لدين واحد يحق لكل منهم ان يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يحق من جهة آخرى للمديون أن يدفع الدين الى أي كان منهم وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين. على ان الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ حصته وفي استيفائه من المديونين.

المادة 12 - ان التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان ينشأ عن عقد قانوني أو عن القانون أو عن ماهية العمل.

المادة 13 - ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء او بأداء العوض او بايداع الشيء المستحق او بالمقاصة او بتجديد التعاقد تجاه احد الدائنين. ان المديون الذي يوفي احد الدائنين المتضامنين حصته في الموجب يبرىء ذمته تجاه الآخرين على قدر هذه الحصة.

المادة 14 - ان اسقاط احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الآخرين ولا يبرىء المديون الا من حصة ذلك الدائن.

وان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص احد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.

المادة 15 - ان مرور الزمن الذي تم على حق احد الدائنين المتضامنين لا يسري على الآخرين وخطأ احد الدائنين المتضامنين او تآخره لا يضر ببقية الدائنين.

[...]

المادة 17 - ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد الدائنين المتضامنين يستفيد منها الآخرون. اما الاسباب التي تقف سريان مرور الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين.

المادة 18 - ان الصلح الذي يعقد بين احد الدائنين والمديون يستفيد منه الدائنون الآخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق او بالدين. ولا يسري عليهم هذا الصلح حين يتضمن اسقاط الدين او احراج موقفهم الا اذا رضوا به.

المادة 19 - اذا منح احد الدائنين المتضامنين المديون مهلة فلا يسري ذلك على الآخرين ما لم يستنتج العكس من صك انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية.

المادة 20 - ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين سواء اكان بالاستيفاء ام بالصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين فيشتركون فيه على نسبة حصصهم واذا حصل احد الدائنين على كفالة او حوالة لحصته فيحق للدائنين الآخرين الاشتراك في ما يوفيه الكفيل او المحال عليه هذا كله اذا لم يستنتج العكس من العقد او القانون او ماهية القضية.

[...]

المادة 22 - ان الدائن المتضامن الذي لا يتمكن بعد الاستيفاء من تقديم المال المستوفي لسبب يسند الى خطأه هو مسؤول تجاه الدائنين الآخرين على قدر حصصهم.

[...]

[...]

المادة 57 - يتم الإختيار بمجرد إخبار الفريق الآخر. وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الأصل.

المادة 58 - أما إذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الأداء في آجال موقوتة فإن إختيار أحدها في أجل لا يمنع صاحب الحق من إختيار غيره في أجل آخر إذا كان لا يتحصل العكس من الصك الأساسي أو العادة المألوفة أو ما يرجح انه مشيئة الفريقين.

المادة 59 - إذا توفي الفريق الذي له حق الإختيار قبل أن يختار فإن حقه ينتقل إلى ورثته، وإذا اعلن عجزه يصبح حق الإختيار لجماعة الدائنين.

وإذا لم يتفق الوارثون أو الدائنون كان للفريق الآخر أن يطلب تحديد مهلة لهم حتى إذا إنقضت أصبح حق الإختيار لهذا الفريق.

المادة 60 - تبرأ ذمة المديون بأداء أحد الأشياء الموعود بها، لكنه لا يستطيع إجبار الدائن على قبول جزء من هذا الشيء وجزء من ذاك.

ولا يحق للدائن أن يطلب إلا أداء أحد الأشياء برمته، ولا يستطيع إجبار المديون على التنفيذ بأداء جزء من هذا وجزء من ذاك.

[...]

المادة 62 - يسقط الموجب التخييري إذا أصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطأ من المديون وقبل تآخره.

المادة 63 - إذا أصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بخطأ من المديون أو بعد تآخره أمكن الدائن أن يطالبه بثمن ما يختاره من تلك المواضيع.

[...]

المادة 65 - إذا كان الإختيار من حق الدائن وكان متآخراً عنه، حق للفريق الآخر أن يطلب تعيين مهلة كافية للدائن من الجزم في الأمر فإذا إنقضت المهلة قبل وقوع إختياره أصبح هذا الحق للمديون.

المادة 66 - إذا حدث في الحالة المشار أليها في المادة السابقة أن تنفيذ أحد مواضيع الموجب أصبح مستحيلاً بخطأ من المديون أو بعد تآخره، حق للدائن أن يطالب بالموضوع الذي بقي ممكناً أو بأداء عوض يناسب الضرر الناجم عن إستحالة تنفيذ ذلك الموضوع.

المادة 67 - إذا أصبح تنفيذ أحد مواضيع الموجب مستحيلاً بخطأ من الدائن يعد كأنه إختار هذا الموضوع فلا يمكنه أن يطالب بما بقي ممكناً من المواضيع.

[...]

الباب السابع: في الموجبات التي تتجزأ والموجبات التي لا تتجزأ

الفص[96] الأول: في الموجبات التي لا تتجزأ

المادة 70 - يكون الموجب غير قابل للتجزئة:

1 - بسبب ماهية الموضوع حينما يكون شيئاً أو عملاً غير قابل لتجزئة مادية أو معنوية.

2 - بمقتضى صك إنشاء الموجب أو بمقتضى القانون حينما يستفاد من الصك أو من القانون أن تنفيذ الموجب لا يكون جزئياً.

المادة 71 - إذا تعدد المديونون في موجب غير قابل للتجزئة، أمكن إلزام كل منهم بإيفاء المجموع على أن يكون له حق الرجوع على سائر المديونين. ويسري هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب إذ لا تصح فيه قاعدة التجزئة الإرثية خلافاً لدين التضامن.

ويكون الرجوع على بقية المديونين إما بإقامة دعوى شخصية وإما بإقامة الدعوى التي كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين.

المادة 72 - إذا تعدد الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة، ولا تضامن بينهم، فالمديون لا يمكنه أن يدفع الا لجميع الدائنين معاً وكل دائن منهم لا يمكنه ان يطلب التنفيذ إلا بإسم الجميع وبتفويض منهم.

على أنه يجوز لكل دائن أن يطلب لحساب الجميع إيداع الشيء الواجب أو تسليمه إلى حارس تعينه المحكمة إذا كان ذلك الشيء غير قابل للإيداع.

[96] Il refuso è presente nel testo originale.

المادة 73 - إن المديون بدين لا يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنه أن يطلب مهلة لإدخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صدور الحكم عليه وحده بمجموع الدين أما إذا كان لا يمكن إستيفاء الدين إلا من المديون المدعى عليه جاز صدور الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع على سائر شركاته في الإرث أو في الموجب بما يناسب حصة كل منهم.

المادة 74 - إن قطع أحد الدائنين لمرور الزمن في موجب لا يتجزأ يستفيد منه الآخرون كما أن قطعه على المديون ينفذ حق سائر المديونين.

وكذلك الأسباب الموقفة لمرور الزمن حكمها يسري على الجميع.

الفصل الثاني: في الموجبات القابلة للتجزئة

[...]

المادة 76 - إن الموجب القابل للتجزئة يجب تنفيذه فيما بين الدائن والمديون كما لو كان غير قابل لها ولا يلتفت إلى قابلتة التجزئة إلا إذا كان هناك عدة دائنين لا يستطيع كل منهم أن يطالب إلا بحصته من الدين القابل للتجزئة أو إذا كان عدة مديونين لا يلزم كل منهم إلا بجزء من الدين.

وتطبق القاعدة نفسعا على الورثة فلا يمكن أن يطالبوا أو يطالبوا إلا بالحصة التي تعود لهم أو عليهم من دين التركة.

المادة 77 - إن الدين القابل للتجزئة بين المديونين لا يجزأ:

1 - حينما يكون موضوع الموجب تسليم شيء معين بذاته موجود في حوزة أحد المديونين.

2 - حينما يكون أحد المديونين موكلاً وحده بتنفيذ الموجب إما بمقتضى عقد الإنشاء وإما بمقتضى عقد لاحق له.

وفي كلتا الحالتين يمكن أن يطالب بمجموع الدين المديون الواضع يده على الشيء أو الموكل بالتنفيذ ويكون له عند الإقتضاء حق الرجوع على شركائه في الدين.

المادة 78 - إن قطع مرور الزمن، في الأحوال المبينة في المادة السابقة على المديون الذي تمكن مطالبته بجميع الدين تسري مفاعيله على سائر الموجب عليهم.

III.4.1 Traduzione in francese del testo libanese[97]

CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
PROMULGUÉ LE 9/3/1932

PREMIÈRE PARTIE : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

Article 1 - L'obligation est un lien de droit entre une ou plusieurs personnes physiques ou morales en qualité de débiteurs et une ou plusieurs personnes dénommées créanciers.

[…]

DEUXIÈME CHAPITRE : DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES

PREMIÈRE SECTION : LES OBLIGATIONS SOLIDAIRES ENTRE CRÉANCIERS (LA SOLIDARITÉ DES CRÉANCIERS)

Article 11 – Il y a solidarité entre les créanciers quand deux ou plusieurs personnes détiennent un seul et même crédit et que chacun d'entre eux est en droit de recouvrer le total de la créance et de même que le débiteur est en droit de payer la dette dans sa totalité à un seul d'entre eux. C'est ce qui est appelé solidarité entre créanciers. Le créancier solidaire ne peut pas disposer librement de toute la créance, mais il est chargé par les autres créanciers de garder la partie excédant sa propre part et de s'assurer de la bonne exécution de la part des débiteurs.

Article 12 – La solidarité entre créanciers ne se présume pas, mais elle doit résulter du contrat, de la loi ou de la nature de l'affaire.

Article 13 – L'obligation solidaire s'éteint envers tous les créanciers par le paiement, la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation ou la novation du

[97] Si ringrazia la Professoressa Lydia Isabelle Sattler per la revisione del testo.

contrat envers l'un d'eux. Le débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, vis-à-vis des autres, dans la mesure de cette part.

Article 14 – La remise de la dette, opérée par l'un des créanciers solidaires, ne s'applique pas aux autres et elle ne libère le débiteur que pour la part de celui-ci.

La confusion en une seule personne entre l'un des créanciers solidaires et le débiteur, n'éteint l'obligation qu' à l'égard de ce créancier.

Article 15 – La prescription contre l'un des créanciers solidaires ne s'applique pas aux autres. L'erreur ou la mise en demeure de l'un d'entre eux ne nuit pas aux autres.

[…]

Article 17 – Les actes qui interrompent la prescription en faveur de l'un des créanciers solidaires profitent aux autres. Les causes qui maintiennent en vigueur la prescription restent personnelles et exclusives pour chaque créancier.

Article 18 – La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres, lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance. Elle ne peut pas être opposée aux autres alors qu'elle contient la remise de la dette ou qu'elle aggrave leur position sans leur consentement.

Article 19 - Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut s'opposer aux autres si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la loi ou de la nature de l'affaire.

Article 20 – Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de paiement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourent pour leur part. Si l'un des créanciers obtient une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer au paiement fait par le garant ou par le débiteur délégué : le tout, si le contraire ne résulte du contrat, de la loi ou de la nature de l'affaire.

[…]

Article 22 - Le créancier solidaire qui n'est pas capable, pour une cause imputable à sa faute, de montrer le paiement reçu, est tenu responsable envers les autres créanciers dans la mesure de leurs parts.

[…]

DEUXIÈME CHAPITRE : DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES

Article 57 – Le choix est opéré par une simple déclaration à l'autre partie. La prestation choisie sera l'objet de l'obligation dès le principe.

Article 58 – Lorsqu'il s'agit d'obligations alternatives, qui ouvrent droit à des prestations périodiques, le choix d'une échéance n'empêche l'ayant droit de choisir autrement pour une autre échéance, sauf si le contraire ne résulte du titre constitutif, des coutumes ou de la volonté des parties.

Article 59 – Si la partie qui a faculté de choisir meurt avant d'accomplir son choix, son droit est transmis à ses héritiers. S'ils ne l'exercent pas, le droit de choisir devient de tous les créanciers.

Si les héritiers ou les créanciers ne parviennent pas à un accord, l'autre partie peut demander d'établir un délai. Si ce délai expire, le choix devient de l'autre partie.

Article 60 – Le débiteur se libère de l'obligation en accomplissant l'une des choses promises, mais il ne peut pas obliger le créancier à accepter une partie de l'une et une partie de l'autre.

Le créancier ne peut demander que l'exécution totale de l'une des choses, et il ne peut pas forcer le débiteur à accomplir une partie de l'une et une partie de l'autre.

[…]

Article 62 – L'obligation alternative est éteinte si les deux prestations deviennent impossibles en même temps simultanément, sans que la faute en revienne au débiteur et avant sa mise en demeure.

Article 63 – Quand les deux prestations de l'obligation deviennent impossibles en même temps simultanément à cause du débiteur ou après sa mise en demeure, le créancier peut demander la valeur de celle qu'il avait choisie.

[…]

Article 65 – Si le créancier est en retard dans l'accomplissement de son choix, l'autre partie peut demander de définir un délai raisonnable pour qu'il fasse son choix. Si ce délai expire sans qu'il ait choisi, le droit passe au débiteur.

Article 66 – Si, dans le cas cité par l'article précédent, l'exécution de l'une des prestations de l'obligation devient impossible par la faute du débiteur ou après sa mise en demeure, le créancier a la faculté de demander la prestation encore possible ou l'indemnité, proportionnelle aux dommages-intérêts, résultant de l'impossibilité de l'exécution de cette prestation.

Article 67 – Si l'exécution de l'une des prestations devient impossible par la faute du créancier, il faut considérer cette prestation comme son choix et il ne pourra demander celle encore possible.

[…]

SEPTIÈME TITRE : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES

PREMIÈRE CHAPITRE : DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES

Article 70 – L'obligation est indivisible :

1. par la nature de l'objet, quand il est une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division matérielle ou intellectuelle.
2. En vertu du titre constitutif de l'obligation ou de la loi, quand il en ressort l'indivisibilité de l'obligation.

Article 71 – En présence de plusieurs débiteurs de l'obligation indivisible, chacun d'entre eux est obligé pour le total de la dette. Chaque débiteur a droit à recourir contre les autres. La même disposition s'applique aux héritiers du contrat, car le critère de la divisibilité de la succession n'est pas valable comme dans le cas d'une dette solidaire. Le débiteur peut obtenir réparation en citant en justice les autres, même à titre personnel, étant donné que cette possibilité figure, avec d'autres éléments de garantie, parmi les droits du créancier.

Article 72 – S’il y a plusieurs créanciers dans l’obligation indivisible, sans qu’il y ait solidarité entre eux, le débiteur ne peut payer qu’à tous conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous, avec leur autorisation.

Chaque créancier peut exiger pour le compte commun la consignation de la chose due ou sa remise à un dépositaire nommé par le Tribunal, si cette dernière ne peut être consignée.

Article 73 – Le débiteur d’une dette indivisible, cité en justice, pour le total de la dette, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs dans le but d’empêcher qu’une condamnation pour le total de la dette soit prononcée contre lui seul. Lorsque la dette ne peut être payée que par le seul débiteur cité en justice, il sera le seul à subir une condamnation ; successivement il pourra recourir contre les autres coobligés de la succession ou de l’obligation, chacun selon sa propre part.

Article 74 – L’interruption de la prescription, en faveur de l’un des créanciers d’une obligation indivisible, profite aux autres, par contre l’interruption contre le débiteur s’applique à tous les autres.

De la même façon, les causes de l’interruption de la prescription sont valables pour tous.

DEUXIÈME CHAPITRE : DES OBLIGATIONS DIVISIBLES

[…]

Article 76 – L’obligation divisible doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible, puisque elle est susceptible de division seulement par rapport à plusieurs créanciers. Chacun d’eux ne peut demander que sa part de la dette divisible ; ou s’il y a plusieurs débiteurs, chacun d’entre eux n’est obligé que pour sa part.

La même règle s’applique aux héritiers, lesquels ne peuvent exiger ou payer que leur part de la dette ou de la créance héritée.

Article 77 – Il n’y a pas divisibilité entre les débiteurs d’une dette divisible :

1. si l'objet de l'obligation est la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se trouve en possession de l'un des débiteurs.
2. Si l'un des débiteurs est le seul chargé pour l'exécution de l'obligation, en vertu du titre constitutif ou d'un titre postérieur.

Dans les deux cas, il est possible de demander le total de la dette au débiteur qui possède la chose, ou qui est chargé de son exécution. Dans tous les cas, il peut demander réparation contre les autres coobligés.

Article 78 – Dans les cas cités par l'article précédent, l'interruption de la prescription contre le débiteur chargé du total de la dette produit ses effets contre les autres coobligés.

III.4.2 Traduzione in italiano del testo libanese

CODICE DELLE OBBLIGAZIONE E DEI CONTRATTI
PROMULGATO IL 9/3/1932

PARTE PRIMA: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

Articolo 1 – L'obbligazione è un vincolo giuridico che si instaura tra una o più persone fisiche o giuridiche nella qualità di debitori e una o più persone qualificate come creditori.

[…]

CAPITOLO SECONDO: DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

SEZIONE PRIMA: LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI TRA CREDITORI (LA SOLIDARIETÀ DEI CREDITORI)

Articolo 11 – Vi è solidarietà tra i creditori quando due o più persone posseggono un unico credito e ognuno di essi ha diritto a chiedere il pagamento di esso nella sua interezza, così come il debitore ha diritto a pagare l'intero debito a uno solo di essi. Questa è chiamata solidarietà tra i creditori. Il creditore solidale non ha diritto a disporre liberamente dell'intero credito, ma è incaricato dagli altri creditori per la conservazione della parte eccedente la propria quota e per l'adempimento da parte dei debitori.

Articolo 12 – La solidarietà tra i creditori non si presume, ma deve risultare da contratto, dalla legge o dalla natura dell'affare.

Articolo 13 – L'obbligazione solidale si estingue verso tutti i creditori attraverso il pagamento, la dazione in pagamento, la consegna della cosa dovuta, la compensazione ovvero

la novazione del contratto con uno solo dei creditori. Il debitore che paga la quota ad uno solo dei creditori estingue il debito nei confronti degli altri nella misura di quella quota.

Articolo 14 – La remissione del debito da parte di uno dei creditori solidali non si applica agli altri creditori e libera il debitore solo per la quota di quel creditore.

La confusione di uno dei creditori solidali e del debitore in un'unica persona estingue l'obbligazione solo per la parte di quel creditore.

Articolo 15 – La prescrizione opposta contro uno dei creditori solidali non si applica agli altri. L'errore o la costituzione in mora di uno dei creditori solidali non danneggia gli altri.

[…]

Articolo 17 - Gli atti che interrompono la prescrizione nei confronti di uno dei creditori solidali giovano agli altri. Le ragioni che mantengono in vigore la prescrizione restano personali ed esclusive per ogni creditore.

Articolo 18 – La transazione intervenuta tra uno dei creditori e il debitore giova agli altri concreditori quando contiene il riconoscimento del diritto o del credito. Essa non può essere opposta agli altri creditori qualora contenga la remissione del debito o comprometta la loro situazione, a meno che essi non siano consenzienti.

Articolo 19 – La dilazione concessa al debitore da uno dei creditori solidali non può essere opposta agli altri, a meno che non risulti il contrario dal titolo costitutivo dell'obbligazione, dalla legge o dalla natura dell'affare.

Articolo 20 – Ciò che ogni creditore solidale percepisce sia a titolo di pagamento, sia come transazione, diventa comune con gli altri creditori e ognuno di essi vi concorre per la propria quota. Se uno dei concreditori ottiene una garanzia o una delegazione di pagamento per la propria quota, gli altri creditori hanno diritto a partecipare al pagamento fatto dal garante o dal debitore delegato, il tutto se non risulta il contrario dal contratto, dalla legge o dalla natura dell'affare.

[…]

Articolo 22 – Se il creditore solidale non è in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento, per causa a lui imputabile, egli è responsabile nei confronti degli altri creditori nella misura delle loro quote.

CAPITOLO SECONDO: DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE

Articolo 57 – La scelta è operata attraverso una semplice comunicazione all'altra parte. Una volta stabilita la cosa scelta, questa sarà l'oggetto dell'obbligazione sin dal principio.

Articolo 58 – Nel caso di obbligazioni alternative, che danno diritto a prestazioni periodiche, la scelta operata per una scadenza non impedisce all'avente diritto di scegliere diversamente per un'altra scadenza, a meno che il contrario non risulti dal titolo costitutivo, dalla consuetudine o dal volere delle parti.

Articolo 59 – Se la parte che ha diritto di scegliere decede prima di aver compiuto la scelta, tale diritto si trasmette agli eredi. Se essi non lo esercitano, la scelta diventa di tutti i creditori.

Se gli eredi o i creditori non si accordano, l'altra parte può chiedere di fissare loro un tempo per decidere, trascorso il quale, il diritto di scelta passa all'altra parte.

Articolo 60 – Il debitore estingue il debito eseguendo una delle prestazioni promesse, ma non può costringere il creditore ad accettare parte di una e parte dell'altra.

Il creditore ha diritto all'esecuzione completa di una sola prestazione e non può obbligare il debitore ad eseguirne parte di una e parte dell'altra.

[…]

Articolo 62 – L'obbligazione alternativa si estingue se entrambe le prestazioni diventano impossibili nello stesso momento senza colpa imputabile al debitore e prima della sua costituzione in mora.

Articolo 63 – Se entrambe le prestazioni dell'obbligazione diventano impossibili nello stesso momento per causa imputabile al debitore o dopo la sua costituzione in mora, il creditore può chiedere il valore della prestazione scelta.

[…]

Articolo 65 – Se la scelta appartiene al creditore ed egli ritarda nel compierla, l'altra parte ha diritto a chiedere che venga fissato un periodo di tempo ragionevole per scegliere la prestazione. Se tale periodo scade, senza che sia stata compiuta la scelta, quest'ultima diventa diritto del debitore.

Articolo 66 – Se, nel caso indicato dall'articolo precedente, l'esecuzione di una delle prestazioni dell'obbligazione diventa impossibile per causa imputabile al debitore o dopo la sua costituzione in mora, il creditore ha diritto a chiedere l'esecuzione della prestazione ancora possibile o un indennizzo proporzionato al danno risultante dall'impossibilità dell'esecuzione di quella prestazione.

Articolo 67 – Se l'esecuzione di una delle due prestazioni diventa impossibile per causa imputabile al creditore, occorre considerare come se avesse scelto questa prestazione e non può richiedere l'esecuzione dell'altra ancora possibile.

[…]

TITOLO SETTIMO: DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI

CAPITOLO PRIMO: DELLE OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI

Articolo 70 – L'obbligazione è indivisibile:

1. per la natura dell'oggetto, quando questo è una cosa o un'attività non divisibile materialmente o intellettualmente.
2. In virtù del titolo costitutivo dell'obbligazione o della legge, quando da questi ne risulta l'indivisibilità dell'obbligazione.

Articolo 71 – Se vi sono più debitori dell'obbligazione indivisibile, ognuno di essi è tenuto all'esecuzione dell'intero debito. Ognuno ha diritto a rivalersi sugli altri condebitori. Tale norma si applica anche ai successori nel contratto, poiché non è valido il principio della divisione dell'eredità diversamente dal debito solidale.

La rivalsa sugli altri debitori può avvenire agendo in giudizio, sia a titolo personale, sia tale da rientrare nei diritti del creditore, con gli aspetti di garanzia che a tale azione pertengono.

Articolo 72 – Se vi sono più creditori dell'obbligazione indivisibile, e non vi è solidarietà tra essi, il debitore deve adempiere verso tutti i creditori congiuntamente e ogni creditore non può chiedere l'adempimento che a nome di tutti, previa autorizzazione.

Ogni creditore può chiedere per il conto comune la consegna della cosa dovuta, o la sua consegna a un custode nominato dal Tribunale se la cosa non è consegnabile.

Articolo 73 – Il debitore di un debito non divisibile, convenuto in giudizio, per l'intera obbligazione, può chiedere una dilazione per chiamare in causa il resto dei debitori, al fine di evitare una condanna solo nei propri confronti per l'intero debito. Se il debito può essere pagato solamente dal debitore convenuto in giudizio, egli sarà il solo ad essere condannato e in seguito avrà diritto a rivalersi sugli altri coobbligati dell'eredità o dell'obbligazione, ognuno secondo la propria quota.

Articolo 74 – L'interruzione della prescrizione in favore di uno dei creditori di un'obbligazione indivisibile giova agli altri creditori; l'interruzione della prescrizione operata contro un debitore si applica a tutti gli altri.

Allo stesso modo, le cause dell'interruzione della prescrizione valgono per tutti.

CAPITOLO SECONDO: DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI

[…]

Articolo 76 – L'obbligazione divisibile deve essere eseguita tra il creditore e il debitore come se fosse indivisibile; è considerata divisibile solo in presenza di più creditori.

Ognuno di essi può esigere solo la propria quota del debito divisibile, o nel caso di più debitori, ognuno di essi è obbligato solo per la propria parte del debito.

La stessa norma si applica agli eredi, i quali possono esigere, o sono tenuti ad adempiere, solo la loro quota del credito o del debito ereditato.

Articolo 77 – Non vi è divisibilità tra i condebitori di un debito divisibile:

1. quando l'obbligazione ha per oggetto la consegna di una cosa determinata dalla sua individualità, che si trova in possesso di uno dei debitori;
2. quando uno dei debitori è il solo incaricato della realizzazione dell'obbligazione in virtù del titolo costitutivo o del titolo posteriore.

In entrambi i casi, è possibile reclamare l'intero debito al debitore che possiede la cosa o è incaricato dell'esecuzione, e se necessario egli ha diritto a rivalersi sugli altri condebitori.

Articolo 78 – Nei casi citati dal precedente articolo, l'interruzione della prescrizione operata contro il debitore responsabile per l'intero debito produce i suoi effetti anche contro gli altri coobbligati.

CAPITOLO IV

IV. L'ANALISI LESSICALE

In questo capitolo si procederà con un'analisi delle peculiarità lessicali emerse dai testi considerati nella loro versione in lingua araba. Dapprima, però, ci sembra opportuno delineare quali siano le caratteristiche lessicali dei linguaggi specialistici[98], con particolare riferimento al linguaggio giuridico e all'arabo[99].

È doveroso specificare che l'analisi che seguirà è svolta esclusivamente sulla base del *corpus* dei testi del capitolo precedente e non prende in considerazione i tre Codici nella loro interezza. Il presente capitolo e il successivo non sono dunque comprensivi di ogni singolo aspetto linguistico riferibile all'intero codice, ma solo delle caratteristiche rintracciabili all'interno degli estratti scelti, che risultano esemplificativi e che presentano delle caratteristiche comunque interessanti e degne di nota.

---

[98] Tale denominazione è usata in questa sede con il solo scopo di voler indicare un linguaggio che presenta delle caratteristiche ben definite, ascrivibili, nel nostro caso, all'ambito giuridico. Per tale ragione non entreremo nel merito di un dibattito (senza alcuna intenzione di volerlo sminuire) assai articolato, sviluppatosi per interi decenni, e che ha portato alla formazione di diverse denominazioni da parte degli studiosi. Basti pensare che solo in Italia, a partire dagli anni Settanta, in riferimento a tale questione, sono state date numerose definizioni: Beccaria ha elaborato la dicitura *linguaggi settoriali* (1973), Ciliberti le ha definite *lingue per scopi speciali* (1981), Gotti li ha chiamati *linguaggi specialistici* (1991), Balboni, invece, *microlingue scientifico-professionali* (2000).

Da questo breve accenno è intuibile la complessità che si cela nella sola definizione di tale ambito di studi. Per un approfondimento sulla tematica si veda Michele Cortellazzo, *Lingue speciali. La dimensione verticale* (Padova: Unipress, 1994), 7.

Nella presente trattazione, volendo rimanere al di fuori da tale dibattito che coinvolge numerosi altri aspetti, verrà utilizzata convenzionalmente l'espressione "linguaggio specialistico" per riferirsi a una lingua che presenta delle caratteristiche proprie su più livelli, come quello lessicale o sintattico, e che nel nostro caso fa riferimento alla lingua del diritto e più precisamente all'arabo giuridico. Infine, non verrà operata alcuna distinzione tra lingua e linguaggio, così come intesa da Graffi e Scalise, ai quali si rimanda: Giorgio Graffi e Sergio Scalise, *Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica* (Bologna: Il Mulino, 2003), 24-25.

[99] Nonostante ciò, con particolare riferimento all'arabo, Hatim Basil ha recentemente sostenuto che esso non possiede delle qualità specifiche riferibili alla lingua del diritto. Cfr. El-Farahaty, *Arabic-English-Arabic Legal Translation* (Londra: Routledge, 2015), 31.

IV.1 Caratteristiche generali del linguaggio giuridico

Il linguaggio giuridico, così come altri linguaggi specialistici, presenta delle caratteristiche ben determinate, le quali sono rinvenibili all'interno dei testi prescindendo dalla lingua in cui essi sono stati redatti. Occorre specificare che esiste un'ampia varietà di testi che possono essere classificati come "legali" o "giuridici": dai testi privati come i contratti o le volontà, ai testi legislativi quali le leggi o i trattati internazionali.
Nelle seguenti pagine tratteremo solo alcune delle caratteristiche presenti in questo genere di testi, ossia esclusivamente quelle riscontrabili nel *corpus* proposto.

Peculiarità che, prima tra tutte, è attribuibile alla lingua del diritto, in quanto linguaggio specialistico, è la monoreferenzialità[100]. Con tale termine non si vuole indicare l'esistenza di un solo significato per ogni parola[101], bensì la presenza di un unico referente per ognuna di esse in un determinato contesto[102]. In altri termini, potremmo dire che i vocaboli dei linguaggi specialistici sono generalmente monosemici[103].
La lingua quotidiana necessita in minor misura, rispetto alla lingua specialistica, di precisione ed esattezza: la sua approssimazione è spesso funzionale, cosicché, le parole diventano spendibili in più contesti. In una lingua specialistica, invece, tale approssimazione diventerebbe dannosa ai fini di una corretta comunicazione e comprensione: per tale ragione essa non può che essere quanto più precisa e meno ambigua possibile[104].
Possiamo dimostrare praticamente quanto appena sostenuto, consultando un qualsiasi vocabolario: molte parole presentano una pluralità di significati, ma ognuno di essi è riferibile a un preciso ambito. Proponiamo, in tal senso, un esempio chiarificatore, riportando qui di seguito il lemma *attore*:

---

[100] Per una definizione dei concetti di "significato" e "referente" si confronti: Luca Serianni, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, *L'italiano parlato e scritto* (Milano: Archimede Edizioni, 2003), 335-340 e Graffi e Scalise, *Le lingue*, 201-207.
[101] Al fine di evitare confusione ed imprecisioni, per il corretto significato da attribuire a *parola, termine* e *lemma,* si è tenuto in considerazione quanto stabilito dall'Accademia della Crusca. Consultabile al sg. collegamento: http://www.accademiadellacrusca.it/en/italian-language/language-consulting/questions-answers/concetti-lemma-parola-termine.
[102] Maurizio Gotti, *I linguaggi specialistici* (Firenze: La Nuova Italia, 1991), 17.
[103] Anche in questo caso, monosemico deve essere inteso allo stesso modo in cui è stato interpretato monoreferenziale. In sostanza, tali termini possono anche essere polisemici, ma non lo sono più dal momento in cui vengono inseriti all'interno di un discorso specialistico.
[104] Paolo E. Balboni, *Le microlingue scientifico-professionali. Natura e insegnamento* (Torino: UTET, 2000), 21.

> **attóre** [vc. dotta, lat. *actōre(m)*, da *ăgere* 'fare'; 1298] **s.m.** (**f.** –trice) **1** Chi recita, interpreta una parte in uno spettacolo […] **2** (***fig.***) Chi partecipa attivamente e direttamente a una vicenda reale […] **3** (***dir.***) Colui che agisce in giudizio promuovendo un'azione: *l'a. e il convenuto*. […][105].

Analizzando quanto appena citato, possiamo constatare che, se nel linguaggio comune[106] la parola in questione si riferisce a colui che recita, ovvero a colui che in prima persona ha partecipato a un dato evento, questi significati non possono essere estesi anche all'ambito giuridico, dove tale termine indica univocamente colui che agisce in giudizio. Se in un'aula di Tribunale un avvocato pronuncerà il termine "attore" non potrà che riferirsi, dunque, a colui che ha promosso l'azione, e non a un attore del grande schermo. Quindi, nel linguaggio comune, il preciso significato (riportato nel vocabolario ai numeri uno e due) della parola in questione dovrà essere dedotto dal contesto nel quale essa è inserita[107]. Lo stesso discorso non può essere applicato nel caso in cui ci trovassimo in ambito giuridico, dove il significato può essere dedotto a prescindere dal contesto, proprio in funzione della monoreferenzialità dei linguaggi specialistici, i quali, come sottolinea il Gotti, privilegiano l'aspetto denotativo[108].
Volendo prendere in considerazione l'arabo, e più nello specifico un termine presente nei testi del capitolo precedente, possiamo applicare lo stesso ragionamento. Il termine *tağdīd* (تَجْدِيد) è usato nel linguaggio comune con il significato di *rinnovo, innovazione*, *riforma* ma anche *ristoro*. Nel nostro caso, esso è inserito in un particolare ambito, quello giuridico, che fa sì che tale termine assuma un significato ben preciso: quando si parla di obbligazioni, sarà necessario intendere تَجْدِيد con il significato di *novazione*. Dunque, in questo determinato contesto, il termine non potrà che assumere tale significato e rinviare, senza dubbio alcuno, all'istituto giuridico della novazione, e a ciò che esso comporta, e non a un più generico 'rinnovo'.

---

[105] *Lo Zingarelli 2008: vocabolario della lingua italiana,* 12ª ed., s.v. "attóre".
[106] Anche Balboni e Porcelli la definiscono lingua comune, o in alternativa *macrolingua* in opposizione a *microlingua*.
[107] La contestualizzazione risulta essere un passaggio essenziale, con l'unica eccezione dei linguaggi specialistici. A tal proposito Rigotti ha definito il lessico di una lingua come un insieme di "semilavorati semantici", i quali, nel caso di un discorso specialistico, si trasformano in prodotti finiti che non necessitano di puntualizzazione. Per un approfondimento cfr. Gianfranco Porcelli, "Dalla lingua comune alle microlingue", in Gianfranco Porcelli et al., *Le lingue di specializzazione e il loro insegnamento. Problemi teorici e orientamenti didattici* (Milano: Vita e Pensiero, 1990), 40.
[108] Berruto definisce il significato denotativo (in contrapposizione a quello connotativo) come quello oggettivo, secondo il quale, nella realtà, corrisponde un elemento ben preciso, un referente. Cfr. Berruto Gaetano e Cerruti Massimo, *La linguistica: un corso introduttivo* (Torino: UTET, 2011), 193.

In tal modo, tra il singolo termine e il concetto al quale esso rimanda si instaura un nesso stabile, in virtù del quale non sarà possibile sostituire quel termine con un sinonimo, ma si renderà necessario esprimerlo attraverso una sua definizione o una perifrasi[109].

Quanto appena affermato porta con sé due conseguenze:

- concisione del linguaggio, dovuta all'alta referenzialità dei termini nelle lingue specialistiche;
- ripetizione dei medesimi termini, risultando impossibile un semplice processo di sostituzione attraverso l'utilizzo di sinonimi.

In merito alla prima questione, già nel 1939 Bloomfield[110] affermava che lo scienziato riesce a dire con poche parole ciò che in una lingua comune richiederebbe un discorso ben più lungo, proprio in virtù del forte carico semantico di ogni termine.

In relazione al secondo aspetto, invece, molti studiosi hanno evidenziato come sia possibile individuare un bagaglio relativamente ristretto del lessico appartenente ad ogni campo specialistico. In ogni caso, è possibile notare come la ripetizione possa assumere funzioni diverse in relazione al contesto: nel discorso politico essa ha il semplice scopo di persuasione, mentre nel caso di testi giuridici essa ha un fine ben diverso, che è quello, secondo El-Farahaty, dell'informazione o dell'istruzione precisa ed esatta[111]. Nel caso specifico dei testi in esame, la ripetizione può essere ricondotta al fatto che si tratti di testi legislativi che, in quanto tali, devono evitare ogni elemento di ambiguità. Prendendo in considerazione il solo estratto del Codice delle obbligazioni e dei contratti del Marocco, presentato nel Capitolo III, il termine 'obbligazione', che trova il suo corrispettivo in *iltizām* (اِلْتِزام) nel testo arabo, ricorre ben 31 volte (se consideriamo anche la sua forma al plurale اِلْتِزامات) in soli 32 articoli. Ciò perché اِلْتِزام è il solo termine ad essere utilizzato per riferirsi a quel determinato istituto giuridico e non è possibile rinvenire nel testo alcun sinonimo, in obbedienza ai principi sopraelencati. Un'eccezione è però rappresentata dal testo tunisino, in cui il termine obbligazione è sempre tradotto come sopra indicato, eccetto in rari casi, in cui viene indicato con *ḏimma*. Riportiamo un esempio[112]:

الفصل الأول – تعمير الذمة يترتب على الاتفاقات وغيرها [...]

[109] Gotti, *I linguaggi*, 18.
[110] Citiamo da Balboni, *Le microlingue*, 38.
[111] El-Farahaty, *Arabic-English*, 45. Balboni più che esattezza preferisce definirla *non ambiguità*.
[112] Per l'espressione إبراء الذمة si veda nelle successive pagine.

È possibile ricollegare ciò a una questione prettamente giuridica, piuttosto che linguistica. La *ḏimma* è giuridicamente intesa come "protezione, custodia, tutela"[113]: è un legame che obbliga il debitore a compiere un determinato atto nei confronti del creditore. Quest'ultimo può esigerlo attraverso una richiesta (*muṭālaba*), ed è proprio per questo che nel diritto islamico si sostiene che il debitore tenga in custodia la prestazione per il creditore. Nel caso dei diritti reali[114], invece, il diritto è immediato e non esiste alcuna *ḏimma*. È proprio in virtù di ciò che spesso la *ḏimma* viene identificata con le obbligazioni, ma in realtà essa rappresenta la base di queste e non l'obbligazione stessa[115].

Ulteriore caratteristica dei linguaggi specialistici, sebbene di non tutti, è la non-emotività. Nel nostro caso, trattandosi di testi giuridici, i quali vengono classificati come testi regolativi[116], tale qualità è sicuramente presente. Un testo regolativo, di norma, deve rispondere al principio dell'impersonalità, in quanto suo scopo specifico è quello di regolare e non quello di convincere[117], come potrebbe essere per il caso dei testi argomentativi. In tal senso le parole non sono caricate di significati connotativi, che potrebbero rimandare ad altre idee o emozioni: la parola ha il solo significato denotativo. Il valore semantico di cui è caricato ogni termine rende superfluo qualsiasi altro mezzo atto ad enfatizzare[118].

Prima di passare a considerazione più specifiche, vorremmo soffermarci brevemente sulle critiche mosse alla lingua del diritto. Essa è stata più volte attaccata dagli stessi studiosi e dagli specialisti del settore a causa dell'ampia presenza di termini arcaici e obsoleti, che rendono la comprensione e l'interpretazione del testo ardua, specialmente per i "non addetti ai lavori". Per tali ragioni negli anni Settanta, negli Stati Uniti, grazie al ruolo svolto dallo stesso

---

[113] Si veda Capitolo II, paragrafo I.
[114] Rimandiamo ancora una volta al Capitolo II, paragrafo I.
[115] La *ḏimma* esiste solo in relazione a una somma di denaro o a beni fungibili. Per un approfondimento sul concetto di *ḏimma* cfr. Chafik Chehata, s.v. *Dhimma*, in Encyclopaedia of Islam, Second Edition.
[116] Essi si propongono di agire sul ricevente, affinché faccia qualcosa piuttosto che un'altra. Il registro di tale tipo di testi è sempre formale e impersonale, ed è riscontrabile un ampio uso di perifrasi costruite con i verbi modali. Cfr. Serianni, Della Valle e Patota, *L'italiano*, 471-472.
[117] Fanno eccezione però i messaggi pubblicitari. Tra i testi regolativi rientrano, infatti, anche quelli di propaganda, il cui obiettivo non può che essere quello di convincere, anzi l'aspetto emotivo risulta fondamentale in questi casi.
[118] Gotti, *I linguaggi*, 21.

presidente Carter, iniziò un processo di semplificazione[119]. Bisogna riconoscere che allo stato attuale i cambiamenti sono stati, però, spesso superficiali e sporadici[120].

L'inglese giuridico viene percepito come particolarmente arcaico sia in rapporto alla lingua comune, in continua evoluzione, ma anche rispetto alla lingua del diritto utilizzata a livello internazionale, come ad esempio nei testi prodotti dalle Nazioni Unite[121].

Per quanto concerne l'arabo, invece, esso risulta meno caratterizzato da termini che vengono percepiti come arcaici e che El-Farahaty preferisce designare come *template terms*[122], ossia delle formule o dei modelli dell'arabo classico, che ancora oggi sono presenti e continuano ad essere usati nel Modern Standard Arabic (MSA). Il linguaggio giuridico arabo non viene riconosciuto come marcatamente arcaico dai parlanti, poiché è il linguaggio scritto in generale ad essere considerato come tale. Il solo termine, tra quelli che El-Farahaty designa come arcaicismi, rinvenibile nel *corpus* dei testi, è المَذْكور (il citato, il suddetto). Consideriamo l'articolo 188 del Codice marocchino (1) e l'articolo 166 di quello tunisino (2):

(1) في الحالتين المذكورتين [...]

(2) [...] في حق صاحب الدين المذكور.

In verità, come accennato sopra, i testi che al momento costituiscono il centro del nostro interesse sono stati oggetto di revisioni linguistiche, così come chiaramente dichiarato nella Prefazione al Codice tunisino:

> «*Ainsi, le Président Zine El Abidine Ben Ali a-t-il décidé dès 1996 qu'une vaste opération de réorganisation de la législation en vigueur soit menée en vue d'en améliorer la terminologie et la structure et d'en éliminer les termes impropres liés à des modes politiques et sociaux ne s'accommodant plus avec la réalité.* […] *Un groupe de travail spécialisé composé de juristes confirmés a été chargé d'étudier le contenu du code sur la base exclusive de sa version originale publiée au*

[119] Cfr. Veda R. Charrow e JoAnn Crandall, *Legal Language: What is it and What Can we Do about it?* (Arlington: American Institute for Research and Center for Applied Linguistics, 1978), 3.
[120] Gotti, *I linguaggi,* 29-30
[121] El-Farahaty, *Arabic-English*, 21.
[122] El-Farahaty, *Arabic-English*, 40.

Journal Officiel et ce en vue d'en améliorer les dispositions et d'en éliminer les expressions dialectales, intruses ou portant atteinte à la souveraineté nationale»[123].

IV.2 Nuove esigenze linguistiche

Quanto finora esposto trova un'ulteriore conferma se si guarda con particolare attenzione all'arabo giuridico. Esso, proprio nel campo del diritto, presenta una terminologia molto ricca con una lunga e importante storia alle sue spalle. Come già accennato nel precedente paragrafo, la lingua del diritto è stata oggetto di una recente revisione, opera che ha presentato non poche difficoltà ma che ha potuto godere dell'aiuto offerto "*dal solido zoccolo del lessico sviluppato dal fiqh*"[124].

I metodi, proposti dalle Accademie arabe, per rispondere alle nuove esigenze linguistiche sono essenzialmente quattro:

- l' *istinbāṭ*, ossia il ritrovamento o la reinvenzione. Secondo tale metodo un termine già esistente, anche in un'altra lingua, viene ripreso e caricato di un nuovo significato[125];
- la derivazione, attraverso la quale è possibile generare nuovi termini a partire dalle radici già esistenti. Tale metodo è particolarmente fecondo e produttivo nell'arabo. Infatti, esso ha mostrato nel tempo una grande capacità di adattamento alle nuove sfide linguistiche, mostrandosi estremamente flessibile e ricco[126];

---

[123] Il passo è tratto dalla versione ufficiale francese del Codice.

[124] Roberta Aluffi, "La lingua dei diritti arabi", in Barbara Pozzo (a cura di) *Lingua e diritto: oltre l'Europa* (Milano: Giuffrè, 2014), 60.

[125] Come ad esempio è avvenuto per *dustūr*: termine di origine persiana, indicante un'autorità, viene ripreso dall'arabo (precisamente in Tunisia nel 1861) per indicare la costituzione (Cfr. Aluffi). Il fatto che sia una parola di origine straniera è desumibile anche consultando il vocabolario, essendo essa rubricata s.v. دستور e non sotto una radice trilittera o quadrilittera come abitualmente avviene per i termini arabi.

[126] Fabrizio Pennacchietti, "Al-luġa al-ʿarabiyya: tarā'uhā wa-qudratuhā ʿalā l-takayyuf". In Alessandro Monti (a cura di) *Essays in Honour of Fabrizio Pennacchietti* (Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2008), 3. Riportando le stesse parole dell'autore:

"إن الدور المتجدد للغة العربية كلغة رسمية لعدد كبير من الدول، وكلغة عمل لاجتماعات عامة دولية عديدة، يدعو اللغويين ودارسي السياسة اللغوية والثقافية للتفكير في مدى قدر هذه اللغة، التي كان يتجاهلها الغرب لقرون طويلة، على التكيف، خلال مدى زمني قصير نسبيا، مع الاحتياجات التعبيرية للعالم المعاصر، لتظهر نفسها كأداة مرنة غنية بالمصادر الداخلية إلى حد غير عادي".

- il prestito, cioè attraverso l'uso di parole importate da altre lingue, che nel caso dell'arabo necessitano di un adeguamento nel sistema della scrittura e della fonetica (ne è un esempio بولسة o بوليصة per "polizza");
- il calco, il quale è una forma particolare di prestito. Un esempio potrebbe essere أَلْأَحْوَال الشَخْصية che ricalca l'espressione *statuto personale*[127].

Alla luce di quanto appena affermato, nei testi in questione non è possibile ritrovare alcun prestito, però un esempio rispondente al primo caso potrebbe essere costituito proprio dal termine اِلْتِزام. Nel linguaggio giuridico, esso assume oggi il significato di obbligazione, ma già ai tempi dell'Impero ottomano esso era in uso con un significato differente, ossia con riferimento a una particolare tipologia di tassa agricola[128]. Quindi, un termine già esistente e precedentemente in uso, con un proprio significato specifico, è stato ripreso per indicare un nuovo istituto giuridico.

Con riferimento all'ultimo caso invece, quello relativo ai calchi, ci sembra possibile che il termine *iḫtilāṭ* (اِخْتِلاط) possa rientrare tra questi. Si tratta di un calco semantico[129], infatti tale vocabolo era già presente in arabo con il significato di "mescolanza, confusione, disordine". Esso transita in arabo con riferimento all'istituto della confusione tra la persona del debitore e quella del creditore[130] attraverso il francese, in cui il medesimo istituto è definito con il termine di "*confusion*":

الفصل 166 - [...] واختلاط ذمة أحد الدائنين بالخيار بذمة المدين لا ينقضي به الالتزام إلا في حق صاحب الدين المذكور.

(L'articolo è tratto dal Codice delle obbligazioni e dei contratti della Tunisia)

Questo articolo in particolare, riassume numerose caratteristiche già precedentemente analizzate, quali la presenza di un arcaicismo, l'uso del termine *ḏimma* e infine, quello del vocabolo in esame.

Giunti a questo punto ci preme ricordare, ancora una volta, che i testi arabi non solo si ispirano alle norme tratte dal *Code Napoléon*, dal quale riprendono istituti e concetti giuridici,

[127] Aluffi, "La lingua", 63.

[128] Per un approfondimento si veda G. Baer, s.v. *Iltizām*, in Encyclopaedia of Islam, Second Edition.

[129] Con il calco semantico un termine già esistente in una lingua acquista un nuovo significato a causa dell'influenza di un'altra lingua. Si tratta dunque di aggiungere un potenziale comunicativo. Gusmani parla anche di *polisemia indotta*. Cfr. Giovanni Gobber, *Capitoli di linguistica generale* (Milano: ISU, 2006), 53.

[130] Per una definizione dell'istituto della confusione, si veda il Capitolo II. Per ulteriori approfondimenti, in relazione ai testi del Marocco e del Libano si veda in seguito.

che ovviamente sono stati adattati e resi conformi ai principi del diritto islamico, ma sono stati redatti prima in lingua francese e successivamente tradotti in arabo. Questo ultimo aspetto ha sicuramente influito pesantemente sulla loro natura linguistica, e casi come quelli appena analizzati non compaiono di rado nel testo. Inoltre, la traduzione in arabo ha portato a risultati differenti nei diversi paesi, con scelte linguistiche non sempre uguali tra loro, aspetto che sarà tuttavia oggetto di analisi nei prossimi paragrafi.
A tal proposito, emblematico risulta il caso del Marocco, il quale inserisce delle note al testo arabo per spiegare alcune scelte lessicali. Ad esempio la nota all'articolo 183 recita così:

"65- وردت في النص الفرنسي عبارة "un séquestre" "حارس قاضئ " بدل "أمين" كما جاء في الترجمة العربية" .

(Trad: "Nel testo francese si legge "un séquestre", "حارس قاضئ", invece di "أمين", che è quanto indicato nella traduzione araba").

In tal caso il legislatore sottolinea la propria scelta, preferendo l'uso del termine أمين (custode) a حارس قاضئ (che invece è il sequestratario), per rendere in arabo il vocabolo francese *séquestre*.

IV.3 Tecnicismi: uguaglianze e differenze tra paesi

Come altri linguaggi, anche la lingua del diritto presenta dei termini che sono propri del discorso giuridico, i quali vengono generati proprio in funzione delle necessità che di volta in volta si presentano.
In sostanza, lingua e scienza si sviluppano sempre su due binari paralleli. In Europa, ad esempio, il processo di specializzazione dei termini e della loro evoluzione semantica ha avuto massima espansione tra il XVII e XVIII secolo[131], in concomitanza con il grande fervore scientifico e lo sviluppo che ha distinto quel periodo.
Un fattore da tenere sempre bene in considerazione è il fatto che i linguaggi specialistici 'dialogano' continuamente con la lingua comune e tra essi si stabilisce un rapporto secondo il

[131] Gotti, *I linguaggi,* 44.

quale, di volta in volta, l'una arricchisce l'altro attraverso uno scambio continuo[132]. I linguaggi specialistici attingono alla lingua comune per quanto riguarda l'aspetto fonologico, morfosintattico e lessicale e allo stesso tempo l'arricchiscono di nuovi vocaboli ed espressioni. È attraverso tale processo, ad esempio, che termini della lingua comune finiscono con l'assumere un significato particolare all'interno di un discorso specialistico e vocaboli tecnici entrano a far parte della lingua quotidiana, sebbene svuotati in parte del loro carico semantico.

Quanto detto è applicabile anche alla lingua del diritto, della quale, adesso, analizzeremo alcuni termini con riferimento al nostro *corpus*.

In questa prima parte ci concentreremo sui termini giuridici che non presentano una variazione rilevante tra il testo di un paese e quello di un altro; successivamente, invece, prenderemo in esame tutti quei termini o espressioni che variano tra i diversi paesi, ma che sono usati in riferimento allo stesso concetto giuridico.

IV.3.1 Lessico specialistico comune ai tre paesi

Come precedentemente affermato, qui di seguito si riportano alcuni termini o espressioni, i quali risultano essere caratterizzanti del discorso giuridico e che sono rinvenibili all'interno dei testi. Essi sono stati suddivisi in tre differenti gruppi: 1) i termini propriamente giuridici, definibili come tecnicismi; 2) i termini che appartengono al linguaggio comune, ma che sono entrati a far parte del discorso giuridico assumendo particolari significati e 3) le espressioni composte da due o più termini, che potremmo definire collocazioni o più precisamente co-occorrenze.

1. Al primo gruppo appartengono termini che abbiamo descritto come tecnicismi e che Mellinkoff ha definito come *terms of art*[133]. Essi sono caricati di un preciso significato legale e forniscono al testo la sua natura specifica, la quale è puramente informativa e priva di qualsiasi aspetto emozionale o figurativo. A titolo esemplificativo ne citiamo alcuni, i quali sono ordinati alfabeticamente e di cui viene fornita, in alcuni casi, una breve spiegazione sia di carattere linguistico che giuridico.

[132] Giovanni Freddi, introduzione a *Le microlingue* di Balboni, IX.
[133] Citato da El-Farahaty, *Arabic-English*, 33.

- حَقّ (ج حُقوق): a tale termine si possono dedicare alcune considerazioni specifiche. Molti sistemi giuridici hanno dovuto affrontare la sfida di coniare un vocabolo per designare il diritto inteso in senso soggettivo. La medesima difficoltà non è stata affrontata dai giuristi arabi, poiché appunto il termine حقّ ha sempre costituito il fulcro del *fiqh*. Nel diritto musulmano, infatti, sin dalle origini venivano distinti gli *ḥuqūq Allāh* dagli *ḥuqūq al-ʿibād*, ossia i diritti di Dio da quelli degli uomini, per indicare la contrapposizione tra l'interesse pubblico e quello privato. In arabo, il problema è invece riscontrabile per quanto concerne il diritto in senso oggettivo, per il quale, ancor oggi, non esiste un unico ed esatto corrispondente[134].
- مَحْكَمة (ج محاكِم): il quale ricorre cinque volte nel nostro corpus ed è presente in tutti e tre i Codici[135].
- مُدَّعى عليه (ج مُدَّعى عليهم): esso è presente esclusivamente nel testo del Codice libanese all'art. 73.
- دَيْن، دَائِن، مَدِين أو مَدْيُون: questi termini, considerata la materia trattata, sono i più ricorrenti all'interno del testo. Occorre, però, fornire alcune precisazioni: دَيْن può avere sia il significato di debito (دين عليّ, ho un debito), sia il significato di credito (دين لي, ho un credito); nei testi è presente con entrambi i significati, i quali risultano deducibili in base al contesto. Per quanto concerne دائن (che ha la forma di un participio attivo), esso è usato per indicare il creditore. Bisogna segnalare che mentre il Marocco e il Libano impiegano solo questo termine, esso è spesso sostituito nel testo tunisino con صاحب الدين, cioè il possessore del credito. Tale variazione, ad ogni modo, non produce alcuna confusione nel lettore e realizza quanto sopra descritto: la sostituzione di un singolo termine con una forma perifrastica, composta, in questo caso, da sole due parole. Infine, per indicare il debitore è utilizzato il termine مدين nei testi marocchino e tunisino e مديون in quello libanese[136]. Quest'ultima forma compare anche nel testo marocchino ma in un'unica occasione (si veda l'art. 186). مديون è un termine in uso già presso gli antichi giuristi arabi, mentre دائن è quello preferito dai giuristi moderni per designare il creditore.

[134] Aluffi, "La lingua", 60-61.
[135] Si vedano ad esempio art. 144 del C.O.C del Marocco, art. 154 del C.O.C. tunisino ed infine art. 72 del testo libanese.
[136] Riportiamo questo termine in questa parte piuttosto che nel prossimo paragrafo poiché la variazione è minima e poco significativa.

- عَقْد (ج عُقود): a proposito di questo termine, vorremmo porre in rilievo una sola particolarità. Nel testo tunisino, non di rado esso è usato come sinonimo di التزام, ma i due termini non possono essere considerati completamente sovrapponibili. Per essere più precisi, e volendo fare riferimento al discorso sulla monoreferenzialità dei linguaggi specialistici, potremmo dire che التزام, così come riportato dal vocabolario, possiede tra gli altri il significato di contratto, ma trovandoci all'interno di un discorso giuridico i due termini non sono interscambiabili. Difatti, il contratto è cosa ben diversa dall'obbligazione: può essere una delle fonti di quest'ultima, ma non l'obbligazione stessa (si veda art. 1 del Codice tunisino in cui si asserisce che la formazione dell'obbligazione deriva da accordi, dai quasi contratti, ecc..). Questo caso potrebbe essere assimilabile a quello precedentemente citato, e constatato dallo Chehata, in cui la *ḏimma* e l'obbligazione vengono spesso assimilate pur essendo diverse, in quanto la prima sta alla base della seconda.

2. In questo secondo gruppo sono stati inseriti alcuni termini della lingua comune che sono ormai entrati a pieno titolo a far parte del linguaggio giuridico, all'interno del quale hanno assunto un significato più marcatamente legale. Ciò a dimostrazione del fatto che lingua comune e linguaggio specialistico sono in continuo contatto tra loro. È possibile considerare come appartenenti a tale categoria i seguenti termini:
   - تَجْدِيد, di tale vocabolo abbiamo già riportato un esempio nelle pagine precedenti, e inoltre l'istituto della novazione è già stato discusso nel Capitolo II insieme agli altri metodi di estinzione dell'obbligazione. Per tali ragioni non ci si dilungherà ulteriormente su tale termine, ma basti considerare che esso entra nel linguaggio giuridico attraverso la lingua comune assumendo il significato di novazione e corrispondendo, dunque, a un preciso istituto.
   - صُلْح[137], questo termine viene comunemente utilizzato con il significato di "pace, riconciliazione". Esso è in uso nel linguaggio giuridico per indicare la transazione, che altro non è che la rinuncia a un diritto al fine di evitare o prevenire possibili dispute o querele. Come nel caso precedente, anche questa volta il termine viene caricato di un particolare significato legale, subendo così quella che potremmo chiamare una ridefinizione lessicale.

[137] Nei testi in arabo è possibile ritrovare tale termine ad esempio agli artt. 160, 170 e 18 dei Codici rispettivamente del Marocco, della Tunisia e del Libano.

In generale, il diritto musulmano si presenta particolarmente favorevole al metodo della transazione, poiché permette di risolvere possibili liti e problemi in modo pacifico. Lo stesso Profeta ammirava coloro i quali erano in grado di portare pace tra i fratelli e invitava alla composizione amichevole[138].

- إِنْتَقَل, se nella lingua quotidiana esso si riferisce a uno spostamento o a un trasferimento, nella lingua del diritto finisce col riferirsi in particolare alla cessione di un diritto o di un credito (إنتقال الدين أو الحق). Dunque, rimane in sostanza l'idea di fondo, la quale si riferisce appunto a un trasferimento, ma col preciso significato giuridico a cui si è appena accennato.
- يَمِين, inizialmente usato nel linguaggio comune con il solo significato di destro o lato destro, nel linguaggio giuridico deve essere inteso con il senso di giuramento[139]. Tale ridefinizione del significato è legata all'usanza, vigente anche nelle prime società arabe, di stringersi la mano destra appunto, nel momento in cui si concludeva un contratto o un accordo[140].

3. In quest'ultimo gruppo si è deciso di inserire alcune espressioni, ossia due o più parole che insieme veicolano un significato ben preciso e che sono caratterizzanti del discorso giuridico. Inoltre, in alcuni casi, il significato dell'espressione non può essere ottenuto sommando i singoli significati delle parole che la compongono. Quanto è stato finora sostenuto non implica il fatto che le parole contenute in tali espressioni non possano ricorrere singolarmente, o in altre espressioni, ma semplicemente che per esprimere quel determinato concetto è frequente, o altamente possibile, che quel gruppo di parole ricorra insieme, soprattutto se si vuole mantenere un determinato registro.
   In linguistica questo fenomeno viene descritto come collocazione o co-occorrenza[141]. Husni e Newman (vedasi nota 141), ne individuano di diversi tipi: le collocazioni lessicali (lexical collocation – LC), quelle grammaticali (grammatical collocation – GC) e quelle lessico-grammaticali (lexicogrammatical collocation) quando i due aspetti si combinano insieme. Al primo gruppo potrebbe essere ricondotto l'esempio di اِرْتَكَبَ جَرِيمة, ossia

[138] Santillana, *Istituzioni*, 209.
[139] Cfr. artt. 157 e 167 dei Codici marocchino e tunisino. Il termine in questione non è presente nell'estratto del Codice libanese.
[140] Encyclopaedia of Islam, Second Edition, s.v. Yamīn.
[141] Per un approfondimento sulle collocazioni con particolare riferimento all'arabo e all'inglese cfr. Ronak Husni e Daniel L. Newman, *Arabic-English-Arabic Translation. Issues and Strategies* (Londra: Routledge, 2015), 1-51.

commettere, perpetrare un crimine. Come sostenuto dai due studiosi, i termini اِرْتَكَبَ o commettere[142] evocano nella mente dei parlanti delle rispettive lingue un limitato numero di vocaboli combinabili con essi (come commettere un crimine appunto, ma anche un errore – اِرْتَكَبَ جَرِيمة أو خِطأ).

Passando ai testi in esame, potrebbero essere assimilabili a tale caso i seguenti esempi:

- أَبْرأ ذِمّة, col significato di sdebitarsi, liberarsi dall'obbligazione. إبراء è presente nel *Faruqi Law Dictionary* con il significato di 'release, discharge' se combinato con il termine ذمة; altrimenti in senso più generico ha il significato di 'acquittal, absolution' (il primo è inteso come assoluzione in senso religioso, il secondo è usato nell'ambito giuridico)[143].
- أَشْخاص حَقيقيين ومَعْنَوِيين, ossia persone fisiche e giuridiche. L'espressione è presente nel solo estratto libanese ed è molto vicina a quella francese di *personnes physiques et morales*, piuttosto che all'italiano o all'inglese *natural and legal persons*. Tale concetto, sconosciuto al diritto musulmano, è stato dunque ripreso sia nella forma che nella sostanza dal diritto francese.
- فَسْخَ الْعَقْد, è stato reso con "risoluzione del contratto"[144]. Spesso è anche usato in riferimento allo scioglimento del contratto di matrimonio, ma in questo caso deve intendersi la risoluzione del contratto come fonte dell'obbligazione che lega il creditore e il debitore.

Alcune altre collocazioni potrebbero essere ad esempio: قَبَضَ الْدَيْن (riscuotere il debito) e تَحْديد أَجَلا (fissare un termine).

IV.3.2 Differenze lessicali tra i paesi

I testi che sono oggetto del nostro studio, come è stato più volte ribadito, sono stati estrapolati da tre differenti Codici di tre differenti paesi. Nonostante ciò, si è cercato di selezionare al loro interno delle norme che trattassero lo stesso argomento. Questa scelta è volta a porre in particolare rilievo le differenze lessicali, e a tal fine risulta necessario che i diversi articoli

[142] Nel loro testo l'esempio è costruito sulla base dell'inglese e dell'arabo. Qui, abbiamo deciso di sostituire l'inglese con l'italiano, anche perché l'esempio rimane allo stesso modo valido.

[143] El-Farahaty, *Arabic-English*, 83. Cfr. anche Abdel Karim Mohammad, Nabil Alawi e Maram Fakhouri, "Translating Contracts Between English and Arabic: Towards a More Pragmatic Outcome". *Jordan Journal of Modern Language and Literature*, vol. 2, n. 1, 2010, 9.

[144] Cfr. anche Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Glossary and Index of Terms, s.v. Faskh.

abbiano lo stesso soggetto. Come si dimostrerà a breve, ogni paese sceglie una soluzione linguistica diversa da un altro: a volte, per riferirsi a un medesimo istituto giuridico vengono utilizzati tre differenti termini, quindi a un unico concetto corrispondono più vocaboli.

Un simile modus operandi potrebbe apparire normale se si considera che si sta parlando di Codici appartenenti a paesi diversi, ma potrebbe anche stupire, almeno in un primo momento, poiché tutti i testi sono redatti in lingua araba e ci si aspetterebbe una certa uniformità nel linguaggio. Un aspetto molto importante da tenere in considerazione in questo caso è costituito dal fatto che i Codici sono promananti da entità statuali nazionali ed è anche a causa di ciò che il lessico si presenta in modo differenziato, poiché le scelte linguistiche del legislatore di un paese non sempre coincideranno con quelle del legislatore di un altro paese. Ciò risulta ancora più vero in questo caso specifico, dove i testi arabi sono una traduzione di un testo redatto originariamente in francese.

La variazione lessicale di cui si è finora parlato può essere dovuta sia a scelte casuali che a scelte consapevoli[145], e potrebbe essere influenzata, inoltre, da due ulteriori aspetti: la preponderanza di una scuola giuridica piuttosto che di un'altra e la lingua straniera di riferimento[146]. Nel nostro caso possiamo escludere quest'ultimo aspetto, in quanto la lingua straniera a cui si rifanno i tre Codici è sempre il francese. A tal proposito, bisogna specificare che proprio il francese gioca un ruolo centrale sull'aspetto linguistico: spesso, infatti, sono stati riscontrati problemi nel rendere in arabo l'esatto equivalente del termine francese. A tale difficoltà, i giuristi arabi hanno risposto traducendo letteralmente le espressioni della lingua straniera: ad esempio, nella dottrina musulmana, mancava un esatto corrispondente per designare l'espressione *rapport juridique*, il quale è stato infine reso in arabo (si veda in particolare il Codice libanese all'articolo 1 con رَابِطَة قانونية (*rābiṭa qānūniyya*), corrispondente anche al nostro italiano "vincolo giuridico" (dal latino *vinculum iuris*)[147]. Altre volte, invece, i giuristi arabi hanno fatto ricorso al termine tradotto pur in presenza di un termine più specifico e tecnico già esistente nella dottrina islamica (ne vedremo alcuni esempi nelle pagine seguenti).

---

[145] Aluffi, "La lingua", 64.

[146] Come affermato dalla Prof.ssa Aluffi, la lingua di riferimento è a volte individuabile da piccoli particolari: diritto comparato è reso a volte con *qānūn muqāran* (forma passiva) e altre con *qānūn muqārin* (forma attiva) a seconda che la lingua straniera di riferimento sia il francese *droit comparé* o l'inglese *comparative law*. Cfr. Aluffi, "La lingua", 65.

[147] D'Emilia, *Scritti*, 502.

Qui di seguito verranno presentate le differenze emerse dal *corpus* dei testi[148].

Partendo con una visuale abbastanza ampia, è subito possibile rilevare come esistano delle differenze nella denominazione delle diverse parti che compongono i Codici[149]. Lo schema generale riflette sostanzialmente quello dei codici occidentali e la stessa divisione in articoli è mutuata da quest'ultimi.

La tabella sottostante è un prospetto di quanto appena constatato; al suo interno, per quanto riguarda le righe, i diversi termini sono ordinati procedendo dalla parte più grande alla più piccola, ossia dalla denominazione del Codice a quella dell'articolo. In riferimento alle colonne, invece, è stato seguito una sorta di ordine geografico, da Occidente verso Oriente.

TRADUZIONE	MAROCCO	TUNISIA	LIBANO
Codice	قانون	مجلة	قانون
Parte	----	----	قسم
Libro	كتاب	كتاب	كتاب
Titolo	قسم	عنوان	باب
Capitolo	باب	باب	فصل
Sezione	فرع	قسم	جزء
Paragrafo	----	فرع	فقرة
Articolo	فصل	فصل	مادة

In primo luogo, è possibile notare come i Codici non siano divisi esattamente allo stesso modo, ma questo costituisce, in realtà, una questione di second'ordine nel nostro caso. Quello che ci preme far notare è proprio la diversità dei termini impiegati per designare una medesima parte costitutiva del Codice.

[148] Per altri esempi è possibile consultare anche Husni e Newman, *Arabic-English*, 100-115.

[149] Esclusivamente in questo particolare caso, sono stati presi in considerazione i Codici nella loro interezza e non ci si è limitati a considerare solo il *corpus* presentato. Tale scelta è risultata obbligatoria, poiché in caso contrario non sarebbe stato possibile mettere in luce, nel modo corretto, la struttura dei Codici.

Innanzitutto, si evince come lo stesso termine “codice” venga reso in Tunisia con مَجَلّة piuttosto che con il più comune e diffuso قانون, adoperato dal Marocco e dal Libano. Questa prima differenza è riconducibile a delle ragioni storico-sociali a cui abbiamo già accennato in precedenza. *Mağalla* era il nome del testo ottomano, in vigore in tutti i territori dell’Impero, dunque anche in Tunisia; nel momento in cui questa venne abolita e fu promulgato il nuovo codice, si volle dare come un senso di continuità, e per tale ragione ancora oggi continua ad esser chiamata così.

A proposito di un secondo aspetto, vi erano, da parte di chi scrive, dei dubbi sulla possibilità di poter rendere il termine قِسْم, presente nel testo marocchino, con “titolo”, ma in ultima battuta si è optato per questa traduzione sia perché risulta essere il termine che meglio rende la parte corrispondente del Codice, sia perché tale vocabolo è presente anche nella versione in lingua francese, fonte del testo in lingua araba.

Ad ogni modo, in alcuni casi le differenze lessicali tra i tre paesi non sono molto rilevanti, poiché i termini impiegati, seppur diversi tra loro, sono comunque sinonimi e molto vicini nel significato (si veda la riga in cui sono riportati i termini per indicare la “sezione”).

Adesso, invece, verranno riportate delle altre differenze emerse dal confronto tra i testi. La tabella in cui sono proposti i lemmi, per quanto riguarda l’ordine delle colonne, seguirà il medesimo di quella precedente; mentre le parole nelle righe saranno disposte secondo l’ordine alfabetico della traduzione italiana.

TRADUZIONE	MAROCCO	TUNISIA	LIBANO
Agire in giudizio	رفع دعوى (على)	-------	إقامة دعوى
Applicare	طبّق على	جرى على	طبّق على
Atti	افعال	اعمال	اعمال
Causa imputabile/Colpa	خطأ	تقصير	خطأ
Confusione	اتحاد	اختلاط	اجتماع
Consegna (della cosa dovuta)	ايداع (الشيء المستحق)	تأمين	ايداع (الشيء المستحق)

Costituire in mora	ثبت مماطلة	أنذر بالوفاء أو مماطلة	تآخر
Creditore solidale	الدائن المتضامن	الدائن المشترك (بالخيار)	الدائن المتضامن
Custode	أمين	------	حارس
Dazione in pagamento	وفاء بمقابل	تصيير (ب)	أداء العوض
Debitore delegato	مدين مناب	-------	محال عليه
Delegazione di pagamento	إنابة	حوالة	حوالة
Delitti	جرائم	جنح	-------
Estinguere (l'obbligazione)	إنقضى	إنقضى	أسقط أو إنقضى
Garanzia (Marocco: garante)	كفيل	ضامن	كفالة
Indennizzo	تعويض	------	أداء عوض
Interrompere la prescrizione	قطع التقادم	قطع في مدة سقوط الدعوى أو قطع في مدة سقوط (حق) قيام	قطع مرور الزمن
Natura dell'affare	طبيعة المعاملة	طبيعة القضية	ماهية العمل
Non esercitare un diritto (lett.:insolvenza)	إفلاس	إفلاس	عجز
Obbligazioni	التزامات	التزامات	موجبات
Obbligazioni alternative	التزامات تخييرية	خيار التعيين	موجبات تخييرية
Obbligazioni divisibili	الالتزامات القابلة للانقسام	الالتزامات التقبلة للقسمة	الموجبات القابلة للتجزئة
Obbligazioni indivisibili	الالتزامات غير القابلة للانقسام	الالتزامات عدم قابلية القسمة	الموجبات غير قابلة للتجزئة
Obbligazioni solidali	التزامات تضامنية	التزامات تضامنية	موجبات متضامنة
Pagamento	وفاء	أداء	ايفاء
Parte contraente	متعاقد أو طرف	عاقد أو معاقد أو طرف	فريق
Periodo/Termine/Dilazione	أجل أو مهلة	أجل	مهلة

Prescrizione	تقادم	سقوط حق قيام	مرور الزمن
Prestazioni periodiche	الأداءات الدورية	-------	الأداء في آجال موقوتة
Presumere/Supporre	إفترض	حمل على الظن	أخذ بالاستنتاج
Quota/Parte	حصة أو مناب	حصة أو مناب	حصة
Remissione (del debito)	إبراء (من الدين)	أسقاط\إبراء (من الدين)	اسقاط (الدين)
Solidarietà	تضامن	خيار	تضامن
Titolo costitutivo	سند منشئ	-------	صك أساسي أو صك أنشاء
Titolo posteriore	سند لا حق	-----	عقد لا حق له

Com'è possibile notare, le differenze lessicali non sono certamente di numero irrilevante, soprattutto se si considera che il testo da cui i lemmi sono stati estrapolati è relativamente breve e spesso ripetitivo, non tanto nei concetti ma quanto nel vocabolario impiegato.

Nelle pagine che seguono non tratteremo di ogni singolo termine, ma prenderemo in esame solo i casi che, a parer nostro, risultano più significativi.

All'interno della tabella, inoltre, sono presenti alcuni vocaboli la cui variazione tra un paese e l'altro non è pertinente, per il semplice fatto che essi non si riferiscono a istituti giuridici particolari e per tale ragione non danno problemi di interpretazione, cioè non è necessario indagare ulteriormente se la variazione nella forma possa, allo stesso modo, corrispondere a una variazione nella sostanza. Ad esempio مَنَاب e حِصّة indicano entrambi una "quota", una "parte", senza creare particolari dubbi o perplessità se ci si stia riferendo allo stesso concetto o meno. Inoltre, i due termini si alternano all'interno del testo marocchino e tunisino, mentre nel testo libanese ricorre il solo vocabolo حِصّة. Allo stesso modo, طَبَّقَ على e جَرَى على, indicano entrambi "applicare" una legge o una norma. Possiamo, infine, far rientrare in questo primo caso anche le espressioni usate per designare le prestazioni periodiche (الأداءات الدورية per il Marocco e الأداء في آجال موقوتة per il Libano) o quella impiegata per indicare la natura dell'affare.

I primi termini su cui vorremmo soffermarci, seguendo l'ordine della tabella, sono quelli impiegati per descrivere l'istituto della confusione (si veda anche il Capitolo II), per la quale i

tre paesi pervengono a soluzioni completamente differenti tra loro. Si potrebbe dire che i vocaboli usati dal Marocco e dal Libano sono, in un certo senso, assimilabili, poiché rinviano entrambi all'idea dell'unione o della riunione; mentre la Tunisia ha tradotto in maniera letterale il *confusion* francese. Ad ogni modo, in tutti e tre i casi ci si riferisce all'istituto, presente anche nel codice italiano, della confusione.

Per quanto concerne la costituzione in mora, anche in questo caso si ravvisano diversi modi per riferirsi a un medesimo concetto. Per quanto riguarda il Marocco, esso riprende il termine già in uso nella dottrina malichita per designare il ritardo del debitore nell'adempimento. La Tunisia oscilla, invece, tra due possibili modi di dire: uno è identico a quello usato nel testo marocchino, l'altro invece potrebbe essere stato introdotto recentemente, in seguito alla revisione del 2005. Infine, il Libano preferisce riprendere un termine in uso anche nella lingua quotidiana (تآخر), il quale indica comunemente il ritardo e che può, dunque, essere reso nel linguaggio giuridico con " mora".

Un caso interessante potrebbe essere costituito dai modi in cui viene designata la dazione in pagamento. Ancora una volta, non vi è uniformità nel lessico in arabo: il Marocco la descrive come un "pagamento equivalente", ricollegandosi all'essenza stessa dell'istituto in questione; la Tunisia invece opta per il termine che viene indicato dallo stesso Santillana[150]; infine il Libano impiega l'espressione أداء العِوَض (lett.: prestazione sostitutiva), pur essendo già presente all'interno del linguaggio giuridico libanese un altro termine più specifico quale *istibdāl* (purtroppo non siamo a conoscenza dei motivi che hanno portato a tale scelta)[151]. Precisiamo, inoltre, che quest'ultima espressione è la stessa utilizzata per designare un "indennizzo". I due concetti potrebbero essere lontanamente assimilabili, però in ambito giuridico corrispondono a due differenti istituti.

Tratteremo congiuntamente il caso riguardante il "debitore delegato" e la "delegazione di pagamento". La scelta del legislatore tunisino coincide, in questo caso, con quella del legislatore libanese per quanto riguarda la denominazione dell'istituto. حَوَالَة è inoltre il termine impiegato anche dal Santillana e, dunque, presente nella tradizione malichita. L'istituto della delegazione è stato così reso in arabo poiché il verbo حال indica proprio il cambiare, il trasformarsi, che è proprio quello che avviene attraverso la delegazione (la parte delegata si sostituisce a quella delegataria). Da ciò, il debitore delegato sarà chiamat مُحال عَلَيْه (sebbene il Traini riporti come unica traduzione di quest'ultimo: trattario. Tale vocabolo non è

[150] Santillana, *Istituzioni*, 207.
[151] D'Emilia, *Scritti*, 502.

però pertinente al nostro contesto). Il Marocco invece preferisce discostarsi dalla tradizione utilizzando dei termini che ricalcano il lessico francese e i quali sono formati a partire dalla radice (عن) نَابَ, riprendendo l'idea di sostituire o delegare appunto, piuttosto che quella di trasformarsi.

Particolare è il caso di إِفْلاس e عَجْز, per i quali riportiamo interamente gli articoli (secondo l'ordine: testo marocchino, tunisino e infine libanese) in cui essi sono impiegati, per meglio comprenderne il contesto di riferimento e poter formulare alcune considerazioni:

الفصل 145 - إذا مات ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، في حدود الوقت الذي كان باقيا له، وإذا أشهر إفلاسه، ثبت الخيار لكتلة دائنيه.

الفصل 155 - إذا مات العاقد المخير قبل أن يختار صار حقه في الخيار لورثته في المدة التي بقيت لمورثهم وإذا وقع في إفلاس صار الخيار لجملة دائنيه.

المادة 59 - إذا توفي الفريق الذي له حق الإختيار قبل أن يختار فإن حقه ينتقل إلى ورثته، وإذا اعلن عجزه يصبح حق الإختيار لجماعة الدائنين.

I due termini arabi sono, anche se non perfettamente, sinonimi ed entrambi possono riferirsi a uno stato di insolvenza; in particolare إفلاس alla bancarotta, mentre عجز può anche possedere il senso più generico di venir meno, essere impossibilitati o incapaci nel far qualcosa. Nella traduzione italiana, però, si è scelto di renderli con "non esercitare il diritto (di scelta)", e non con insolvenza, poiché nella nostra lingua tale termine si riferisce all'impossibilità di pagare un debito. Potrebbe apparire strano che i tre paesi abbiano deciso di utilizzare questi vocaboli forse non troppo precisi. La scelta potrebbe essere riconducibile, con ogni probabilità, almeno per quanto riguarda il Marocco e la Tunisia, a quanto scritto nella versione francese, in cui compare *insolvabilité* appunto. Per il Libano, invece, possiamo solo ipotizzare che sia così, in quanto non siamo in possesso della versione francese.

Anche un termine appartenente al vocabolario base della materia trattata subisce una variazione tra un paese e un altro. Stiamo parlando proprio di اِلْتِزام che diventa مُوجِب in Libano. La Tunisia e il Marocco usano il *maṣdar* di VIII forma del verbo *lazima*, mentre il Libano il participio attivo di IV forma di *wağaba*.

Vorremmo, adesso, soffermarci brevemente sui modi in cui viene indicata la parte contraente. In primo luogo il Marocco e la Tunisia utilizzano più vocaboli all'interno del testo, mentre il Libano sceglie il solo termine فَرِيق, del quale nel Traini[152] non viene riportato il significato di parte contraente. Possiamo però supporre che si tratti di un termine entrato nella lingua del diritto attraverso il senso che esso assume nel linguaggio politico, piuttosto che in quello comune, dove indica appunto un "partito" o una "fazione". Degno di nota è anche il caso dell'utilizzo di طَرْف. Esso è stato ripreso dalla lingua comune ed è oggi impiegato anche nel linguaggio giuridico con il preciso significato di parte contraente: si tratta, infatti, di una ridefinizione lessicale. Tale termine è utilizzato soprattutto all'interno di testi, come i contratti e gli accordi, per designare i soggetti contraenti ed è spesso seguito da un numero ordinale (الطرف الأول والاطرف الثاني)[153]. Gli altri vocaboli rinvenibili all'interno del *corpus*, impiegati per designare le parti contraenti, sono, invece, degli اسم الفاعل di I, III o VI forma della radice عَقَدَ, di cui il termine عَاقِد (I forma) è stato direttamente ripreso dal diritto islamico classico, in cui designa proprio colui che è giuridicamente abilitato a stipulare un contratto.

Un altro importante istituto è quello della prescrizione. Il Santillana, che come ormai ben sappiamo fu il redattore del testo tunisino, la indica con *suqūṭ bi-murūr al-zaman*. Tale dicitura è però presente nel testo libanese, mentre nel rinnovato testo della Tunisia ritroviamo l'espressione سُقوط حَقّ قِيام, che letteralmente indica proprio la fine, la perdita del diritto di agire. Infine, il Marocco sceglie il termine تَقَادُم, il quale si ricollega al concetto del trascorrere del tempo, così come avviene per il Libano. In sostanza potremmo dire che, mentre la Tunisia ha privilegiato l'effetto della prescrizione, gli altri due paesi si sono concentrati sulla causa.

Infine, analizzeremo il caso linguistico relativo alla remissione del debito. Le fonti musulmane indicano tale istituto con il termine إِبْرَاء [154], ma tale termine è usato solo dal Marocco e in alcuni casi dalla Tunisia. Il Libano, invece, codifica attraverso l'uso di إِسْقَاط, che nel linguaggio giuridico indica la rinuncia a un diritto e in tale caso particolare la rinuncia al credito; invece إِبْرَاء indica più precisamente la "liberazione". Da notare, come il Libano usi lo stesso termine إِسْقَاط per far riferimento all'estinzione dell'obbligazione, alternandolo con un altro (إنقضى), in uso anche in Marocco e Tunisia.

[152] Vocabolario Arabo-Italiano di Renato Traini.
[153] El-Farahaty, *Arabic-English*, 33.
[154] Cfr. Santillana, *Istituzioni*, 107 e D'Emilia, *Scritti*, 502.

Vorremmo infine riportare due espressioni, caratteristiche del linguaggio giuridico e spesso ricorrenti all'interno dei testi (riprese rispettivamente dal codice marocchino (1), da quello tunisino (2) e da quello libanese (3)):

(1) ما لم ينتج العكس عن (…)
(2) ما لم يستنتج العكس من (…)
(3) إذا كان لا يتحصل العكس من (…)

La variazione tra i tre paesi è minima e linguisticamente poco significativa, ma è possibile notare, ancora una volta, una certa somiglianza con le formule in uso nel sistema giuridico francese, ma anche italiano, su cui tali espressioni sono state fedelmente ricalcate.
Allo stesso modo, nell'esempio che segue viene ripreso l'uso particolare che il verbo "opporre" riveste nel linguaggio giuridico sia francese che italiano, dove è impiegato con il significato di applicare. Per quanto concerne la Tunisia e il Marocco, essi traducono letteralmente tale verbo dalla lingua occidentale, mentre il Libano preferisce سرى على, che vuol dire proprio "applicarsi, estendersi, essere efficace", optando per una traduzione meno letterale.

(1) لا يسوغ الاحتجاج به على
(2) لا يكون حجة على
(3) لا يحتج به عليهم
(4) لا يسري عليهم

IV.4 Considerazioni finali

Quanto emerso dall'analisi finora svolta risulta particolarmente interessante per alcuni aspetti a cui si è già accennato, ma che vorremmo brevemente riassumere.
In primo luogo, la lingua araba del diritto si è rivelata estremamente aperta alle influenze provenienti dall'esterno, pronta a coniare nuovi termini o a utilizzare in modo nuovo quelli

già esistenti per rispondere alle nuove necessità. Con ciò non si vuole in alcun modo affermare la superiorità di un sistema giuridico o linguistico su un altro, poiché anche la lingua del diritto occidentale possiede termini ripresi dalla tradizione araba, i quali hanno avuto, tra l'altro, grande fortuna[155]. Nostra intenzione è esclusivamente quella di evidenziare i continui scambi tra sistemi diversi, che non possono che portare a un arricchimento anche dal punto di vista linguistico.

In secondo luogo, si vuole sottolineare la variazione linguistica che si registra confrontando la terminologia in uso nei diversi paesi arabi. Non è possibile considerare il MSA come una lingua monolitica: essa assume delle caratteristiche peculiari in ognuno dei paesi arabi, sebbene qui abbiamo avuto modo di constatare tale fatto in relazione a soli tre di essi. Le differenze emerse non sono indifferenti e risultano ancora più pregnanti se si tiene in considerazione il fatto che esistono alcuni elementi comuni tra i Codici marocchino, tunisino e libanese, come la lingua e il sistema giuridico stranieri di riferimento. Nonostante ciò, il lessico dei diversi Codici ha finito con l'assumere un aspetto diverso a seconda dei paesi, come una sorta di carattere nazionale.

Abitualmente, quando si parla delle diverse varianti nazionali della lingua araba, si è soliti pensare a quelli che comunemente vengono considerati come dialetti, ma molto più probabilmente bisognerebbe estendere tale concetto anche alla lingua standard.

[155] Si veda ad esempio avallo, ripreso dall'arabo *ḥawāla*, o dogana da *dīwān*, solo per volerne citare alcuni. Cfr. Aluffi, "La lingua", 63.

CAPITOLO V

V. TRATTI SALIENTI DELL'ARABO GIURIDICO

V.1 Brevi cenni sull'influenza delle lingue europee sul Modern Standard Arabic

L'analisi svolta sino a questo momento ha interessato il solo piano lessicale considerato sotto molteplici aspetti. Nel presente capitolo, invece, l'obiettivo è quello di ampliare il campo d'analisi, prendendo in considerazione altri tratti salienti che emergono dal *corpus* dei testi in arabo. Inoltre, verranno valutate l'eventualità e la modalità in cui il francese, lingua da cui il codice in arabo è stato tradotto, ha influenzato la struttura finale del testo sotto esame[156].

In generale, il Modern Standard Arabic, e non esclusivamente il linguaggio giuridico, ha subito l'influenza di lingue occidentali, in particolar modo del francese e dell'inglese. Con ciò, è opportuno ribadirlo nuovamente, non si vuole affermare la superiorità di una lingua su un'altra, in quanto i processi di scambio sono comuni a tutti i sistemi linguistici e dovuti al naturale contatto di culture e società differenti tra loro. A tal proposito, nell'opera *The Renaissance of Modern Hebrew and Modern Standard Arabic*[157], Joshua Blau svolge un'accurata e approfondita analisi, di cui riporteremo solo i casi che risultano essere presenti anche nei testi in esame. Ad esempio, l'autore cita l'uso di alcune preposizioni la cui funzione è quella di meglio marcare e definire un determinato tipo di relazione: alcune di esse risultano già presenti all'interno della lingua, ma oggi vengono utilizzate più frequentemente a causa dell'influsso delle lingue europee[158]. Tra quelle riportate dal Blau, لصالح (a vantaggio di, a

[156] Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, verranno tenuti in considerazione i soli testi marocchino e tunisino, poiché il testo in lingua francese del Libano, presente nel Capitolo III, non è un testo originale, ma una traduzione di chi scrive e dunque non potrà essere preso in considerazione per sviluppare delle considerazioni in tal senso.

[157] Joshua Blau, *The Renaissance of Modern Hebrew and Modern Standard Arabic. Parallels and Differences in the Revival of Two Semitic Languages* (Los Angeles: University of California Press, 1981).

[158] Blau, *The Renaissance*, 130.

profitto di) è presente anche all'interno dei nostri testi (i seguenti esempi sono tratti dagli articoli 141 e 157 del Codice marocchino):

(1) وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلا.
(2) لا يترتب أي أثر لصالح الدائنين الآخرين أو ضدهم [...]

Nel primo caso essa è seguita da un pronome suffisso, mentre nel secondo da un sostantivo.
Un ulteriore esempio proposto è quello dell'uso di congiunzioni temporali che indicano la contemporaneità delle azioni, e che vengono usate anche con un valore avversativo: ancora un caso risultante dall'influsso delle lingue europee. A tal proposito si veda في حين, usato in arabo con il medesimo significato oppositivo che assumono il "mentre" in italiano, il "while" in inglese, il "lorsque que" o "tandis que" in francese e il "während" in tedesco[159]. Proponiamo un esempio tratto, ancora una volta, dal Codice marocchino (art. 154):

ولو اختلف حق أحدهم عن حق الآخر، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل، في حين أن حق الآخر باتّ منجز.

All'interno dei testi, tale vocabolo è presente anche con il suo significato temporale (artt. 11 e 18, dove è presente nella sua forma حينما, del Codice libanese).

(1) يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان أو عدة أشخاص أصحابا لدين واحد [...]

(2) ان الصلح الذي يعقد بين احد الدائنين والمديون يستفيد منه الدائنون الآخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق او بالدين [...]

Insieme a questi, Blau cita numerosissimi altri esempi d'influenza delle lingue occidentali sul Modern Standard Arabic, alcuni dei quali, come abbiamo appena potuto constatare, sono rinvenibili anche all'interno del linguaggio specialistico giuridico. Esso, infatti, si serve anche

[159] Blau, *The Renaissance*, 123.

delle strutture presenti nella lingua comune per formulare il proprio discorso.

V.2 Altre peculiarità dell'arabo giuridico

Ancora una volta, procedendo oltre il semplice livello lessicale, è possibile individuare alcune strutture caratteristiche dei testi in analisi. Come sottolineato da diversi studi, tali caratteristiche devono essere analizzate in un'ottica quantitativa e non qualitativa[160]: con ciò si intende dire che determinati fenomeni sono presenti e riscontrabili all'interno della lingua comune, ma senza dubbio alcuno, essi si presentano con una frequenza più elevata all'interno dei testi specialistici[161].
Nelle pagine seguenti analizzeremo gli elementi caratterizzanti dei testi e confronteremo, in alcuni casi, i dati emersi con la versione francese.

V.2.1 Il passivo

In arabo, originariamente, il passivo era utilizzato solo nel caso in cui non fosse presente l'agente, ossia colui il quale ha compiuto o compie l'azione. Difatti il termine per indicare tale forma è مجهول, che indica qualcosa di sconosciuto, non noto. Nonostante ciò, oggi, l'uso del passivo nel MSA è sicuramente più diffuso rispetto al passato, proprio a causa dell'influenza delle lingue occidentali[162], in cui tale forma è più ampiamente impiegata. In questo genere di costruzione il complemento d'agente, che indica il soggetto logico, viene introdotto dalla preposizione من, o anche da من قبل oppure من طرف.
Si veda ad esempio l'articolo 11 del C.O.C libanese:

ان الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين [...]

[160] Balboni, *Le microlingue*, 40.
[161] Nonostante ciò, alcuni studiosi hanno sostenuto l'esistenza di particolari meccanismi riscontrabili esclusivamente all'interno di tale tipo di linguaggi e non presenti, dunque, nella lingua comune. Cfr. Gotti, *I linguaggi*, 65.
[162] Ne parlava già Laura Veccia Vaglieri nella sua grammatica del 1936 (qui consultata nella ristampa del 2006). Crf. Laura Veccia Vaglieri, *Grammatica teorico pratica della lingua araba.* Vol. I (Roma: Istituto per l'Oriente, 2006), 153.

In tal caso, ad esempio, sarebbe stato possibile volgere la frase alla sua forma attiva, trasformando il complemento d'agente nel soggetto e il soggetto nel complemento oggetto. Purtroppo, però, non sappiamo se l'uso della forma passiva in questa frase sia dovuto alla diretta influenza del testo francese, poiché esso non è a nostra disposizione. Ad ogni modo, risultava fondamentale esprimere l'agente al fine di evitare possibili ambiguità. Difatti, l'arabo giuridico, così come il discorso giuridico nelle altre lingue, cerca di evitare passaggi oscuri e poco chiari in cui l'agente, ove presente, non sia espresso[163].

L'uso del passivo in arabo è più frequente, e rientra perfettamente tra le regole tradizionali della grammatica, nel caso in cui al posto del complemento d'agente sia presente un complemento di causa efficiente, poiché quest'ultimo viene inteso come un complemento di mezzo o di causa ed è generalmente introdotto da بِ oppure لِ. Si veda ancora una volta il Codice libanese all'articolo 13, in cui sono presenti più complementi di causa efficiente e ognuno di essi è introdotto dalla preposizione بِ:

ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بِالايفاء او بِأداء العوض او بِايداع الشيء المستحق او بِالمقاصة او بِتجديد [...]

All'interno del nostro *corpus* è possibile rintracciare la presenza di altre forme passive espresse con diverse modalità. L'arabo, infatti, possiede una pluralità di forme per esprimere un verbo al passivo: attraverso la modifica della vocalizzazione interna delle forme verbali; mediante l'uso di una costruzione perifrastica, resa grazie al verbo تمّ (concludersi, svolgersi, aver luogo) seguito dal مصدر del verbo portatore del senso principale, o infine utilizzando dei verbi nella loro forma derivata (principalmente la V, la VII e l'VIII), poiché essi posseggono di per sé un significato passivo o comunque pseudopassivo. Per ogni caso, verranno forniti degli esempi e, ove degno di nota, la versione araba verrà confrontata con quella francese.

Qui di seguito, si riportano alcuni esempi di passivo che sono resi attraverso la modifica della vocalizzazione interna (esempi (1) e (2) dal Codice marocchino; (3) e (4) da quello tunisino; (5) e (6) dal testo libanese):

(1) وإذا أشهر إفلاسه، ثبت الخيار لكتلة دائنيه.

(2) وإذا أعطي لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة من أجل حصته [...]

[163] El-Farahaty, *Arabic-English*, 41.

(3) إذا صدر حكم لا رجوع فيه بين أحدهم وبين المدين

(4) يوفى بالالتزام القابل للقسمة بين الدائن والمدين كما لو كان لا يقبل القسمة [...]

(5) ان التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج [...]

(6) وتطبق القاعدة نفسها على الورثة [...]

Come si evince dagli esempi sopra riportati, eccetto in un unico caso, la vocalizzazione non è riportata nel testo e la forma passiva del verbo deve essere dedotta dal contesto sia semantico che sintattico.

È interessante notare come in tutti i casi citati (seppur si tratti di pochi esempi, essi sono rappresentativi della tendenza generale presente nel testo), non è presente alcun complemento d'agente o di causa efficiente. Ciò è indice del fatto che, nonostante l'influenza del francese, i legislatori abbiano scelto di usare il passivo con molta "cautela" e solo nei casi in cui fosse strettamente necessario. Difatti, ancora El-Farahaty afferma che l'uso del passivo all'interno dell'arabo giuridico è piuttosto "incoerente"[164]. In ognuno dei casi di cui sopra, sarebbe possibile rendere il verbo in italiano con una forma impersonale.

Per quanto concerne il francese, ciò che si evince è la presenza di forme passive anche in quest'ultima lingua. Vorremmo però soffermarci su un particolare: in due dei casi citati, il primo e il terzo, quello che in arabo è reso con una forma passiva, in francese è espresso con un participio passato usato nella sua funzione aggettivale.

(1) Si elle tombe en état d'insolvabilité déclarée, […]

(3) (N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux) la chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires.

Interessante risulta anche il caso del verbo وجد, che ritroviamo ad esempio all'articolo 11 del Codice libanese:

يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان أو عدة أشخاص أصحابا لدين واحد [...]

Come spesso avviene esso è usato nella sua forma passiva non tanto con il senso di "essere trovato", ma piuttosto con un significato intransitivo di "essere (in un posto)", "esistere". In

[164] El-Farahaty, *Arabic-English*, 41.

tal senso esso viene sempre impiegato, così come emerge dallo stesso esempio riportato, all'imperfetto[165].

Per quanto concerne il secondo modo utilizzato per esprimere il passivo, تمّ + مصدر, esso è in uso soprattutto nel linguaggio giornalistico. Clive Holes sostiene che tale costruzione è generalmente usata per indicare delle azioni reiterate nel tempo, piuttosto che per la descrizione di eventi puntuali, o stati emozionali[166]. In realtà, nei testi sotto esame, essa non viene mai impiegata, nonostante sia possibile ritrovarla all'interno di altri testi di tipo giuridico. Di contro, il verbo تمّ è presente, ma conserva il suo significato lessicale originario: quello di "aver luogo". Con tale significato esso ricorre solo cinque volte nei tre testi; riportiamo qui di seguito due esempi:

(1) يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر.

(2) إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المُقاصة أو التجديد.

Infine, l'ultimo dei modi attraverso i quali è possibile esprimere il passivo è l'uso di alcune forme derivate, le quali, usate nella loro forma attiva, sono già portatrici di un significato passivo. La vocalizzazione passiva di tale genere di verbi, coniugati alla terza persona maschile singolare, è in uso per esprimere invece una forma impersonale[167].

I seguenti esempi sono tratti dai Codici marocchino e tunisino:

(1) إذا مات ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته [...]

(2) ينقضي الالتزام بأحد الأمرين إذا صار إجراء كليهما غير ممكن [...]

In conclusione, concordiamo con El-Farahaty quando sostiene che l'uso del passivo è ancora poco diffuso nel linguaggio giuridico. Nel *corpus* in esame esso è impiegato, eccetto in un unico caso, solo qualora non sia presente l'agente. A nostro avviso, ciò potrebbe essere riconducibile a una motivazione specifica: ovvero la volontà di porre in luce il risultato

[165] Vincente Cantarino, *Syntax of Modern Arabic Prose.* Volume One (Bloomington: Indiana University Press, 1974), 54-55.

[166] Clive Holes, *Modern Arabic. Structures, Functions and Varieties* (New York: Longman Publishing, 1995), 258.

[167] Cantarino, *Syntax*, Volume One, 50.

dell'azione piuttosto che colui che la compie[168]. A tal proposito, riportiamo uno degli esempi già sopra proposti:

يوفي بالالتزام القابل للقسمة بين الدائن والمدين كما لو كان لا يقبل القسمة [...]

La frase vuole portare l'attenzione sul modo in cui l'obbligazione deve essere eseguita e non esplicita l'agente poiché non strettamente necessario, in quanto quest'ultimo non può essere altri che il debitore.

V.2.2 Esprimere "potere" e "dovere"

In arabo esiste una pluralità di modi per esprimere quelli che in italiano vengono definiti come verbi servili, ossia *dovere*, *potere* e *volere*. Essi indicano la modalità in cui l'azione è svolta e rispettivamente la *necessità*, la *possibilità* e la *volontà*[169]. In italiano, così come anche in francese (lingua di riferimento del *corpus* arabo), essi sono seguiti dall'infinito di un altro verbo, mentre in arabo sono impiegati all'interno di costruzioni differenti.
Esamineremo, adesso, alcuni esempi, operando un raffronto tra i tre paesi e al contempo con il francese.

Potere

L'arabo offre molte soluzioni per esprimere tale verbo. Nei nostri testi esso è ampiamente presente proprio a causa della loro stessa natura. Trattandosi, infatti, di testi normativi, essi devono prescrivere e stabilire che cosa è possibile o meno fare.
Dal confronto tra i tre diversi estratti, ne è emerso che il Marocco è il paese che ne fa un più ampio uso, mentre nei testi tunisino e libanese tale verbo è presente in minor misura. Il legislatore marocchino ha difatti impiegato tale verbo ogni qualvolta esso fosse presente all'interno della versione francese, mentre la Tunisia ne ha in parte limitato l'uso. Come

[168] Alessandra Conte giunge alla medesima conclusione nella sua tesi di laurea, nonostante il *corpus* giuridico analizzato differisca dal nostro (si tratta, infatti, dello statuto di una società a responsabilità limitata). Cfr. Alessandra Conte, "Dalla parola al contesto: traduzione di uno statuto societario egiziano e osservazioni sull'arabo giuridico" (Tesi magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia, 2014), 21.
[169] Maurizio Dardano e Pietro Trifone, *La lingua italiana* (Bologna: Zanichelli, 1985), 220.

vedremo a breve, attraverso la presentazione di alcuni esempi, il verbo usato in francese è sempre e solo *pouvoir*, mentre l'arabo lo rende di volta in volta con modalità differenti.

Vorremmo sin da adesso sottolineare il fatto che la versione ufficiale francese dei testi marocchino e tunisino è pressoché identica essendo l'unica differenza rinvenibile l'uso di tempi verbali diversi: il Marocco usa il presente indicativo (*peut*, *peuvent*), mentre la Tunisia alterna l'uso del presente e del futuro (*pourra*, *pourront*). Tale differenza è però, a nostro avviso, poco rilevante nella successiva scelta della modalità con cui rendere tale verbo in arabo.

Il verbo "potere" è tradotto in lingua araba all'interno dei testi nei modi elencati qui di seguito[170].

1. Attraverso ساغ، يسوغ, che indica la liceità, l'essere permesso. Esso è impiegato con due diverse modalità, ساغ ل ... أن oppure ساغ seguito dal مصدر. Il verbo è presente anche nella sua forma negativa يسوغ (لا o لم يسغ). Tra i verbi impiegati per esprimere potere esso è sicuramente il più ricorrente nel testo marocchino, sebbene sia presente anche nel Codice tunisino ma in misura minore. Riportiamo alcuni esempi tratti direttamente dal *corpus*:

(1) [...] يسوغ لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين الأجل محدد.

(chacune des parties peut se réserver le choix dans un délai déterminé. – art. 141 Marocco).

(2) [...] ولا يسوغ له أن يلزم المدين بأداء جزء من أحدهما وجزء من الآخر.

(mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre. – art. 156 Tunisia).

(3) الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به على الآخرين [...]

(La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être opposée aux autres […] – art. 156 Marocco).

2. Con il verbo أمكن, il quale è utilizzato anche alla V forma تمكّن من. Nel primo caso il verbo è seguito nel testo o da un مصدر oppure dalla particella أن (nel testo marocchino tale particella è sempre seguita da una proposizione nominale introdotta

[170] Presentiamo le varie modalità per esprimere "potere" procedendo da quelle maggiormente usate a quelle che compaiono solo poche volte nel testo.

da كان). Questo verbo è quello che maggiormente ricorre nel testo libanese, mentre è presente una sola volta in quello tunisino.

(1) وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من الاتفاق فيما بينهم [...]

(Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder […] – art. 145 Marocco).

(2) ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف حق أحدهم عن حق الآخر، [...]

(L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, […] – art. 154 Marocco).

(3) وفي كلتا الحالتين يمكن أن يطالب بمجموع الدين المديون الواضع يده على الشيء [...]

(In entrambi i casi, è possibile reclamare l'intero debito al debitore che possiede la cosa […] – art.77 Libano).

(4) التقادم [...] لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين.

(La prescription […] ne peut être opposée aux autres. – art. 158 Marocco).

3. Esso è reso anche attraverso l'uso del verbo جاز, il quale indica, ancora una volta, l'essere permesso, l'essere lecito. È usato con due diverse costruzioni: جاز أن, oppure جاز ل ... أن, dove la preposizione ل introduce il soggetto al quale è permesso svolgere l'azione, mentre أن introduce l'azione permessa.

(1) ومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب، لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق [...]

(Cependant, chaque créancier peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due […] – art. 183 Marocco).

(2) فإن لم يقع اتفاق بين ورثته أو دائنيه جاز لمعاقده أن يطلب تأجيلهم على بيان ما يختارونه [...]

(Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie pourra leur faire assigner un délai […] – art.155 Tunisia).

(3) وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين [...]

(Dans le deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée […] peut être poursuivi pour le tout – art. 187 Marocco).

Come già anticipato, dall'analisi dell'esempio (2) emerge una considerazione principale. Nella versione francese del testo tunisino, il verbo potere ricorre ben due volte (*ne peuvent* e *pourra*), ma esso è così tradotto anche in arabo solo nel secondo caso. Se tale articolo è confrontato con il corrispondente marocchino (art. 145)[171], si noterà come in quest'ultimo il verbo "potere" sia reso in arabo in entrambi i casi. Ciò, poiché è possibile riscontrare all'interno della versione marocchina una più elevata conformità con il testo in lingua francese.

4. Il verbo إستطاع indica, anche esso, "potere", ma con un significato più preciso di "essere capace, essere in grado di". Si veda l'esempio seguente:

الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه [...]

(Le créancier solidaire, qui après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause imputable à sa faute […] – art. 163 Marocco).

5. Un ulteriore modo per indicare la possibilità è reso attraverso l'uso di كان ل. Tale costruzione è riportata dal vocabolario con il significato di "essere capace, essere in grado", ma dagli esempi che adesso riporteremo, sembra più appropriato intenderla con il senso di "essere permesso".

(1) إذا ماطل الدائن في الاختيار، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره.

(Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider – art. 144 Marocco).

(2) إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا [...] كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى [...]

(Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible […] le créancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exécution […] – art.147 Marocco).

[171] Riportiamo qui di seguito il testo del suddetto articolo:
وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من الاتفاق فيما بينهم ساغ للطرف الآخر أن يطلب تحديد أجل لهم

6. Principalmente nel testo tunisino è possibile ritrovare un'altra costruzione per rendere il verbo "potere": attraverso l'uso di أن ... ل, presente anche nella sua forma negativa ليس ل ... أن .

(1) [...] فليس للمدين أن يدفع شيئا إلا لجميعهم معا وليس لكل منهم أن يطلب الوفاء إلا بالنيابة عن الكل وبإذنهم.

(le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous et s'ily est autorisé par eux – art.193 Tunisia).

(2) إذا طولب أحد الورثة أو أحد المدينين المشتركين بجميع الملتزم به فله أن يطلب أجلا لمطالبة من معه بالدخول في الدعوى [...]

(L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation peu[172] demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs […] – art. 194 Tunisia).

Nella gran parte degli esempi presentati finora, il verbo "potere" può quasi sempre essere sostituito da "(non) avere diritto". Difatti, nella maggior parte dei casi, è proprio in tal modo che il testo libanese esprime tale verbo. Non sappiamo se ciò è dovuto alla presenza nella versione francese del verbo *avoir droit* piuttosto che di *pouvoir*, ma possiamo comunque constatare, in tale testo, un impiego maggiore dell'espressione (لا) حق ل... أن, la quale è costruita con le stesse modalità di جاز ل... أن e ساغ ل ... أن (si vedano a tal proposito i punti 1 e 3).

[...] يحق لكل منهم ان يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يحق من جهة آخرى للمديون أن يدفع الدين الى أي كان منهم. [...] على ان الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين [...]

(ognuno di essi ha diritto a chiedere il pagamento di esso nella sua interezza, così come il debitore ha diritto a pagare l'intero debito a uno solo di essi. […] Il creditore solidale non ha diritto a disporre liberamente dell'intero credito […] – art. 11 Libano)[173].

Da come si evince in quest'ultimo esempio, حق ل... أن ricorre ben tre volte in un solo articolo e si è scelto di renderla in italiano con "(non) avere diritto" piuttosto che con "potere"

[172] Il refuso è presente nel testo originale

[173] In questo caso non si tratta di una traduzione ufficiale, bensì della traduzione di chi scrive, riportata dal Capitolo III.

Dovere

L'uso di tale verbo risulta meno frequente rispetto a "potere" e, come nel caso precedente, è il Marocco a farne un più ampio uso. Qui di seguito verranno riportati alcuni esempi dei verbi e delle costruzioni impiegate per esprimere "dovere".

1. Il verbo وجب è sicuramente la modalità più ricorrente all'interno dei testi. Esso può essere seguito dalla particella أن, da un sostantivo (il più delle volte si tratta di un مصدر. Questa costruzione è solitamente usata per rendere una costruzione passiva) o, infine, dalla preposizione على + pronome + أن. Quest'ultima modalità è impiegata soprattutto quando nel testo francese è presente il verbo "*être tenu de*". Il verbo وجب non ricorre mai nell'estratto dal Codice tunisino.

(1) ان التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان ينشأ عن عقد قانوني [...]

(La solidarietà tra i creditori non si presume, ma deve risultare da contratto […] – art. 12 Libano).

(2) [...] وجب اعتبار الدائن أنه اختاره.

([…] il doit être considéré comme ayant choisi cet objet – art. 151 Marocco).

(3) [...] وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما [...]

([…] il est tenu d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière […] – art. 152 Marocco).

2. Come appena detto, nel testo tunisino non è rinvenibile l'uso di وجب per esprimere dovere, ma è sempre preferita l'espressione على seguita dal soggetto (il quale può essere anche un pronome) e da un nome verbale, il quale indica l'azione che deve essere compiuta.

(1) [...] فعليه أداء قيمة أحدهما حسب اختيار صاحب الدين.

([…] il devra payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier. – art. 159 Tunisia).

(2) [...] فعلى كل منهم الوفاء بجميعه [...]

([…]chacune d'elles est tenue pour le total de la dette […] – art. 192 Tunisia).

V.2.3 Punteggiatura e congiunzioni

I testi sotto esame, come normalmente accade anche nei codici occidentali, sono suddivisi in articoli. Tale aspetto al momento della loro pubblicazione non risultò comunque una novità, poiché questi codici lo mutuarono dalla *Mağalla* ottomana, che ricalcava la struttura dei testi europei[174].

La suddivisione in articoli, oltre ad essere necessaria all'interno di testi come questo, poiché ne facilita la consultazione e il reperimento delle informazioni ricercate, porta con sé anche una conseguenza a livello linguistico. Il testo risulta essere "segmentato" e ad ogni segmento concettuale corrisponde un unico argomento ben preciso. Di per sé tale struttura concede poco spazio alla formazione di periodi eccessivamente lunghi e complessi, i quali non sarebbero adatti se si considera la natura dei testi: caratteristica principale dei testi normativi devono essere la chiarezza e l'immediata comprensione, lasciando il minor spazio possibile all'ambiguità.

In realtà, l'arabo usa spesso frasi lunghe e piuttosto articolate con una scarsa presenza della punteggiatura, per la quale non esistono regole precise e ben definite[175]; ma ciò non è quasi per nulla presente nei nostri testi. In tal senso un ruolo importante è giocato dall'influenza del francese, in cui il sistema di punteggiatura è più sviluppato ed è stato ripreso dai testi arabi. Anche per quanto riguarda le congiunzioni, ad esempio, vi sono casi in cui esse ricalcano l'uso francese. Un'eccezione è costituita però negli articoli 155 del Marocco, 165 della Tunisia e 13 del Libano.

الفصل 155 - ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المُقاصة أو التجديد.

الفصل 165- الدين المشترك فيه بالخيار ينقضي في حق جميع الدائنين إذا حصل مع أحدهم أداء الدين أو التصيير به أو تأمينه أو المقاصة فيه أو تجديده.

المادة 13 - ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء او بأداء العوض او بايداع الشيء المستحق

[174] Cfr. Capitolo I, paragrafo II.

[175] Si presume che i segni di punteggiatura siano stati introdotti agli inizi del ventesimo secolo in Egitto da Ahmed Zeki, il quale ne apprese l'uso attraverso le lingue europee. Cfr. El-Farahaty, *Arabic-English*, 51.

او بالمقاصة او بتجديد التعاقد تجاه احد الدائنين.

Abitualmente, in presenza di elenchi o più elementi da congiungere, l'arabo preferisce la coordinazione per polisindeto, ossia tramite la ripetizione della medesima congiunzione; mentre in francese, così come anche in italiano, è più comune l'uso della coordinazione per asindeto, cioè attraverso l'uso della sola punteggiatura. Negli articoli sopracitati, la caratteristica tipica dell'arabo è sicuramente presente, ma il Marocco sceglie di impiegare congiuntamente punteggiatura e congiunzioni[176], mantenendo la peculiarità dell'arabo e assimilando, allo stesso tempo, la caratteristica della lingua straniera. Ancora una volta, il testo marocchino risulta quello maggiormente influenzato dal francese. Non ci è dato sapere se ciò sia frutto di una scelta dettata dalla volontà del legislatore oppure sia in parte inconsapevole.

Come è possibile immaginare l'uso di congiunzioni quali "و" "ف" o "أو", è ampiamente presente nel testo, ma vorremmo soffermarci brevemente su un'altra congiunzione che ricorre nell'intero *corpus*, senza particolari distinzioni tra i tre paesi, ben 98 volte: si tratta di إذا. In arabo, così come anche in altre lingue, le proposizioni condizionali e temporali sono molto spesso strettamente correlate. Ciò avviene, in particolar modo, quando una determinata circostanza temporale è sentita come necessaria perché si realizzi anche l'azione espressa nella proposizione principale[177]. Questo aspetto è particolarmente evidente se si prendono in esame i testi in francese, in cui si alterna l'uso del "*si*" per introdurre la protasi (ossia la proposizione subordinata condizionale) e l'uso di "*lorsque*". In questi casi risulta evidente il labile confine che esiste tra le due tipologie di proposizione. In ogni caso esse sono rese in arabo attraverso la congiunzione إذا.

Proponiamo alcuni esempi tratti dai testi in arabo, confrontandoli, ove possibile, con la versione francese, al fine di chiarire quanto finora sostenuto solo teoricamente.

الفصل 144 - إذا ماطل الدائن في الاختيار، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره.

Article 144 - Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider […]. (Marocco)

[176] Forse in maniera non perfettamente "coerente", infatti nella stessa frase alterna l'uso della sola congiunzione أو con l'uso della congiunzione e della virgola insieme.
[177] Cantarino, *Syntax*, Volume Three, 302.

الفصل 153 – […] ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين، افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين […].

Article 153 – […] Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement […]. (Marocco)

الفصل 159 - إذا صار إجراء كلا الأمرين المذكورين في العقد غير ممكن بتقصير من المدين […]

Article 159 - Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur […]. (Tunisia)

الفصل 192 - إذا التزم عدة أشخاص بشيء لا يقبل القسمة فعلى كل منهم الوفاء بجميعه […].

Article 192 - Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. […] (Tunisia)

Se si guardano attentamente gli esempi sopra proposti, è possibile notare come l'aspetto temporale e quello condizionale siano strettamente interconnessi tra loro. Con le stesse modalità con cui avviene in francese, anche in italiano sarebbe possibile alternare l'uso di "se" e "quando".

Infine, vorremmo ritornare sul discorso iniziale in merito alla suddivisione in articoli. Nel solo testo libanese è possibile riscontrare un elemento che, invece, non risulta presente nei Codici marocchino e tunisino. L'inizio di ogni nuovo articolo è marcato anche grazie alla presenza della particella , che ricorre solo nel caso in cui non siano presenti altre إنّ[178] congiunzioni. Essa possiede solo un valore enfatico[179] e non risulta dunque necessario tradurla.

[178] Si vedano gli articoli: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 73, 74, 76, 77 e 78.

[179] Cantarino, *Syntax*, Volume Two, 232,

CONCLUSIONI

La redazione della presente tesi ha preso avvio in seguito alla lettura di un breve studio, condotto dalla Professoressa Roberta Aluffi, sui rapporti che intercorrono tra lingua e diritto[180]. L'elemento che più fra tutti ha attirato la nostra attenzione riguardava la variazione del linguaggio giuridico tra i diversi paesi arabi. La Prof.ssa Aluffi parla, in realtà, di "*deriva dei lessici giuridici nazionali*", mentre noi abbiamo preferito non adottare tale definizione, poiché potrebbe lasciar trapelare una connotazione negativa. Come è possibile evincere dall'analisi svolta, la nostra intenzione è stata quella di mettere in luce le caratteristiche peculiari dei testi giuridici, senza esprimere al riguardo alcun giudizio. Il suddetto studio, ad ogni modo, non dedica che poche pagine all'argomento[181], esponendo brevemente quali potrebbero essere le cause di tali variazioni e portando qualche esempio generico.

L'obiettivo iniziale era, dunque, quello di lavorare con più attenzione su un *corpus* di testi e dimostrare in maniera pragmatica le differenze lessicali tra i diversi paesi. Tale tematica emerge con forza nel Capitolo IV, dove l'aspetto lessicale è stato esaminato sotto molteplici aspetti. Alcune variazioni lessicali, in realtà, non sono risultate così determinanti, poiché esse non pongono problemi d'interpretazione; altre, invece, risultano rilevanti specialmente nel contesto di un linguaggio specialistico come quello giuridico, in cui il lessico dovrebbe rispondere a delle caratteristiche specifiche.

Il discorso relativo alle varianti nazionali, che qui è stato portato avanti con particolare riferimento al lessico giuridico, potrebbe essere esteso, adottando una visuale più ampia, al Modern Standard Arabic. Quest'ultimo è spesso considerato come una lingua monolitica, senza che le variazioni prodotte tra un paese e l'altro vengano prese in esame con il giusto peso. A nostro avviso, invece, tale aspetto andrebbe rivalutato, analizzando con maggiore attenzione le singole varianti. Con ciò non si vuole affermare che il Modern Standard Arabic del Marocco sia una lingua del tutto differente da quello del Libano, ma, senza dubbio alcuno, esistono delle differenze che distinguono l'uno dall'altro. Se da un *corpus* relativamente ristretto, che prende in considerazione tre soli paesi, è emerso un numero significativo di differenze, pensiamo che quest'ultime sarebbero ancora più rilevanti se si vagliassero anche

[180] Il volume citato è presente in Bibliografia.

[181] Si veda all'interno di esso il paragrafo intitolato "La deriva dei lessici giuridici nazionali", 64-68.

altri tipi di linguaggio oltre a quello giuridico e se, insieme a ciò, si abbracciasse anche un'area geografica ben più ampia.

Nel Capitolo V, invece, si è voluto mettere maggiormente in luce l'influsso delle lingue occidentali, il francese nello specifico, sull'arabo. Quest'ultimo aspetto risulta particolarmente evidente nel nostro caso, poiché il *corpus* in esame è il frutto di una traduzione di un testo originariamente redatto in lingua francese. Nel caso specifico, sono state prese in esame solo le caratteristiche rinvenibili nei passi da noi selezionati, ma l'influsso di altre lingue sull'arabo è sicuramente estendibile ad altri contesti, come alla lingua comune o al linguaggio giornalistico.

In conclusione, secondo quanto esposto fino a questo momento, all'interno dell'arabo giuridico sono rinvenibili due principali tendenze: una prima è quella relativa a un movimento di differenziazione lungo l'asse diatopico; l'altra riguarda i processi d'influenza delle lingue occidentali sulla lingua semitica in oggetto[182]. Sicuramente il lessico e la fraseologia risultano maggiormente esposti all'influsso straniero, mentre la sintassi è meno coinvolta, seppur non del tutto esente, da questa tendenza.

Il nostro auspicio è quello che future disamine possano approfondire le tematiche proposte nel presente lavoro, con particolare attenzione alla variazione diatopica. Il coronamento di tale genere di studi potrebbe essere la redazione di un vocabolario che riporti il lessico giuridico nelle sue varianti nazionali. A nostro avviso, esso risulterebbe un'opera interessante dal punto di vista linguistico, ma allo stesso tempo uno strumento estremamente utile anche per gli studi giuridici comparati.

[182] A tal proposito si veda l'interessante studio di Joshua Blau citato in Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA

AJANI, GIANMARIA e PASA BARBARA. “La tradizione giuridica islamica”. In *Diritto comparato. Casi e materiali*, 504-538. Torino: Giappichelli Editore, 2013.

AL-DABBAGH, HARITH. “Quelques aspects de l’imprégnation du droit des obligations des pays arabes par la culture juridique civiliste”. Revue de l’ERSUMA: Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° Spécial IDEF - *Les systèmes de droit civil des pays du Sud*. Marzo 2014.

ALUFFI, ROBERTA. “La lingua dei diritti arabi”. In Barbara Pozzo (a cura di), *Lingua e diritto: oltre l’Europa*, 57-71. Milano: Giuffrè, 2014.

AMADIO, GIUSEPPE e MACARIO FRANCESCO (a cura di). *Norme, questioni, concetti*. Vol. I. Bologna: Il Mulino, 2014.

BALBONI, PAOLO EMILIO. *Le microlingue scientifico-professionali. Natura e insegnamento*. Torino: UTET, 2000.

BARBIERI, ROBERTO (a cura di). *Uomini e tempo contemporaneo.* Milano: Editoriale Jaca Book, 1986.

BAUSANI, ALESSANDRO (a cura di). *Il Corano*. 3ª ed. Bergamo: BUR, 2008.

BERRUTI, GAETANO e CERRUTI MASSIMO. *La linguistica: un corso introduttivo*. Torino: UTET, 2011.

BLAU, JOSHUA. *The Renaissance of Modern Hebrew and Modern Standard Arabic. Parallels and Differences in the Revival of Two Semitic Languages*. Los Angeles: University of California Press, 1981.

BOCH, RAUL. *Dizionario Francese-Italiano, Italiano-Francese*. A cura di Carla Salvioni Boch. Bologna: Zanichelli, 2008.

BOTIVEAU, BERNARD. *Loi islamique et droit dans les sociétés arabes. Mutations des systèmes juridiques du Moyen-Orient.* Paris: Karthala, 1993.

CANTARINO, VINCENTE. *Syntax of Modern Arabic Prose. Volume One* (1974), *Two, Three* (1975). Ontario: Indiana University Press.

CASTRO, FRANCESCO. *Il modello islamico*. A cura di Gian Maria Piccinelli. Torino: Giappichelli Editore, 2007.

———————. *Lineamenti di storia del diritto musulmano. Vol. II. Dall’Impero ottomano alla Repubblica di Turchia*. Venezia: Editr. Cafoscarina, 1979.

CHARROW, VEDA R. e CHARROW ROBERT P. “Making Legal Language Language Understable: a Psycholinguistic Study of Jury Instructions”. In *Columbia Law Review*, LXXIX, 7, 1306-1374, 1979.

CHARROW, VEDA R. e CRANDALL JOANN. *Legal Language: What is it and What Can we Do about it?* Arlington: American Institute for Research and Center for Applied Linguistics, 1978.

CILARDO, AGOSTINO. *Teorie sulle origini del diritto islamico*. Roma: Istituto per l’Oriente, 1990.

CONTE, ALESSANDRA. “Dalla parola al contesto: traduzione di uno statuto societario egiziano e osservazioni sull’arabo giuridico”. Tesi magistrale, Università Ca’ Foscari di Venezia, 2014.

CORTELLAZZO, MICHELE. *Lingue speciali. La dimensione verticale*. Padova: Unipress, 1994.

DARDANO, MAURIZIO e TRIFONE PIETRO. *La lingua italiana*. Bologna: Zanichelli, 1985.

D’EMILIA, ANTONIO. *Scritti di diritto islamico raccolti*. A cura di Francesco Castro. Roma: Istituto per l’Oriente, 1976.

——————. “Le varie specie di obbligazioni nel codice libanese”. In *Oriente Moderno*, Anno XXVII, n. 10-12, 1947.

DAVID, RENÉ. “Altre concezioni dell’ordine sociale del diritto – Il diritto islamico”. In *I grandi sistemi giuridici contemporanei*. Tradotto da Rodolfo Sacco, 377-404. Padova: CEDAM, 2014.

EL-FARAHATY, HANEM. *Arabic-English-Arabic Legal Translation*. Londra: Routledge, 2015.

GALGANO, FRANCESCO. *Istituzioni di diritto privato*. Padova: CEDAM, 2000.

GOBBER, GIOVANNI. *Capitoli di linguistica generale*. Milano: ISU, 2006.

GOTTI, MAURIZIO. *I linguaggi specialistici*. Firenze: La Nuova Italia, 1991.

GRAFFI, GIORGIO e SCALISE SERGIO. *Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica*. Bologna: Il Mulino, 2003.

HOLES, CLIVE. *Modern Arabic. Structures, Functions and Varieties*. New York: Longman Publishing, 1995.

HOURANI, ALBERT. *Storia dei popoli arabi.* Tradotto da Vermondo Brugnatelli. Milano: Oscar Mondatori, 1992.

HUSNI, RONAK e NEWMAN DANIEL. *Arabic-English-Arabic Translation. Issues and Strategies*. Londra: Routledge, 2015.

LOSANO, MARIO. “Il diritto islamico”. In *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei*, 325-372. Bari: Editori Laterza, 2000.

MANCA, AGNESE. *Grammatica teorico-pratica di arabo letterario moderno.* Roma: Associazione Nazionale di Amicizia e Cooperazione Italo-Araba, 1999.

MARIANI, FRANCESCA. “L’incontro con i paesi islamici”. In Vincenzo Varano, Vittoria Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law*, 5ª ed., 538-551. Torino: Giappichelli Editore, 2014.

MOHAMMAD, ABDEL KARIM, ALAWI NABIL e FAKHOURI MARAM. “Translating Contracts Between English and Arabic: Towards a More Pragmatic Outcome”. *Jordan Journal of Modern Language and Literature*, vol. 2, n. 1, 1-28, 2010.
http://journals.yu.edu.jo/jjmll/Issues/Vo2No1_2010PDF/1.pdf

MOURSI, BADR GAMAL. “Islamic Law: Its Relations to Other Legal System”. In *The American Journal of Comparative Law*, vol. 26, n. 2, 187-198, 1977.

NEGRI, ALBA. “Diritto islamico”. In *Sistemi giuridici nel mondo*, ed. Alba Negri et al., 282-307. Torino: Giappichelli Editore, 2010.

OLIVIERO, MAURIZIO. *Il costituzionalismo dei paesi arabi. Le costituzioni del Maghreb*. Milano: Giuffré, 2003.

PAPA, MASSIMO e ASCANIO LORENZO. *Šarīʿa*. Bologna: Il Mulino, 2014

PENNACCHIETTI, FABRIZIO. “Al-luġa al-ʿarabiyya: tarāʾuhā wa-qudratuhā ʿalā l-takayyuf”. In Alessandro Monti (a cura di) *Essays in Honour of Fabrizio Pennacchietti*, 3–9. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2008.

PICCINELLI, GIAN MARIA. *Diritto musulmano e dei paesi islamici: tra orientalismo e comparazione giuridica*, 2005.
http://www.iuraorientalia.net/IO/IO_01_2005/IV_01.pdf

PORCELLI GIANFRANCO. “Dalla lingua comune alle microlingue”, in Gianfranco Porcelli et al., *Le lingue di specializzazione e il loro insegnamento. Problemi teorici e orientamenti didattici.* Milano: Vita e Pensiero, 1990.

ROBERT, PAUL. *Le Nouveau Petit Robert de la langue française.* Paris : Le Robert, 2008.

SACCO, RODOLFO. “Il diritto dei paesi islamici”. In Antonio Gambaro e Rodolfo Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, 3ª ed., 341 - 362. Torino: UTET, 2008.

SANTILLANA, DAVID. *Istituzioni di diritto musulmano malichita con riferimento anche al sistema sciafiita.* Vol II. Roma: Istituto per l’Oriente, 1938.

SCHACHT, JOSEPH. *Introduzione al diritto musulmano*. Torino: Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1995.

TRAINI, RENATO. *Vocabolario Arabo-Italiano*. Roma : Istituto per l'Oriente, 1966.

TRESSO, CLAUDIA MARIA. *Dizionario Italiano-Arabo.* Milano : Hoepli, 2014.

TYAN, EMILE. *Les rapports entre droit musulman et droit européen occidental, en matière de droit civil*. Al-Andalus, 26, 323 - 336, 1961. http://search.proquest.com/docview/43575340?accountid=17274

UDUGBOR, MAECELLUS OKENWA. *Il diritto musulmano.* Roma: Lateran Press University, 2010.

VECCIA VAGLIERI, LAURA. *Grammatica teorico-pratica della lingua araba.* Vol. I e Vol. II. Roma: Istituto per l'Oriente, 2006.

WEHR, HANS. *A dictionary of Modern Written Arabic*. A cura di J. Milton Cowan. Weisbaden: Otto Harrasonitz, 1961.

ZANICHELLI, NICOLA. *Vocabolario della lingua italiana.* Bologna: Zanichelli, 2008.